

# RESOCONTO STENOGRAFICO

180.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 15 APRILE 1997

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione):		Di Bisceglie Antonio (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) .....	14957
S. 1034. — Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (approvato dal Senato) (2564) .....	14939	Fontan Rolando (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) .....	14951, 14953 14954, 14961
Presidente .....	14939, 14944, 14945, 14946 14960, 14961, 14962, 14967	Frattoni Franco (gruppo forza Italia) .....	14951 14966
Armaroli Paolo (gruppo alleanza nazionale) .....	14943, 14946	Gardiol Giorgio (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) .....	14963
Bassanini Franco, <i>Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali</i> .....	14947, 14950 14954, 14955, 14959, 14965, 14966	Gasparri Maurizio (gruppo alleanza nazionale) .....	14956
Berlinguer Luigi, <i>Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	14943	Giannattasio Pietro (gruppo forza Italia) .	14962
Berruti Massimo Maria (gruppo forza Italia) .....	14967	Giovanardi Carlo (gruppo CCD) .....	14964
Cananzi Raffaele (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) .....	14960	Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	14958
Carrara Nuccio (gruppo alleanza nazionale) .....	14948, 14950, 14951, 14955	Jervolino Russo Rosa (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), <i>Presidente della I Commissione</i> .....	14945, 14957
		Massa Luigi (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) .....	14954

**N. B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 APRILE 1997

PAG.	PAG.
Mitolo Pietro (gruppo alleanza nazionale) 14956	508-740-741-826-910-934-981-1007 d'ini-
Novelli Diego (gruppo sinistra democrati- ca-l'Ulivo), <i>Relatore per la maggioranza</i> .. 14945	ziativa dei senatori LUBRANO di RICCO, SILQUINI ed altri, SCOPELLITI e PEL-
14946, 14950, 14951, 14953	LEGRINI, SENESE ed altri, BUCCIERO ed
14955, 14957, 14963, 14965, 14966	altri, CALLEGARO e CENTARO, GASPE-
Roscia Daniele (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ..... 14962	RINI e GRECO ( <i>approvata dalla II Com-</i> <i>missione del Senato</i> ); BORGHEZIO;
Sabattini Sergio (gruppo sinistra democra- tica-l'Ulivo) ..... 14952	BOATO e OLIVIERI; DOMENICO IZZO:
Sbarbati Luciana (gruppo rinnovamento italiano) ..... 14948, 14952	Modifica dell'articolo 323 del codice pe-
Tassone Mario (gruppo misto-CDU) 14957, 14960	nale in materia di abuso d'ufficio (110-
Turroni Sauro (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) 14947	924-1613-1812-1849-2442-2640-2819-2989) 14889
14949, 14952, 14955	Presidente ..... 14889
Valensise Raffaele (gruppo alleanza nazio- nale) ..... 14958	Bonito Francesco (gruppo sinistra demo- cratica-l'Ulivo) ..... 14905
Vito Elio (gruppo forza Italia) ..... 14942	Borrometi Antonio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ..... 14899
14943, 14944	Carotti Pietro (gruppo popolari e demo- cratici-l'Ulivo) ..... 14908
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> (Annun- zio dello svolgimento) ..... 14889	Carrara Carmelo (gruppo misto-CDU) .... 14926
<b>Missioni</b> ..... 14889, 14911	Cento Pier Paolo (gruppo misto-verdi- l'Ulivo) ..... 14903
<b>Parlamento in seduta comune</b> (Convocazio- ne) ..... 14889	Cesetti Fabrizio (gruppo sinistra democra- tica-l'Ulivo) ..... 14895
<b>Per inversioni dell'ordine del giorno:</b>	Corleone Franco, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per la giustizia</i> ..... 14936
Presidente ..... 14941, 14942, 14965	Gambato Franca (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ..... 14902
Trantino Enzo (gruppo alleanza nazionale) 14965	Giuliano Pasquale (gruppo forza Italia) . 14931
Vito Elio (gruppo forza Italia) .... 14940, 14965	Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione co- munista-progressisti) ..... 14890
<b>Preavviso di votazioni elettroniche:</b>	Manziona Roberto (gruppo CCD) ..... 14917
Presidente ..... 14939	Marotta Raffaele (gruppo forza Italia) ... 14911
<b>Proposte di legge</b> (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . 14939	Miraglia Del Giudice Nicola (gruppo CCD) 14920
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione):	Simeone Alberto (gruppo alleanza nazio- nale) ..... 14923
SARACENI ed altri; NOVELLI; PISAPIA;	Siniscalchi Vincenzo (gruppo sinistra de- mocratica-l'Ulivo), <i>Relatore</i> ..... 14894, 14933
CAROTTI e MAGGI; ANEDDA ed altri; S.	Veltri Elio (gruppo sinistra democratica- l'Ulivo) ..... 14928
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . 14967

**La seduta comincia alle 12.**

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 aprile 1997.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Andreatta, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Veltroni, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Sono altresì considerati in missione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, i deputati membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Convocazione del Parlamento  
in seduta comune.**

PRESIDENTE. Ricordo che mercoledì 16 aprile 1997, alle ore 12, il Parlamento è convocato in seduta comune con il seguente ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

**Annunzio dello svolgimento  
di interrogazioni a risposta immediata.**

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di domani, mercoledì 16 aprile 1997,

alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (*question time*), con ripresa televisiva diretta, secondo lo schema procedurale sperimentale definito al riguardo dalla Giunta per il regolamento.

Comunico che i quesiti sottoposti al Governo riguarderanno l'incendio verificatosi nel Duomo di Torino nella notte dell'11 aprile 1997 e l'attività dei servizi di informazione e di sicurezza in ordine alla situazione albanese.

I gruppi che hanno presentato interrogazioni su argomenti diversi da quelli indicati possono presentare altro quesito con riferimento ai temi prescelti entro le ore 17 di oggi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Saraceni ed altri; Novelli; Pisapia; Carotti e Maggi; Anedda ed altri; S. 508-740-741-826-910-934-981-1007 d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco, Siliquini ed altri, Scopelliti e Pellegrino, Senese ed altri, Bucciero ed altri, Callegaro e Centaro, Gasperini e Greco (approvata dalla II Commissione del Senato); Borghezio; Boato e Olivieri; Domenico Izzo: Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (110-924-1613-1812-1849-2442-2640-2819-2989) (ore 12,03).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Saraceni ed

altri; Novelli; Pisapia; Carotti e Maggi; Anedda ed altri; della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione del Senato, di iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco, Siliquini ed altri, Scopelliti e Pellegrino, Senese ed altri, Bucciero ed altri, Callegaro e Centaro, Gasperini e Greco; delle proposte di legge Borghezio; Boato e Olivieri; Domenico Izzo: Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio.

Ricordo che nella seduta del 7 aprile è iniziata la discussione sulle linee generali con l'intervento del relatore, mentre il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire in sede di replica.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, mi pare che il relatore non sia presente.

PRESIDENTE. C'è il presidente della Commissione, che credo lo sostituisca degnamente!

TULLIO GRIMALDI. Non metto in dubbio che il presidente della Commissione lo sostituisca degnamente (tra l'altro il presidente è anche presentatore di una proposta di legge); avrei comunque preferito che fosse presente il relatore. Visto infatti che si tratta di una discussione di una certa delicatezza il relatore dovrebbe almeno seguire il dibattito in aula, per non vanificarne l'utilità.

PRESIDENTE. Mai un dibattito è comunque inutile! Le debbo dire che quando accade che il relatore sia assente c'è « a tutti gli effetti » il presidente della Commissione. In questo caso magari il presidente può corrispondere al suo stesso « gergo » politico, e credo che ciò sia un aspetto che dovrebbe interessarla maggiormente. Inoltre c'è la Commissione ...

TULLIO GRIMALDI. In questo momento non è in discussione il « gergo » politico, come lei ha appena rilevato...

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma se il relatore non c'è non è colpa mia. La prego quindi di andare avanti.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, non ho difficoltà; vado avanti senz'altro, volevo soltanto far rilevare che il relatore avrebbe dovuto essere presente.

Colleghi, signor rappresentante del Governo, queste proposte di legge che tendono sostanzialmente - alcune esplicitamente - all'abolizione del reato di abuso di ufficio partono da una considerazione, quella secondo la quale di questo abuso di ufficio - per usare un termine che può provocare un bisticcio di parole - si è fatto abuso. Ciò in realtà può essere smentito e basterebbe un'occhiata alla giurisprudenza più recente della Corte suprema di cassazione.

Si è rilevato, comunque, che questa fattispecie è vaga e non delimita bene il campo di applicazione. Quindi, come tale, è addirittura sospetta di incostituzionalità.

Vorrei sgombrare il campo da tale equivoco, ricordando che la Corte suprema di cassazione, con una sentenza molto recente, del 15 luglio 1996, VI sezione, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 323 del codice penale, con riguardo all'articolo 25 della Costituzione, per presunta eccessiva genericità del precetto. Sostiene la Cassazione: « I requisiti della tipicità e della determinatezza sono già di per sé presenti nell'elemento materiale che ricomprende tutti i comportamenti illegittimi sotto il profilo dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere. Detti requisiti ricevono un ulteriore contributo dalla formulazione relativa alla modalità del dolo specifico, che postula autonoma ingiustizia del danno o del vantaggio ».

Vi è dunque già una decisione della Corte suprema che ha precisato, d'altra parte confermando una vecchia giurisprudenza, quali sono le caratteristiche e gli elementi costitutivi di questo reato.

Direi che forse conviene fare un passo indietro e ricordare che esso ha subito la confluenza di varie ipotesi di reato con la

legge del 1990. Si tratta, dunque, di una modifica abbastanza recente. Nell'attuale articolo 323, infatti, hanno trovato posto sia la vecchia norma di quell'articolo, sia l'articolo 324, sia il peculato per distrazione. L'ipotesi di quest'ultimo non troverebbe più alcuna tutela nella nuova formulazione proposta dalla Commissione.

Nel vecchio articolo 324, in realtà, l'interesse privato in atti d'ufficio - così veniva definito - era rivolto a tutelare l'imparzialità della pubblica amministrazione: il comportamento di quest'ultima doveva cioè essere improntato a principi di imparzialità, per cui non doveva esservi assolutamente convergenza o confluenza di interessi tra il pubblico ed il privato. Da qui l'ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio.

Si trattava di una norma di difficile applicazione e infatti già la giurisprudenza della Corte suprema aveva modificato questa impostazione con numerose sentenze ed aveva...

Chiedo scusa, non vorrei disturbare i colleghi che stanno tenendo una conversazione interessante, ma questo chiacchiere alla mia sinistra non mi consente di seguire il filo logico.

ENNIO PARRELLI. Le chiedo scusa, onorevole Grimaldi.

PRESIDENTE. È difficile che qualcuno si trovi alla sua sinistra, onorevole Grimaldi! Proseguia pure, prego.

TULLIO GRIMALDI. Come dicevo, già la Corte di cassazione era intervenuta dettando alcuni indirizzi giurisprudenziali in base ai quali nella presa di interesse privato non era sufficiente la convergenza o la confluenza di interessi pubblico e privato, ma era necessario che l'interesse privato si sovrapponesse a quello pubblico, quindi che vi fosse uno stravolgimento per fini privati di quello che doveva invece essere l'interesse della pubblica amministrazione.

Si trattava di una giurisprudenza innovativa perché poteva verificarsi, per avventura, il caso di un'attività ammini-

strativa nella quale il pubblico ufficiale aveva, sì, un interesse particolare, proprio o di familiari, ma che questo non contraddicesse l'interesse pubblico e che anzi a quest'ultimo si uniformasse.

In tal caso non si stravolgeva l'interesse della pubblica amministrazione e quindi l'atto poteva considerarsi, dal punto di vista penale, non un atto di disvalore.

Questo sta a significare che si è sempre preso in esame il fine, lo scopo della pubblica amministrazione, cercando di individuare l'oggetto al quale tendeva l'atto e se esso veniva perseguito per fini esclusivamente privati o anche per fini pubblici. Quindi il fine pubblico era l'unico elemento che veniva preso in considerazione in questo caso.

L'articolo 323 è stato modificato dalla legge del 1990. Di tale articolo si è detto che è generico, che la fattispecie non è ben delineata e che oltre tutto mancherebbe l'elemento psicologico del reato, il dolo. Questo non è vero e penso che anche uno studente di giurisprudenza che abbia studiato il diritto penale si accorga - e ricordo anche le sentenze numerose della Corte di cassazione e dei giudici di merito - che nel reato previsto dall'articolo 323 non si richiede un dolo semplice, un dolo generico, ma addirittura un dolo specifico. Se poi vogliamo riferirci ad una dottrina che ha avuto largo seguito, faccio presente che si parla addirittura di una azione finalizzata. Infatti il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio deve essere espressamente rivolto a provocare un danno ingiusto o ad ottenere un ingiusto vantaggio. Quindi, altro che mancanza di dolo: vi è una tassatività nella ricerca del dolo, che in questo caso è addirittura rigorosa.

Invito chi voglia documentarsi meglio a sfogliare un repertorio di giurisprudenza e la giurisprudenza della Corte di cassazione degli ultimi due o tre anni per vedere come quest'ultima abbia sempre rivolto la propria attenzione alla ricerca di questo dolo specifico, cioè di un dolo finalizzato ad ottenere un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio.

La proposta in esame - non mi riferisco a quella abrogativa perché pare sia stata abbandonata, ma al testo che ci è pervenuto dalla Commissione - prevede - non dico intenzionalmente, ma forse per una svista o perché si è voluto eccedere in garanzie, che trovano larghe falle in questo testo, e spiegherò in seguito il perché - la quasi totale cancellazione del reato di abuso d'ufficio al punto che all'80-90 per cento le fattispecie attualmente previste non verranno più considerate reato. Inoltre con l'abbassamento della pena edittale a tre anni, si determinerà una prescrizione di quasi tutti i reati attualmente sottoposti a giudizio. Infatti, essendo il termine di prescrizione di cinque anni, con l'interruzione si arriva solo a sette anni e mezzo. Pertanto tutti i reati commessi intorno agli anni '90, vale a dire in piena Tangentopoli, risulteranno prescritti. Non sarebbe neppure necessario ricorrere all'espedito, che a volte si è utilizzato nelle corti di merito, nei tribunali, di applicare le attenuanti generiche prevalenti ed equivalenti, per cui la pena sarebbe ridotta a due anni in ragione della prima parte dell'articolo 323; basterebbe l'introduzione di questa norma per cancellare per prescrizione tutti i reati di abuso d'ufficio attualmente perseguiti, senza alcuna valutazione e senza concedere attenuanti. Infatti, se il termine di prescrizione diventasse di sette anni e mezzo, dal momento che ci troviamo in pieno 1997, i reati commessi nel 1990 sarebbero prescritti.

Si tratta tuttavia di un aspetto trascurabile, sul quale ho visto che sono stati presentati numerosi emendamenti; quindi probabilmente si dovrebbe arrivare ad una modifica della pena edittale portandola ai termini precedentemente previsti.

Ci sono tuttavia anche altri aspetti preoccupanti nella proposta che è stata avanzata.

Il primo riguarda l'eliminazione del vantaggio non patrimoniale nella formulazione attualmente prevista dall'articolo 323 del codice penale. Ciò significa che un abuso commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio

non sarebbe più considerato un reato se rivolto ad un fine non patrimoniale, bensì ad altro fine.

Immaginiamo, per esempio, che nel corso di un esame un componente o il presidente della commissione favorisca apertamente un candidato per ragioni proprie. In questo caso, non essendovi un vantaggio patrimoniale, il fatto di far conoscere preventivamente le prove di esame o di favorire un candidato nelle domande non sarebbe da considerare reato.

Ho fatto riferimento ad un candidato in un esame e non in un concorso perché, riguardo a quest'ultimo caso, la giurisprudenza è oscillante. Occorre però prestare la massima attenzione. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte sottolineato che, nel caso in cui si favorisca un candidato piuttosto che un altro nell'ambito di un concorso pubblico, il vantaggio patrimoniale non sarebbe diretto e quindi si tratterebbe di un vantaggio puro e semplice. Anche in questo caso, favorire un candidato rispetto ad un altro non sarebbe reato. Pensate a quello che accadrebbe nei concorsi per le ASL, nei concorsi universitari dove si verifica una casistica di abusi altissima. Tutti questi casi oggi non sarebbero più perseguiti penalmente. Come verrebbero invece perseguiti? Non lo so. Si dice che dovrebbero ricadere nell'ambito di una tutela disciplinare o amministrativa, ma sappiamo tutti che questo tipo di tutela fino ad oggi ha funzionato poco, per cui non so quanto possa essere vantaggioso sopprimere una tutela penale per tutti questi casi di vero e proprio abuso.

C'è di più. Oggi si pone l'accento sugli abusi compiuti dai pubblici ministeri o dai magistrati in generale. Pensiamo ad un altro esempio, ad un pubblico ministero che favorisca un imputato, scarcerandolo o concedendogli la libertà provvisoria, oppure non incriminandolo ovvero incriminandolo per un reato minore in un caso palesemente accertato: in questo caso non ci sarebbe un vantaggio patrimoniale, per cui questo tipo di abuso non verrebbe punito. Pertanto chiunque si trovi ad

adottare un provvedimento del tipo sopra ricordato non sarebbe perseguibile dal punto di vista penale perché per l'abuso d'ufficio si prevede solo il vantaggio patrimoniale e non quello di diverso tipo.

Recentemente si sono verificati numerosissimi episodi di questo genere, che hanno posto in luce delle vere e proprie prevaricazioni e sopraffazioni. Il problema è quello di identificare il dolo. Non sarebbe possibile perseguire chiunque adotti poteri discrezionali quando non c'è un dolo; nel caso in cui però viene ad essere identificato il dolo in un comportamento di questo genere, ricadiamo pienamente nel reato di abuso d'ufficio. Secondo la proposta che ci viene oggi presentata dalla Commissione questa fattispecie non troverebbe più tutela penale, quindi non sarebbe più punibile.

La proposta della Commissione fa riferimento soltanto a due vizi del procedimento amministrativo e cioè la violazione di legge o di regolamenti e l'incompetenza oppure l'interesse di un prossimo congiunto.

Anche qui arriviamo all'interesse proprio del prossimo congiunto. Nella sostanza, però, ci troviamo in presenza di due vizi dell'attività amministrativa: la violazione di legge e l'incompetenza. Viene invece lasciato fuori uno dei vizi più gravi dell'attività amministrativa (è poi quello che dà luogo proprio all'abuso): mi riferisco alla discrezionalità che diventa abuso, che è rappresentato dall'eccesso di potere. Quest'ultimo è stato sempre riconosciuto in tutta la giurisprudenza come uno dei punti di indagine da parte della magistratura e che comporta un sindacato penale (sono stati scritti interi volumi sull'argomento; non è vero che la dottrina abbia attaccato questa fattispecie dell'articolo 323: è sufficiente andarsi a leggere la dottrina più autorevole sul sindacato del giudice penale sull'attività della pubblica amministrazione). Sottolineo che perverremo all'eliminazione di questo sindacato nel momento in cui aboliremo i controlli di legittimità e di merito ridu-

cendoli al minimo con la proposta di legge Bassanini, che stiamo discutendo in questo periodo.

Nella sostanza, non vi saranno più controlli di merito o di legittimità a livello amministrativo. Non solo, ma verrà eliminato anche il sindacato del giudice penale sull'attività amministrativa nel caso in cui quest'ultima giunga all'eccesso o allo sviamento di potere. Non vi sarà quindi più alcun controllo sull'attività dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, cioè sull'attività della pubblica amministrazione, nemmeno dal punto di vista penale!

Quello dell'eliminazione del sindacato del giudice penale sull'attività amministrativa è un grave attentato alla possibilità che oggi vengano scoperti abusi, come è avvenuto fino ad oggi non solo per Tangentopoli ma per tanti altri casi; infatti il giudice avrebbe in questo modo le mani legate, non potrebbe cioè assolutamente andare a sindacare non la discrezionalità amministrativa (al riguardo si è discusso molto e la giurisprudenza è giunta a porre uno *stop* a questo), ma la presenza di un eventuale stravolgimento che assuma proprio le caratteristiche dell'eccesso o dello sviamento di potere. Tutto ciò non è naturalmente compreso nella normativa in oggetto.

Devo evidenziare una lacuna nella normativa al nostro esame (credo sia stata una dimenticanza degli estensori del testo legislativo) laddove si parla soltanto di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. E se vi sono interessi di altra natura, che sono molto « intrecciati » con l'interesse del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio? Tutti questi casi vengono esclusi dalla previsione normativa. Mi riferisco, ad esempio, al caso connesso con il reato di voto di scambio o a quando, pur non essendovi il voto di scambio (che ha una sua tutela particolare), si è in presenza di un'attività compiuta dal pubblico ufficiale per mantenere una sua clientela politica particolare. Immaginiamo il caso di un piccolo centro nel quale, ad esempio, un sindaco svolge tutta la sua attività favorendo interessi di suoi

elettori o di suoi « capi elettori ». Tutto ciò non rientra nella previsione normativa!

Nel corso di taluni dibattiti e incontri abbiamo sentito alcune lamentele sul fatto che attualmente i sindaci siano stati le vittime del reato di abuso di ufficio. Non è affatto vero! Invito i colleghi a dimostrare dal punto di vista statistico casi relativi a sindaci o a pubblici amministratori. Sottolineo peraltro che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione dal 1992 ad oggi non si fa quasi per nulla riferimento ad un sindaco o ad un amministratore; la maggior parte sono dipendenti delle ASL o altri pubblici ufficiali e la presenza di sindaci è scarsissima! Pertanto non è vero quanto viene sostenuto al riguardo; si tratta, invece, di forme di abuso compiute da altri pubblici ufficiali (immaginiamo tutta la casistica che è passata al vaglio della Corte di Cassazione).

Come vedete, colleghi, vi sono forti perplessità sulla modifica del reato di abuso d'ufficio. D'altra parte questo testo - come tutti sappiamo - è stato prima frettolosamente adottato dal Senato, vivendo poi un certo travaglio nella Commissione giustizia della Camera. Alla fine, poi, si è ritornati su questa formula, che più o meno ricalca quella del Senato, che naturalmente restringe molto il campo di applicazione fino quasi ad annullarlo.

Vi è un'ultima questione che trovo molto singolare e che forse tradisce la vera intenzione di coloro che si sono accinti a quest'opera di modifica dell'articolo 323 del codice penale. Mi riferisco all'articolo 2 della proposta di legge, il quale contiene una norma di tutela che sembrerebbe una norma di garanzia, ma in realtà presenta una particolarità molto strana, perché prevede che nel corso delle indagini preliminari, prima di chiedere al giudice la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il pubblico ministero dovrebbe procedere - non so se la disposizione sia stata modificata, se dovesse rimanere tale configurerebbe due gravi stravolgimenti della norma procedurale - all'interrogatorio dell'indagato ed

ugualmente il giudice per le indagini preliminari dovrebbe poi procedere all'interrogatorio.

Non so, ripeto, se l'articolo 2 sia stato modificato, ad ogni modo si tratta di uno stravolgimento grave. Si spingerebbe infatti il pubblico ministero a non richiedere la sospensione, perché se lo facesse scoprirebbe le sue carte e credo che qualsiasi pubblico ministero (probabilmente lo farei anch'io se svolgessi quella funzione) preferirebbe direttamente arrestare l'indagato, non dovendo a questo punto procedere all'interrogatorio. Automaticamente, infatti, l'arresto comporterebbe la sospensione, quindi il pubblico ministero non avrebbe più alcun incentivo ad adottare questa misura cautelare, assumendo direttamente la misura cautelare più grave.

Questo malinteso eccesso di garanzia, che oggi pervade il nostro legislatore, ha probabilmente incoraggiato ad introdurre una simile previsione. Ad ogni modo, poiché il pubblico ministero in questo modo è costretto nell'interrogatorio a scoprire le carte (siamo in una fase preliminare), cioè a fare quello che in termini anglosassoni si chiama *discovery*, quindi ad anticiparle, a mio avviso - ripeto - il pubblico ministero preferirà giungere direttamente alla custodia cautelare.

Ma vi è un altro aspetto, ancora più grave, una vera « perla », che vi sottopongo. Mi riferisco al comma 2 dell'articolo 2, che non credo, onorevole relatore, sia stato modificato.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*.  
No.

TULLIO GRIMALDI. Ebbene, tale comma prevede addirittura un'aggiunta all'articolo 416 del codice di procedura penale.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*.  
Onorevole Grimaldi, con molte riserve da parte del relatore, come risulta dalla relazione!

TULLIO GRIMALDI. Non sto polemizzando con lei, onorevole Siniscalchi, ho

chiesto soltanto se il comma 2 fosse stato modificato. So che lei, oltre ad essere un avvocato di grido è anche un giurista, quindi capisco che alcune cose le abbia vissute, come relatore, con una certa sofferenza. Voglio comunque puntualizzare talune questioni.

Pensate che soltanto per i delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, cioè i reati contro la pubblica amministrazione, il pubblico ministero è obbligato ad interrogare l'indagato prima di chiedere il rinvio a giudizio. Solo in questi casi deve quindi interrogare l'indagato. Ma perché questo trattamento di favore per i reati contro la pubblica amministrazione? Questa previsione tradisce lo scopo dell'innovazione che si propone. In questo caso, infatti, nei reati contro la pubblica amministrazione non ci deve essere più abuso d'ufficio, o deve essere limitato a casi tali per cui non si potrà più procedere. Nel caso in cui si voglia sospendere un pubblico amministratore bisogna interrogarlo prima — sarà difficile arrivare a questo, a meno che non si arrivi alla cattura — oppure, ancora di più, prima di rinviare a giudizio bisogna interrogare l'indagato. Ecco dove arriva un garantismo che definirei particolare, signor Presidente, perché il garantismo o è per tutti o non è. Perché ciò non avviene per tutti i reati?

In questo caso ho proposto un emendamento provocatorio, che si basa su un garantismo portato all'eccesso: a questo punto si deve interrogare l'indagato per tutti i reati, anche per il 416-bis, per la strage (cioè per quei reati che suscitano più riprovazione) non essendo possibile riservare questo trattamento solo ai pubblici amministratori.

Per tutte queste ragioni mi auguro che l'aula faccia giustizia delle parti di questa proposta sulle quali ho espresso forti riserve; certamente ci confronteremo su una serie di emendamenti, ma ho l'impressione che nel momento in cui nella bicamerale c'è un attacco contro i pubblici ministeri ed un tentativo di riformare il Consiglio superiore della magistratura,

quindi di porre una maggiore ipoteca politica sull'iniziativa penale, la legislazione ordinaria vada nella stessa direzione. Si induce ad abbassare il tiro: i pubblici amministratori ed i politici devono essere lasciati liberi, il pubblico ministero deve ritornare agli anni cinquanta, quando si interessava solo di furti d'auto e di piccoli reati e non poteva permettersi di incriminare un Romiti o un De Benedetti o addirittura qualche ministro o esponente di partito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cesetti. Ne ha facoltà.

FABRIZIO CESETTI. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, da più parti e da diverso tempo è stata avvertita la necessità di un'urgente modifica strutturale se non addirittura di un'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale concernente il reato di abuso d'ufficio. Pertanto il provvedimento all'esame dell'aula è molto atteso e di grande rilevanza, anche perché potrà contribuire a meglio definire i rapporti fra la funzione giurisdizionale penale e quella amministrativa, quindi a creare un clima nuovo tra la magistratura e tutti coloro che operano nella pubblica amministrazione e non solo perché non vi è dubbio che il reato di abuso d'ufficio, nell'attuale configurazione, abbia costituito una delle ragioni di tensione nei rapporti tra politica e giustizia.

La Commissione giustizia della Camera ha svolto un esame lungo e approfondito, tenendo conto delle numerose proposte di legge presentate, oltre che del testo unificato approvato dalla Commissione giustizia del Senato. Per quanto attiene specificatamente all'articolo 323, dopo aver respinto gli emendamenti soppressivi che pure erano stati presentati, si è ritenuto di dover convergere su un emendamento che ha riproposto il testo approvato dal Senato e ciò a causa dell'atteggiamento di importanti gruppi di opposizione volti a dilatare in modo eccessivo la discussione su ogni emendamento. È stato così impossibile intervenire sul testo unificato

presentato dal relatore con emendamenti che avrebbero potuto migliorarlo.

Il testo all'esame dell'aula, anche alla luce delle questioni dibattute in Commissione e del lavoro svolto dal relatore, onorevole Siniscalchi, rappresenta una seria piattaforma di partenza per l'ulteriore sviluppo della discussione ma, a mio avviso, non risolve tutti i problemi posti dall'attuale configurazione dell'abuso di ufficio. La norma attuale per la sua indeterminatezza ha consentito, tra l'altro, al giudice penale di accedere alla discrezionalità amministrativa, così realizzando un'indebita interferenza tra controllo strettamente penale, da un lato, e valutazione politico-amministrativa, dall'altro, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto molto spesso la magistratura è andata oltre i limiti strettamente necessari all'accertamento di condotte penalmente rilevanti.

È un dato della comune esperienza il fatto che l'indeterminatezza della norma abbia consentito un controllo diffuso sull'attività amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria, possibile addirittura prima dell'acquisizione di una *notitia criminis*; si pensi ai casi in cui lo sviamento dei poteri da parte del pubblico ufficiale non appaia *ictu oculi* né abbia possibilità di riscontro oggettivo ed immediato, e per di più sia la conseguenza di contrapposte valutazioni tecniche e politiche nella pubblica amministrazione. In questi casi, com'è stato osservato, l'intervento dell'autorità giudiziaria potrebbe essere determinato soltanto dalla necessità di verificare la stessa esistenza fenomenica della *notitia criminis*, con conseguente dilatazione dell'area di intervento attribuita al potere giudiziario e disturbo del sereno, imparziale e regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Conseguenza di tale impropria invasione della giurisdizione penale nell'attività discrezionale della pubblica amministrazione, è stata una criminalizzazione di pubblici amministratori, soprattutto di enti locali, e addirittura di componenti di organi amministrativi collegiali.

Con il testo licenziato dalla Commissione non viene completamente eliminato il rischio che i pubblici amministratori siano perseguiti penalmente per aver posto in essere atti semplicemente illegittimi, né si evita che anche per il futuro la magistratura possa esercitare un controllo totale sull'operato della pubblica amministrazione.

Altro errore nel quale si è incorsi nell'applicazione dell'articolo 323 è quello di ricavare direttamente l'elemento psicologico del reato da quello materiale, sindacando le decisioni dell'amministrazione con riferimento non tanto ai presupposti legali del potere discrezionale, quanto al risultato concreto raggiunto, valutando la corrispondenza di quest'ultimo all'interesse pubblico sulla base di criteri individuati *ex post* dal magistrato. Tutto ciò, unitamente all'indeterminatezza, di cui dicevo prima, del concetto di abuso d'ufficio, ha provocato una serie di indagini e poi di giudizi tutti conclusi con archiviazioni o assoluzioni, soprattutto per quanto riguarda la particolare categoria del pubblico ufficiale amministratore di enti locali.

In proposito vorrei dire al collega Grimaldi che è vero che vi sono state tantissime sentenze di assoluzione, molti procedimenti sono stati iniziati e tanti pubblici amministratori sono stati ingiustamente sottoposti a processo. Se la statistica riferisce che i procedimenti a carico di pubblici amministratori nel 95 per cento dei casi si sono conclusi con l'affermazione di non colpevolezza degli imputati, non vi è chi non veda come siano del tutto evidenti gli effetti devastanti prodotti da queste procedure a dir poco avventate: incriminazioni a pioggia, provvedimenti interdittivi e spesso restrittivi per lo più in danno di amministratori onesti, come appunto dimostrano le pronunzie assolutorie, colpiti da avventate quanto generiche accuse di cittadini se non addirittura di avversari politici, i quali hanno fatto ricorso alla denuncia generica per provocare comunque l'instaurazione di un procedimento penale ed ottenere così per via giudiziaria l'elimina-

zione politica del proprio antagonista. Questo è avvenuto nel nostro paese, e noi non possiamo far finta di non ricordarcelo.

È quanto mai necessario smentire la convinzione che nei confronti di ogni atto della pubblica amministrazione sia sempre possibile, da parte del cittadino, provocare l'intervento di un qualche procuratore della Repubblica. È oggi diffusa la sensazione che, di fronte alle vessazioni, vere o presunte, che si ritiene di subire dai rappresentanti della pubblica amministrazione, sia meglio ricorrere, anziché al giudice amministrativo, il quale opera purtroppo con procedure tanto lente quanto costose, al giudice penale, con la conseguenza che molto di frequente si è instaurato un circuito perverso in base al quale chi ritiene di essere destinatario di una presunta imparzialità del pubblico amministratore si rivolge al pubblico ministero il quale, sulla base di una denuncia, è costretto ad avviare l'azione penale e ad inviare l'avviso di garanzia con la pubblicità. Ciò provoca imitazioni, perché colui che ha fatto la denuncia sentirà che gli è stata resa giustizia, penserà che giustizia è stata fatta e questo provoca appunto le imitazioni che tutti noi purtroppo abbiamo conosciuto.

Credo allora che tale situazione determini un'altra conseguenza: gli amministratori onesti operano con l'assillo di essere incriminati e quindi preferiscono non adottare atti che hanno in sé anche solo il sospetto di illegittimità. Ciò vale soprattutto nelle piccole realtà, nelle quali tale situazione ha dato origine ad un penoso peregrinare dei sindaci intenzionati ad ottenere un preventivo assenso delle procure sui provvedimenti amministrativi da adottare, con la conseguenza che le persone più competenti sono diventate restie ad accettare responsabilità pubbliche. In definitiva, l'articolo 323, da norma posta a tutela della pubblica amministrazione, si è trasformato in disposizione diretta solo a colpire il pubblico amministratore, con tutte le conseguenze che ne sono derivate anche sul piano del buon andamento della pubblica ammini-

strazione. A tale proposito ha fatto bene il relatore a ricordare come la funzionalità dei pubblici uffici sia stata fortemente compromessa da una vera e propria sindrome della firma, con conseguente danno per tutta l'iniziativa economica e sociale nell'ambito della pubblica amministrazione, tanto che, allo stato attuale, i tempi dell'azione amministrativa hanno quasi lo stesso insopportabile ritmo di quelli della giustizia, tanto sono lunghi. Tutto ciò, quindi, determina una paralisi nell'amministrazione, con conseguente danno ai cittadini ed alla collettività nel suo complesso.

Che dire poi del notevole dispendio di energie umane e di costi per tutta l'attività giudiziaria conseguente alle contestazioni di tale reato, in quanto se è vero che in base alle statistiche vi sono soltanto il 5 per cento di condanne, è pur vero che a queste condanne, come alle ipotesi assolutorie, si arriva dopo una defatigante attività dibattimentale e ciò distoglie uomini e mezzi. Vi è stato, quindi, un notevole dispendio di energie. Dovremmo dire poi ai cittadini - sarebbe interessante saperlo - chi è che paga i soldi di tutto questo; in definitiva, li paga la collettività tutta: è la collettività che paga perfino le parcelle professionali dei legali dei pubblici amministratori che vengono assolti ed è giusto così.

Inoltre, ove si rifletta sul fatto che le attuali tendenze legislative sono nel senso di attribuire maggiori poteri e responsabilità ai pubblici amministratori, nel quadro del più incisivo controllo da parte dei cittadini (ai quali ora compete l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e, per certi aspetti, del presidente della regione), non si può non concludere che a tale situazione si deve porre rimedio il prima possibile.

È assolutamente necessario evitare l'intervento delle procure sugli aspetti di mera legittimità degli atti amministrativi, fermo restando che le più gravi violazioni contro la pubblica amministrazione devono essere sempre e duramente perseguite. Sarebbe anche necessario che il Parlamento operi una netta scelta di

campo a favore del mantenimento della sfera discrezionale dell'attività amministrativa, eliminando qualunque aspetto di indeterminatezza.

Il testo all'esame dell'Assemblea non recepisce appieno tale necessità, poiché occorre ricordare che ogni violazione di legge può indirettamente essere ricondotta alla violazione dell'articolo 97 della Costituzione e, quindi, permane il rischio che qualunque vizio amministrativo possa dare origine ad una denuncia penale. Sarebbe pertanto auspicabile una scelta decisa che, superando la genericità della fattispecie incriminatrice, escluda ogni sindacato del giudice penale sulle valutazioni tecniche e sull'opportunità, idoneità ed efficacia dei criteri adottati dall'amministrazione per il conseguimento dei fini pubblici.

Sarebbe anche auspicabile, a mio avviso, introdurre una causa di non punibilità là dove l'atto amministrativo produttivo di danno o di vantaggio venga rimosso con efficacia *ex tunc*. Più precisamente si tratterebbe di introdurre una disposizione secondo la quale il pubblico ufficiale non è punibile se l'atto amministrativo produttivo di danno o di vantaggio viene annullato d'ufficio o dal superiore gerarchico o da altra autorità competente, ovvero a seguito di ricorso straordinario giurisdizionale. La punibilità dovrebbe altresì essere esclusa se, trattandosi di atto di incaricato di pubblico servizio, esso viene comunque annullato. Personalmente avevo presentato alla Commissione giustizia diversi emendamenti, su molti dei quali vi era stato il parere favorevole del relatore. Alcuni di tali emendamenti sono stati da me riproposti.

Condivido molti dei punti di perplessità della norma individuati dall'onorevole Siniscalchi nella sua relazione ed auspico che in sede di Comitato dei nove vengano riproposti emendamenti volti a migliorare il testo, come d'altra parte era stato preannunciato dal relatore stesso, il quale nella seduta della Commissione del 13 marzo aveva condizionato il proprio pa-

tere favorevole sull'emendamento che ha portato all'attuale formulazione del testo a tale possibile riproposizione.

Giudico positivamente la diminuzione della pena disposta dal testo in esame, in quanto sarà così possibile evitare l'emissione di provvedimenti di custodia cautelare per una fattispecie che non li giustifica ed attraverso i quali alcune procure hanno inteso, pur contestando il reato di abuso d'ufficio, ricercare in realtà prove di corruzione o di concussione.

Ritengo molto importante l'articolo 2 del provvedimento, che introduce modifiche degli articoli 289 e 416 del codice di procedura penale. Il primo comma del citato articolo contiene - come giustamente ha osservato il relatore - una reale innovazione sul piano delle garanzie del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, indagati per reati contro la pubblica amministrazione e nei confronti dei quali vi sia richiesta di sospensione dall'esercizio dei poteri d'ufficio o del servizio. Infatti, il testo approvato dalla Commissione prevede che il pubblico ministero, prima di chiedere al giudice la sospensione, deve procedere all'interrogatorio dell'indagato e altrettanto deve fare il giudice prima di decidere.

Se verrà confermato quanto proposto, verrà istituita una opportuna nuova misura di garanzia e non sarà più possibile adottare con disinvolta superficialità, come spesso è avvenuto, provvedimenti di straordinaria gravità, che talvolta incidono anche oltre la sfera dell'indagato, sugli interessi di tutta la collettività (poiché coloro che rappresentano la pubblica amministrazione, che svolgono un ruolo pubblico, non rappresentano soltanto loro stessi), senza che l'indagato stesso possa quanto meno spiegare le proprie ragioni.

Al secondo comma dell'articolo 2 si afferma un altro giusto principio, in quanto si propone una modifica all'articolo 416 del codice di procedura penale sulla base della quale la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio dell'indagato.

In merito, condividendo su questo punto le osservazioni del collega Grimaldi,

sottolineo che tale importante modifica dell'ordinamento processuale non può essere riferita solamente ai responsabili di un reato contro la pubblica amministrazione: trattandosi di norma di garanzia generale deve essere estesa ad ogni fattispecie, pena una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione. A tal fine ho presentato emendamenti al testo, auspicando che vengano approvati, in quanto la necessità che l'indagato possa spiegare le proprie ragioni al pubblico ministero prima di essere sottoposto a giudizio costituisce una opportuna nuova misura di garanzia.

Inoltre, prevedere l'interrogatorio dell'indagato o, come è stato autorevolmente suggerito dal presidente della Commissione, onorevole Pisapia, quanto meno l'invito a presentarsi, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale, formulato da parte del pubblico ministero prima della richiesta di rinvio a giudizio e, per i processi di competenza del pretore, prima del decreto di citazione a giudizio, consentirà di evitare tanti inutili processi e quindi dispendio di energie e di costi, nonché inutili sofferenze per il cittadino che ingiustamente si trova a subire un processo. L'esperienza ci insegna che troppo spesso, soprattutto per quanto riguarda i processi di competenza del pretore, il decreto che dispone il giudizio viene emesso sulla base della semplice notizia di reato, senza alcuna attività di indagine che, se adeguatamente svolta, potrebbe consentire la definizione del procedimento senza la necessità del vaglio dibattimentale, che allunga in modo insopportabile i tempi della giustizia con le conseguenze a tutti note. So bene che questo significherebbe inserire un norma che ci riporterebbe indietro a qualche anno prima del varo del nuovo codice, però dobbiamo prendere atto - e questa è l'occasione - che sotto questo aspetto il nuovo codice non ha funzionato. Nei processi di pretura, infatti, come ho già detto, l'esperienza insegna che spesso sul semplice rapporto della polizia giudiziaria il pubblico ministero, perché oberato da un enorme carico di lavoro, rinvia al

giudizio; e poi, nel dibattimento, si procede ad una marea di proscioglimenti. Se noi introdurremo questa norma, l'indagato potrà spiegare le proprie ragioni. Si potrebbero così evitare molti processi con la richiesta di archiviazione o comunque con il ricorso ai cosiddetti riti abbreviati.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è opportuna, a mio avviso, una rapida approvazione del provvedimento, ma è anche auspicabile che vengano apportate modifiche, in modo da circoscrivere l'ambito della fattispecie delittuosa del reato e restituire tranquillità a tutti coloro - e per fortuna ce ne sono tanti - che in modo onesto e con competenza ricoprono responsabilità pubbliche (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BORROMETI.** Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'ampio dibattito sviluppatosi in Commissione sull'articolo 323 del codice penale si è concluso con la sostanziale riproposizione del nuovo testo della norma approvata dal Senato, solo perché questa era l'unica soluzione per superare l'atteggiamento imprevedibilmente ostruzionistico assunto dal gruppo di forza Italia nell'ultima fase dei lavori in Commissione. Si è trattato dunque di una soluzione in qualche modo necessitata e non certamente maturata per convinzione, e che va ora rivista in Assemblea, in modo da pervenire ad un testo della norma che eviti il riproporsi dei tanti problemi creati dalla vigente disciplina dell'abuso d'ufficio.

Tutti i colleghi intervenuti in Commissione hanno evidenziato quanto meno la necessità della riscrittura dell'articolo 323 del codice penale, se non addirittura della sua abrogazione, con ciò sottolineando il sostanziale fallimento della riforma approvata appena poco anni fa con la legge n. 86 del 1990. L'assenza di tassatività della norma ne ha consentito una lettura così estesa che ha finito con il trasformare

l'articolo 323 nello strumento attraverso il quale il giudice penale ha sconfinato nel controllo di attività riservate alla discrezionalità degli amministratori, con il risultato di condizionare a volte in maniera pesante e grave il normale andamento della vita amministrativa di tanti enti. Tutto ciò è potuto accadere perché l'attuale reato di abuso d'ufficio non fa capire che cosa è lecito e che cosa è proibito, rimettendo alla scelta — e spesso, vorrei dire, all'arbitrio — del magistrato il suo contenuto e quindi ponendo in grave pericolo il diritto di libertà dei cittadini.

Ciò è tanto più grave in un contesto di perdurante protagonismo giudiziario e di tendenziale sopravvalutazione dell'attività svolta dalle procure quale quello che ancora oggi stiamo vivendo. Da più parti, però, anche dalle più alte cariche dello Stato, è stata sottolineata la necessità di un intervento urgente del Parlamento; né — come si diceva — appaiono tranquillizzanti i dati, forniti dall'ANCI e più volte ricordati nel corso del dibattito in Commissione, circa il fatto che addirittura il 95 per cento dei processi per abuso si concludono con l'assoluzione degli imputati. Tali cifre, infatti, a ben vedere, stanno solo a dimostrare la pericolosità del fatto che con l'attuale norma è possibile, legittimamente, dare corso ad un numero elevatissimo di procedimenti penali per fatti in realtà non costituenti reato. Il risultato di tale soluzione è l'allontanamento dalle cariche elettive di tante persone oneste, che ovviamente temono di imbattersi senza colpa nei rigori del codice penale e, spesso, la paralisi dell'attività amministrativa per la paura dei dipendenti pubblici di assumersi qualsiasi responsabilità. Non solo; ormai nella prassi costante il cittadino comunque deluso o che si ritenga danneggiato dall'attività della pubblica amministrazione non si rivolge neppure al giudice amministrativo, ma passa direttamente alla giustizia penale, ritenendo in qualche modo più persuasivo l'intervento del pubblico ministero, con la conseguenza che il controllo sul buon andamento della pubblica amministrazione, più che essere affidato ai

normali interventi di natura amministrativa è ormai di fatto appannaggio pressoché esclusivo del giudice penale, caricato così di un compito improprio che ha finito con il provocare tanti guasti. Ha infatti determinato — e tuttora determina — un condizionamento dell'attività amministrativa e, in definitiva, una lesione del buon andamento della pubblica amministrazione garantito dall'articolo 97 della Costituzione. È dannoso anche per il pubblico ministero perché proprio per tale ragione sullo stesso si addensano le minacce, ancorché irragionevoli, di un controllo politico. Né, come si diceva, ha rilievo la circostanza che quasi sempre si pervenga ad una sentenza di assoluzione dopo la quale all'imputato resta il danno oltre che la beffa, poiché il problema è costituito dall'irreparabile pregiudizio che comporta la pubblicità inevitabilmente connessa all'avvio dell'azione penale. Talché gli amministratori, nel timore di incappare anche soltanto nelle indagini preliminari, preferiscono non rischiare e tutta la società subisce un pregiudizio gravissimo da tale stato di cose, in termini di costi sociali ed economici e di credibilità delle istituzioni nel loro complesso.

Tutto ciò è dovuto essenzialmente alla mancata indicazione, nell'attuale formulazione della norma, di un fatto criminoso preciso e la mancanza della tassatività viola uno del principio cardine di legalità, che si esprime attraverso l'inequivoca definizione delle fattispecie penali. L'abuso, infatti, è attualmente previsto nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio faccia un uso della sua funzione per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o per recare ad altri un danno ingiusto, senza che sia necessario il danno effettivamente arrecato alla pubblica amministrazione o al privato. Cosicché qualsiasi atto amministrativo, anche il più neutro, può essere sottoposto al vaglio del pubblico ministero, perché può rivelarsi illecito alla luce delle intenzioni dell'agente pubblico amministratore.

La norma deve pertanto essere riformulata, a parer mio, certamente in modo che non vi sia un vuoto di tutela su

comportamenti avvertiti dalla pubblica opinione come lesivi di interessi rilevanti - ed è per questo che non concordo sulla proposta di abrogazione *tout court* del reato previsto dall'articolo 323 -, ma anche e direi per certi versi soprattutto, in maniera da evitare tutti i problemi creati dal testo attuale. Non credo che tale risultato si ottenga con la norma approvata dal Senato e indi esitata in Commissione giustizia solo per le ragioni anzidette, cioè per uscire dalla condizione di stallo che si era venuta a determinare. Tale norma va ora pertanto riformulata, per evitare la riproposizione dei problemi di prima. A tal fine, preannuncio la presentazione di emendamenti volti a riscrivere il testo, in modo da renderlo più rispondente alle esigenze che hanno determinato il nuovo intervento legislativo.

Uno dei rilievi più frequenti mossi, non a torto, al testo in esame si riferisce al fatto che, essendo il reato perseguibile in quanto realizzi un evento di danno, con facilità potrà esserne contestato il tentativo, che indubbiamente amplierebbe a dismisura gli ambiti di applicabilità della norma. Per evitare ciò, credo che vada esclusa la punibilità nel caso in cui comunque l'atto non giunga a produrre effetti.

Ritengo che vada ridotta la portata della norma, nel senso che la stessa non possa applicarsi - in qualche modo lo proponeva poc'anzi anche il collega Casetti - a chi si sia limitato al recepimento delle indicazioni del responsabile del procedimento. Nel caso in cui il pubblico ufficiale si limiti a far proprie le conclusioni istruttorie, rispetto alle quali non è agevole dissentire, anche perché spesso non se ne hanno gli strumenti tecnici, credo che non sia giusto muovergli addebiti. La legge n. 241 del 1990 prevede la distinzione tra il momento tecnico-gestionale e il momento politico e però non credo sia giusto che quest'ultimo, cioè il momento politico, paghi per la parte gestionale a cui in ipotesi andrebbero mossi gli addebiti.

Un altro elemento importante di definizione della portata normativa è costi-

tuito dal riferimento al danno patrimoniale della pubblica amministrazione perché collega il reato non ad un elemento di difficile afferrabilità consistente nell'intenzione, al quale si deve ricorrere nell'attuale formulazione della norma, ma ad un fatto certo, consistente nel danno patrimoniale e quindi nella concreta lesività del comportamento del pubblico ufficiale.

Va poi esclusa la responsabilità dei componenti degli organi collegiali, a meno che la loro condotta non sia inequivocabilmente finalizzata alla determinazione dell'ingiusto vantaggio-danno. Accade sovente che i componenti degli organi collegiali non abbiano la materiale possibilità di rendersi conto e valutare appieno gli effetti degli atti che formalmente concorrono ad approvare, come accade sovente nelle riunioni delle giunte di governo cittadino, provinciale o regionale.

Di conseguenza non appare conforme a giustizia caricare su costoro la responsabilità di atti rispetto ai quali non si può affermare che vi fosse la volontà di contribuire alla determinazione del vantaggio ingiusto del danno, dei quali conseguentemente deve rispondere solo il proponente o coloro la cui condotta si possa affermare fosse inequivocabilmente volta al raggiungimento di quel risultato.

Infine il rilievo dato dalla norma all'obbligo di astensione non è assolutamente condivisibile perché può portare ad eccessi persecutori, peraltro già sperimentati: penso alla approvazione dei provvedimenti di efficacia, cosiddetta generale, come i piani regolatori. Il che tanto più credo debba affermarsi alla luce dell'ultimissima giurisprudenza del Supremo collegio in materia di abuso d'ufficio, per la quale la violazione dell'obbligo di astensione di per sé non integra il reato, a meno che l'atto non sia espressione dello sviamento di potere dalla causa tipica.

Certo, una riforma veramente soddisfacente non può non riferirsi alla modifica complessiva dei reati contro la pubblica amministrazione e, in ultima analisi, della stessa pubblica amministrazione, con un ruolo credo più pregnante del giudice

amministrativo. Ritengo però di poter concludere affermando che con i superiori correttivi il testo al nostro esame possa considerarsi sufficientemente accettabile e quindi essere approvato senza che si ripeta ciò che avvenne con la precedente riforma del 1990, la quale, invece di risolvere i problemi, sostanzialmente li aggravò.

Per queste considerazioni credo vada modificata l'attuale norma sull'abuso di ufficio, che nel testo attuale non possiamo più accettare.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Gambato. Ne ha facoltà.

**FRANCA GAMBATO.** Signor Presidente, nella riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione attuata con la legge n. 86 del 1990, il delitto di abuso di ufficio sostituì diversi delitti: l'abuso di ufficio nei casi non previsti specificamente dalla legge, il peculato, la malversazione per distrazione, l'interesse privato in atti di ufficio.

L'obiettivo perseguito dal legislatore fu quello di ovviare alle incertezze interpretative suscitate dalle fattispecie abrogate e quindi, nel limite del possibile, circoscrivere, attraverso una più definita tipizzazione legislativa, gli sconfinamenti del potere giudiziario sul terreno del controllo giurisdizionale nei settori riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Le nuove modalità di tipizzazione del reato non sono però state in grado di evitare interamente i rischi di una interpretazione elastica dell'incriminazione. La nuova fattispecie ha infatti riprodotto tratti caratteristici del vecchio «abuso innominato», un reato che, come l'interesse privato in atti di ufficio, è stato accusato di prestarsi ad applicazioni non sufficientemente garantite sul terreno della tassatività.

In sostanza, a sei anni dalla riforma, l'intento che essa si proponeva sembra sia stato tradito nei fatti, portando in più di un caso ad una sovraesposizione della magistratura inquirente indotta, per asso-

luta carenza della tassatività della fattispecie, a contestare il reato in presenza di meri abusi amministrativi.

Pertanto anche i deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania riconoscono la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 323 del codice penale: in primo luogo per evitare l'uso strumentale di questa norma da parte della magistratura, che spesso si è trasformata in una vera e propria invasione nell'attività amministrativa, che talora è stata bloccata, posto che poi nel 95 per cento dei casi i procedimenti penali si sono conclusi con l'assoluzione; in secondo luogo per la necessità di superare dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo stesso in rapporto sia all'articolo 25, secondo comma, sia all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

Ricordiamo che la stessa Corte costituzionale pochi mesi fa è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo proprio per la sua insufficiente tassatività e determinatezza.

Vi è dunque necessità di certezza della norma, senza naturalmente giungere alla sua cancellazione. Sono state presentate numerose proposte che ne avrebbero previsto l'abrogazione, ma io condivido l'indicazione della Commissione di non tenerne conto e di arrivare, invece, ad una nuova formulazione dell'articolo 323, il quale deve continuare ad essere una norma di chiusura in materia di reati contro la pubblica amministrazione che consenta di perseguire comportamenti oggettivamente illeciti e percepiti come tali anche dalla coscienza sociale. Essi altrimenti resterebbero impuniti, dal momento che non troverebbero una sanzione diversa nell'ordinamento.

Tra l'altro, non credo vada dimenticato che una legge recente ha ridotto sostanzialmente il sindacato della Corte dei conti dall'area del controllo sulla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il testo licenziato dalla II Commissione, la mia perplessità più grande riguarda la riduzione della previsione della pena rispetto a quella ora

vigente. Ritengo che, se si è deciso di qualificare questo reato come patrimoniale, sia eccessiva la riduzione proposta da sei mesi a tre anni. Io avrei optato — e in questo senso ho presentato un emendamento — per il mantenimento della pena prevista nella norma attuale e quindi da due anni a cinque anni.

Tra l'altro, questa riduzione rende inapplicabile la custodia cautelare ed è incompatibile con le intercettazioni telefoniche. Consentirà peraltro l'attuazione di formule come quella del patteggiamento e della sospensione condizionale. Dunque la maggior parte dei colpevoli non sarà mai sottoposta a misure di detenzione. Peraltro la pena prevista è identica a quella comminata dall'articolo 318 del codice penale per la corruzione relativa ad un atto conforme ai doveri d'ufficio, figura di reato nella quale non è però ravvisabile alcuna forma di abuso.

Si è già parlato del problema della prescrizione di cinque anni. Sarà dunque logico aspettarsi una notevole riduzione della pena anche per i reati che si sono già verificati. Se la pena sarà operante anche per il passato oltre che per il presente e per il futuro, come accade nel diritto penale nel caso in cui la nuova legge sia più favorevole al reo di quella precedente, questo problema si porrà seriamente.

Per quanto riguarda poi la previsione della violazione di norme sulla competenza o di altre norme di legge o regolamenti, credo sarebbe stato importante non trascurare anche altre fonti normative, quali ad esempio gli statuti comunali. Se si è scelta la strada di evitare sindacati nell'ambito della discrezionalità amministrativa, posso capire l'indirizzo seguito dalla Commissione, tuttavia vi è il rischio di delimitare la condotta di abuso alla sola violazione di norme, seppur di vario tipo, che consente l'impunità di certi comportamenti, magari formalmente legittimi, ma che hanno un carattere profitatorio o prevaricatorio.

Valuto positivamente che il reato sia definito come reato di evento, che sia stabilita la necessità che vi sia un danno

e un vantaggio, però ribadisco ancora le mie forti perplessità su questo testo per quanto attiene alla pena, come ho già detto, mentre sono pienamente favorevole a quanto previsto dall'articolo 2. Le norme di garanzia prevedono l'interrogatorio dell'indagato nel corso delle indagini preliminari e questa mi pare una garanzia fondamentale.

Mi riservo di esprimere un giudizio finale sull'articolo predisposto dalla Commissione dopo l'esame degli emendamenti. Dichiarerò dunque in un momento successivo se il mio gruppo si asterrà o voterà a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio giudizio sul lavoro svolto dalla Commissione è positivo. Giudico favorevolmente la scelta di proporre il testo approvato dal Senato non certo perché vi fosse una condivisione unanime o totale dello stesso, e ciò vale anche per il sottoscritto, ma perché era necessario dare un segnale in Commissione, a fronte di intendimenti ostruzionistici dalle finalità poco chiare, manifestando la volontà politica di portare finalmente in aula un provvedimento che da più parti era stato sollecitato come uno dei primi tasselli della riforma del codice penale, soprattutto per quanto attiene alla valutazione dell'intervento della magistratura nel campo dell'attività amministrativa.

Noi verdi nell'esame della modifica dell'articolo 323 e degli emendamenti che noi e le altre forze politiche abbiamo presentato seguiremo due principi essenziali: in primo luogo, rispetto alla necessità di riformare i reati previsti dal nostro codice penale che incidono sull'attività della pubblica amministrazione, vogliamo che non venga mai abbassata la guardia per quanto attiene alla validità dei controlli di legalità che gli altri soggetti, esterni alla pubblica amministrazione, svolgono. Questo principio di legalità e di efficacia dei controlli deve però essere

ricondotto nell'ambito del rispetto dei diversi poteri che la Costituzione determina. In tal senso l'articolo 323 rappresenta l'emblema — non certo per volontà della magistratura, ma per una cattiva legge fatta dal Parlamento quando riformò alcuni reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale —, il punto limite di un confine più volte valicato, che ha messo in crisi il funzionamento della pubblica amministrazione stessa e la discrezionalità amministrativa di coloro che quel compito sono chiamati a svolgere; nel contempo si è messa in crisi anche l'efficacia dell'azione penale, che più volte si è intersecata con campi amministrativi di cui non ha e non deve avere la competenza perché quel tipo di intervento appartiene appunto ad un valore, tutelato anche dalla nostra Costituzione, come la discrezionalità di intervento della pubblica amministrazione.

Non è un caso che, nel corso degli anni più difficili della storia del nostro paese, gli anni di Tangentopoli, spesso il reato di abuso di ufficio sia stato utilizzato impropriamente ed in maniera non corretta come « reato civetta » — così lo abbiamo definito e così è stato definito anche nel dibattito in Commissione giustizia — quando non vi era la capacità da parte del titolare dell'azione penale di trovare a carico di un imputato reati più gravi e che ben altra attenzione ricevono nel nostro ordinamento, quali la corruzione e la concussione.

Questa valutazione porta ad affermare che la strada più corretta che la Commissione giustizia della Camera forse avrebbe dovuto seguire, insieme alla Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, sarebbe stata quella di un intervento globale di risistemazione dell'intero capitolo dei reati contro la pubblica amministrazione.

In quella sede avrebbe trovato più forza anche la tesi, avanzata da importanti ed alte autorità del nostro Stato, di abrogazione dell'articolo 323 del codice penale perché, nell'ambito di un contesto più complesso di revisione delle norme

penali di tutela della pubblica amministrazione, si sarebbero potute trovare altre sedi ed altre norme per tutelare in maniera concreta e precisa l'interesse legittimo di una pubblica amministrazione che deve essere imparziale e contemporaneamente anche efficace.

Fino a questo momento non è stato possibile seguire questa strada e, dunque, bene si è fatto ad intervenire sull'articolo 323 e a sottoporne la modifica nel testo predisposto dalla Commissione che, come osservava molto opportunamente lo stesso relatore, necessita di alcuni interventi emendativi su cui si pronuncerà quanto prima la Commissione. Mi riferisco ai suggerimenti emersi nel corso della discussione in Commissione e ripresi in questa sede.

A questo punto vorrei sollecitare due temi che meritano, a mio giudizio, un'attenta valutazione. Mi riferisco prima di tutto al danno patrimoniale giusto ed ingiusto. Sono convinto che l'abuso di ufficio, così come viene qualificato nella nuova stesura dell'articolo 323, non possa non comprendere i danni anche quando questi non hanno rilevanza patrimoniale. L'esempio più chiaro è quello di un pubblico ufficiale agente di polizia giudiziaria che compie un abuso violando norme di legge nei confronti del cittadino e che, non avendo arrecato danno patrimoniale al cittadino stesso, sarebbe escluso dall'applicazione di questa norma. Ritengo che sul concetto di valore patrimoniale del danno si debba svolgere una riflessione approfondita, perché non può essere solo il valore economico l'elemento che determina e qualifica un danno ingiusto quando è in violazione di norme di leggi o regolamenti, come previsto nell'articolo 323.

Condivido invece la parte dell'articolo 2 del progetto di legge in cui si fa obbligo, prima di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, di interrogare la persona indagata. Non vale, a mio parere, la motivazione portata da altri colleghi per cui tale obbligo o vale per tutti i reati e tutti gli indagati o non vale per questo caso specifico. Fermo

restando che sono favorevole ad inserire nel codice di procedura penale l'obbligatorietà dell'interrogatorio per tutti coloro i quali sono indagati prima di una richiesta di rinvio a giudizio, certamente l'articolo 323 presenta una peculiarità, proprio perché interviene sulla valutazione di un atto amministrativo e deve avere come *conditio sine qua non*, per un esame corretto anche da parte del pubblico ministero degli elementi di valutazione per un eventuale rinvio a giudizio, l'interrogatorio dell'imputato. È la tipologia stessa del reato che lo rende più forte e più pregnante rispetto ad altri reati ed è per questo che giudico quanto mai opportuno l'articolo 2, fermo restando che l'approvazione dell'articolo 2 del progetto di legge apre la strada ad una riflessione per inserire una norma più generale che obblighi i pubblici ministeri ad interrogare i propri imputati. È ora di farla finita con lo scandalo di persone rinviate a giudizio senza neanche avere avuto, come spesso accade, notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati, se ciò avviene nell'arco dei sei mesi successivi all'iscrizione nel registro degli indagati.

Come deputati verdi esprimiamo quindi un giudizio positivo sulla legge in esame. Valuteremo con attenzione gli emendamenti presentati, alcuni dei quali recano le nostre firme. Il sottoscritto, a titolo personale, ha firmato — in maniera provocatoria — l'emendamento del collega Maggi del gruppo dei popolari, favorevole all'abrogazione dell'intero articolo 323 del codice penale, non perché crede che questa sia comunque la risposta da dare in quest'aula al problema, ma perché intende segnalare, anche attraverso quell'emendamento, la necessità di una riforma completa dei reati contro la pubblica amministrazione. E nell'ambito di tale riforma, l'articolo 323 rappresenta certamente un articolo improprio che, anche nel testo approvato dal Senato, rischia di aprire problemi interpretativi che poi magari ci costringeranno tra qualche anno a reintervenire nuovamente

per dar certezza alla pubblica amministrazione e all'iniziativa penale della magistratura.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Mantovano, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervenendo nei lavori della Commissione giustizia a sostegno della sua proposta abrogativa dell'articolo 323 del codice penale, l'onorevole Diego Novelli ricordava che la norma sull'abuso d'ufficio per molti decenni — a far tempo dalla sua iniziale vigenza — non ha preoccupato nessuno; e questo perché di essa è stato fatto per molti anni scarsissimo uso. Vi furono poi tre pretori terribili (qualcuno li definì « pretori d'assalto ») i quali, sul finire degli anni sessanta, applicarono questa norma nella formulazione allora vigente in relazione a vicende che ebbero rilievo nazionale, giacché coinvolgenti personalità politiche ed amministratori collocati ai vertici della vita pubblica del paese. Quello fu l'inizio di un sempre più diffuso, ancorché disomogeneo ed insufficiente, interessamento dei giudici verso il mondo della politica e dell'economia pubblica. Il controllo di legalità sui comportamenti di pubblici amministratori, i quali fino ad allora ne erano stati pressoché esenti, data da allora. E da allora data quell'inversione di tendenza dell'azione giudiziaria svolta dalla magistratura, la quale scoprì che l'ordinamento penale italiano contemplava altresì i reati contro la pubblica amministrazione che fino ad allora, salvo rarissime eccezioni, avevano ricevuto la sola attenzione degli studenti universitari e dei docenti.

Quella norma lontana, quindi, è innegabile che abbia avuto una funzione storica nel disvelamento della rete di malaffare che per anni è stata intessuta fino ad avviluppare settori sempre più larghi dell'economia, dell'amministrazione e della politica del nostro paese, con le conse-

guenze che tutti noi stiamo vivendo in questi anni di travagliata storia patria.

Molti di noi dovrebbero essere grati a quel vetusto abuso, inserito come norma residuale, e quindi di scarsa importanza, nel codice penale del ministro Rocco; assai probabilmente, in sua assenza, essi non sarebbero qui a concorrere all'opera esaltante di rinnovare la democrazia italiana e rendere migliore questo nostro paese. Ma quella norma, che pure aveva vissuto per anni nell'oblio, dopo la scoperta dei pretori genovesi conobbe una utilizzazione massiccia e spesso il suo utilizzo comportò distorsioni nel sistema della tutela giurisdizionale e nel controllo di legalità ad essa connessa.

La norma era stata costruita con requisiti oggettivi assolutamente indeterminati. Di guisa che ogni comportamento del pubblico ufficiale, da quello più insignificante e trascurabile a quello più importante e significativo, poteva legittimamente fare ingresso in un'indagine penale. E questo accadeva nel concreto, con la conseguenza che il controllo giurisdizionale trasmodò spesso in controllo sulla discrezionalità della pubblica amministrazione, con una invasione di campo che non costituiva cosa buona e giusta.

Il legislatore, or non è molto, è intervenuto rimodellando la norma ma ciò alla prova dei fatti pare non abbia dato i risultati sperati. Studiosi, operatori ed amministratori sostengono infatti che il nuovo abuso, delineato dal legislatore nel 1990, continua ad essere determinato in termini vaghi e indefiniti, tanto da confliggere con i principi costituzionali di determinatezza delle fattispecie penali in quanto — per dirla con la commissione Morbidelli — caratterizzati da assenza di tassatività, cioè di criteri che delimitino in maniera netta il confine tra ciò che è penalmente lecito e ciò che non lo è; in altri termini, ciò che il legislatore del 1990 intendeva impedire, cioè lo sconfinamento della giurisdizione penale nel merito delle decisioni amministrative, non risulta conseguito. Ed invero non può non convenirsi con tale conclusione laddove si consideri la scarsissima incidenza percentuale delle

condanne registratesi in applicazione dell'articolo 323 novellato rispetto ai procedimenti penali iniziati, giacché dietro questo dato statistico si disvela, preoccupante, la realtà di centinaia e centinaia di denunce, per le quali obbligatoriamente occorre indagare, iscrivere, avvisare con il *clamor fori* connesso a tutto ciò che sia azione giudiziaria ed attività pubblica.

Ciò non di meno da parte di nessuno che voglia uscire dalla provocazione ed intenda, nel contempo, con onestà di intenti, affrontare la spinosa questione, può ragionevolmente negarsi la necessità di un precetto penale che sanzioni penalmente l'arbitrio, la vessazione, la prevaricazione di chi agisce come pubblico amministratore intenzionalmente perseguendo l'arbitrio, la vessazione e la prevaricazione, giacché quel pubblico amministratore, violando l'articolo 97 della Costituzione che riconosce come principio costituzionale il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, infrange un altro principio costituzionale, uno dei principi fondamentali della nostra suprema Carta e della nostra stessa concezione dei rapporti sociali e della democrazia: il principio di uguaglianza fra tutti i cittadini.

Ma v'è di più. Non possiamo dimenticare che il legislatore, con la novella del 1990, eseguì una complessa operazione normativa, trasformando l'abuso da previsione penale residuale a precetto penale di rilevanza sistematica notevole nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, se è vero, come è vero, che la legge 26 aprile 1990, n. 86, la quale, appunto, ha modellato il nuovo abuso d'ufficio, oltre ad assorbire il vecchio abuso ha recepito in sé anche l'ipotesi dell'interesse privato (vecchio articolo 324), il peculato per distrazione, la malversazione per distrazione ed anche, per cospicua parte della dottrina, che ha ragionato sulla clausola iniziale della norma che è clausola di consunzione e non di sussidiarietà (« se il fatto non costituisce un più grave reato »), buona parte delle omissioni di atti di ufficio.

Il nuovo abuso sul quale stiamo lavorando non presidia pertanto esclusivamente i principi costituzionali dell'imparzialità della pubblica amministrazione e dell'uguaglianza fra tutti i cittadini, ma tutela altresì il patrimonio e le risorse finanziarie ed economiche pubbliche, posto che manca nel nostro ordinamento penale una qualsiasi fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale di chi amministra beni pubblici ovvero denaro pubblico, distraendoli dalle finalità alle quali sono destinati e destinandoli a favore proprio o di terzi, così procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale!

In conclusione, la norma sull'abuso costituisce un cardine del sistema relativo al controllo di legalità ed abolirlo, ovvero, indebolirlo, significa privare l'ordinamento dell'unico, efficace strumento di controllo penale sulla condotta degli amministratori pubblici, aprendo così un'autostrada verso il dilagare del malaffare e della corruzione.

Nel contempo non possiamo negare che i problemi pratici ed interpretativi creati dalla norma oggi vigente siano reali e preoccupanti e che ciò renda giusto ed opportuno un intervento riformatore, il quale vada verso una accentuazione della tassatività della previsione delittuosa, precisando, senza incertezza, che ad essere colpiti devono essere soltanto i comportamenti realizzati in mala fede ed escludendo ogni ingerenza del sindacato penale nella discrezionalità amministrativa. L'operazione non è semplice ed in qualche misura ricorda l'impresa di chi voglia far quadrare il cerchio, ma va urgentemente tentata.

Il testo licenziato dal Senato è stato un buon punto di partenza, ma non può ritenersi del tutto soddisfacente, giacché il tentativo lodevole che è stato fatto per specificare la condotta delittuosa e l'evento delittuoso è andato - probabilmente - oltre la volontà dei proponenti, con il risultato che l'abuso del quale abbiamo discusso in Commissione rischia di restringere, fino a soffocarlo, un efficace, ancorché equo, intervento di con-

trollo sul malaffare. Punto di partenza quindi, non punto di arrivo, e ciò che non è stato possibile emendare in Commissione per ragioni estranee al dibattito sulle norme al nostro esame, dobbiamo impegnarci a fare in quest'aula con pochi, ma precisi e significativi interventi migliorativi.

La condotta deve essere precisata, certo, ma non deve escludersi l'intervento penale, ove è giusto e necessario che venga previsto; il vantaggio ed il danno ingiusti vanno, a mio avviso, svincolati dall'elemento della patrimonialità (perché escludere dalla rilevanza penale l'arbitrarietà e la vessatorietà delle condotte pubbliche solo perché il vantaggio ed il danno per sé o per i terzi sono non patrimoniali?); la mala fede dell'operatore pubblico deve costituire l'elemento discriminante tra il sindacato penale e quello amministrativo.

Occorre riconoscere che il lavoro del relatore si è sviluppato, con tenacia ed intelligenza, in questa direzione e se all'esito del lungo confronto in Commissione siamo tornati al punto di partenza, e cioè al testo trasmessoci dal Senato, ciò è dovuto a strategie politiche di gruppo poco comprensibili all'esterno e, per la verità, poco comprensibili anche tra queste mura.

Riprendiamo, per nulla scoraggiati, il nostro impegno fortemente propositivo, pur nella consapevolezza che intervenire sulla disciplina dell'abuso di ufficio, in assenza di una riforma globale dei reati contro la pubblica amministrazione, produrrà conclusioni asistematiche ed illogiche rispetto a tale categoria di illeciti penali e nella convinzione che il controllo di legalità sull'azione dei pubblici amministratori, il momento repressivo sul quale stiamo ragionando, ben altra luce avrebbe, ben altro significato assumerebbe, se il nostro paese potesse contare su una reale ed efficace normativa amministrativa di controllo sulle azioni pubbliche e di prevenzione per il corretto funzionamento della sua pubblica amministrazione.

Ci conforta la consapevolezza che anche in questo senso, ancorché di recente e con colpevole ritardo, le forze parla-

mentari hanno lavorato, tant'è che possiamo in tutta tranquillità affermare che l'impegno vero del Parlamento contro l'abuso di ufficio non è tanto quello che stiamo registrando nel corso di questo nostro dibattito, ma quello profuso nella Commissione Meloni e nel dibattito che da pochi giorni abbiamo iniziato in quest'aula in relazione alla proposta di legge sulle misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, che comprende l'istituzione di un garante delle legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione, norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa, la disciplina dell'attività di *lobby*, nonché le norme per la pubblicità e la trasparenza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Mi auguro fortemente che questo impegno prosegua con rinnovato vigore perché la nostra pubblica amministrazione, finalmente e nella sua interezza restituita a forme di gestione corrette, trasparenti ed efficienti, corrisponda ad una società moderna che intende progredire e crescere e perché diventi stabilmente strumento amico al servizio dei cittadini.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

**PIETRO CAROTTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esordire con una riflessione, che per la verità avrei preferito non fare, ma che si rende necessaria a seguito del tenore e del contenuto di alcuni interventi. Mi sembra infatti indispensabile respingere alcune dietrologie del tutto arbitrarie che vorrebbero vedere in coloro che sostengono certe ipotesi abrogative o comunque certe soluzioni legislative persone poco attente - per non usare una terminologia più esplicita - rispetto al fenomeno della corruzione: che è un dato avverso il quale la risposta normativa deve essere studiata secondo livelli di civiltà giuridica e non di emotività o di simboli di carattere politico.

Nell'aprile del 1990 abbiamo assistito ad un ritocco complessivo della materia

relativa ai reati dei pubblici amministratori contro la pubblica amministrazione, ma dopo sette anni ci troviamo nella necessità ineludibile di riparare a lacerazioni sociali e giudiziarie, per non parlare del disimpegno politico degli amministratori, che hanno visto utilizzare in modo disinvolto una norma che si prestava ad essere manipolata proprio per l'incertezza dei suoi confini e per la mancata tipizzazione della condotta descritta.

Credo sia opportuno ricordare che nel 1996 ben 13 ordinanze della magistratura hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale perché hanno legittimamente dubitato che vi fossero i parametri indispensabili per riconoscere, all'interno di una fattispecie, il perimetro della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico che consentisse ai pubblici amministratori di prevedere cosa fosse lecito e cosa non lecito. Per chiarire in modo sintetico il mio pensiero, credo si possa dire che negli ultimi sette anni si è abusato dell'abuso d'ufficio, tanto da rendere non più rinviabile un intervento sostanziale.

Alcune prese di posizioni parlamentari ed altre di tipo « massmediologico » hanno il difetto fondamentale di continuare a credere che vi sia una specie di potere fideistico e taumaturgico dell'intervento penale, senza tenere in debito conto che, anche a valle delle riforme relative alle pubbliche amministrazioni, si è creata una strategia decisionale per la quale il pubblico amministratore, trovandosi nella necessità di scegliere ed essendo orientato rispetto ad una gamma di valori in gioco, non può che dare preminenza ad alcuni rispetto ad altri. Avrei perplessità nel lasciare addirittura alla magistratura, in tema residuale, la verifica sull'opportunità o meno di una scelta.

Dico questo perché ben conosco, e rappresento, una casistica abbastanza nutrita, che non è risarcita dall'osservazione, che secondo me invece aggrava il grado di diagnosi del problema, in base alla quale soltanto un numero percentuale da prefisso telefonico è arrivato a condanna rispetto ai procedimenti ed alle indagini giudiziarie intervenuti in relazione al sem-

plice abuso in atti d'ufficio. Ciò dovrebbe essere un campanello d'allarme che aumenta il desiderio e la necessità di ripristinare danni che per lo più sono irreparabili. Noi ben sappiamo, infatti, che nel momento in cui si apre un procedimento penale o addirittura nel momento in cui si avvia un'indagine preliminare si provoca un effetto devastante nei confronti del soggetto che purtroppo è oggetto delle indagini, con una difficoltà riparatoria assolutamente evidente, che non è certo consolatoria sotto il profilo della mancata condanna in un primo o negli ulteriori gradi di giudizio. Il problema, dunque, non è tanto quello di intervenire per evitare una condanna, ma per evitare l'inizio di un'indagine preliminare che porti alla mancata riconoscibilità da parte del cittadino di quale sia la condotta pienamente tollerata e quale non lo sia.

Sono un autore non pentito di una proposta abrogativa dell'articolo 323, non certo perché ho il problema, per così dire, di contrabbandare tesi diverse da quelle che esplicito; è mia abitudine, come lo è per la totalità dei membri del Parlamento, esporre chiaramente la mia opinione. Ritengo che a valle di quasi duemila anni di storia del diritto non vi sia spazio né patria giuridica per una norma che ha dato prova di sé nei termini a tutti noti. Mi rendo conto che questa posizione è personale e quindi non coinvolgo nessun altro; la soluzione politica e normativa dovrà essere diversa. Occorrerà comunque giungere a coprire interstizi e spazi che ancora meritano un intervento, proprio a tutela di quel bene primario che viene disinvoltamente dimenticato a seconda che si parli di depenalizzazione o di abuso in atti d'ufficio, modificando un po' il proprio orientamento, quasi ponendo nel dimenticatoio quello che è il patrimonio al quale facciamo riferimento e che probabilmente farà rivoltare nelle tombe i padri del diritto.

Aggiungo per doverosa chiarezza che quanti attribuiscono all'abuso in atti d'ufficio una grossa incidenza, un momento culturale e giudiziario di impatto notevole nei riguardi dello smantellamento di Tan-

gentopoli, farebbero bene a guardare i dati statistici disaggregati, perché la maggior parte delle condanne sono pervenute in relazione a reati diversi, che non sono preclusi all'indagine attenta delle procure della Repubblica dispiegate geograficamente sul territorio nazionale. Anzi, se difetto vi è stato, segnalato dalla stessa magistratura e da parte anche della Suprema Corte con alcune pronunzie, si è trattato di una specie di appiattimento in pigrizia rispetto ad una contestazione che era piuttosto semplice. Non si è andati a cercare quello che in realtà non si riusciva a provare, incardinando procedimenti sulla scorta di orizzonti dischiusi dalla pubblica accusa, per di più senza nemmeno il correttivo, del quale parlerò tra qualche momento, relativo alla possibilità di fare almeno dire la sua a colui il quale era il soggetto passivo dell'indagine da parte della procura della Repubblica.

I meriti andrebbero dunque disegnati con un minimo di memoria storica; vi sono statistiche attendibili che dicono che vi è stato un sonno perenne su tale reato per moltissimi anni, poi vi è stato un improvviso risveglio. Tuttavia, come nell'omonimo film, si è riprecipitati in una situazione di atarassia ipnotica, per cui obiettivamente parlare ancora della possibilità di utilizzare come grimaldello una norma che si caratterizza per la sua imprecisione, significa relegare l'intervento penale nell'ambito del puro e semplice arbitrio.

Non sono d'accordo sul testo, l'ho detto esplicitamente. Sono disponibile a migliorarlo e quindi raccolgo certamente lo sforzo pregevolissimo del relatore. Debbo pubblicamente affermare che ho ammirato, come sempre, la relazione, non solo per il suo contenuto politico, ma anche per l'aspetto scientifico, anche per la prospettiva di poter giungere ad un emendamento migliorativo che purtroppo non è stato possibile approntare in Commissione proprio a causa di un atteggiamento, a mio parere inspiegabilmente ostruzionistico, che non ci ha consentito di entrare nel cuore del problema. Si era arrivati anche a disegnare una specie di linea di

confine rispetto alla nebbia, cercando di conciliare l'inconciliabile ma, alla fine, si è dovuto prendere atto dell'impossibilità di portare a compimento l'opera della Commissione, se non nei termini di « blindatura » di un provvedimento che ci auguriamo venga oggi migliorato in Assemblea attraverso gli interventi e l'arricchimento culturale di tutti i colleghi.

ELIO VELTRI. Chi ha fatto ostruzionismo? Io non c'ero e vorrei saperlo. Non sarà mica proibito dirlo!

PIETRO CAROTTI. Non è proibito, ma è stato già detto. Credevo che pur non essendo stato in Commissione avessi assistito alle precedenti discussioni, perché almeno altri due deputati che sono intervenuti hanno indicato in forza Italia la componente politica che ha fatto ostruzionismo, nel senso che ha dilatato gli interventi sugli emendamenti fino al punto da non rendere possibile un aggiustamento correttivo del testo.

ELIO VELTRI. D'accordo!

PIETRO CAROTTI. La prego, Presidente, di scorporare questi minuti dalla discussione.

PRESIDENTE. Continui pure il suo intervento, onorevole Carotti.

PIETRO CAROTTI. Cercherò in cinque minuti di arrivare a conclusione.

Di fronte alla necessità di confezionare comunque un testo emendabile e migliorabile siamo arrivati ad una proposta che certamente va discussa in maniera approfondita.

Non condivido la riserva che è stata inserita nella prima parte dell'articolo 323 proprio perché, secondo me, il pericolo concreto di questa norma è di creare più guasti di quanti non ne ripari. Non ho la convinzione di trovarmi di fronte ad una norma che indebolisce, che fa arretrare, che delimita e precisa quali siano i connotati della fattispecie criminosa che, invece, viene abbandonata da altre inter-

pretazioni, ad altri paradigmi, ad altri parametri che sono altrettanto inaffidabili.

Vengo al profilo concreto, la riserva rispetto al fatto che costituisca o meno un più grave reato. La giurisprudenza su questo è intervenuta; non so da chi possa essere condivisa e da chi no. A me personalmente convince che le ipotesi più gravi non sono in concorso formale con il reato di cui all'articolo 323, per cui trovo un fuor d'opera fare riferimento ad un qualcosa che può concorrere con l'eventuale abuso soltanto se sono diverse le condotte. Quindi, questo primo passaggio - che pure ha formato oggetto di discussione - nel testo in esame non mi ha convinto.

L'aspetto che credo però di dover segnalare con maggiore attenzione fa proprio riferimento alla pretesa, che proviene dal Senato, di aver introdotto una delimitazione attraverso l'inserzione del termine « intenzionalmente », che dovrebbe garantirci dalla possibilità di contestazione di ipotesi di dolo eventuale. Non dimentichiamo, infatti, che ci troviamo in presenza di una fattispecie la quale non ha seguito la logica della tecnica e della scienza giuridica almeno fino al 1990 (od interpretazioni similari nel periodo che va dal 1990 ad oggi), che prevede una condotta che viene poi identificata come tale e che si accerta se sia assistita da un elemento psicologico che, nella specie, è il dolo specifico, come ricordava l'onorevole Grimaldi.

Noi abbiamo una confezione della norma sulla quale interveniamo, che arriva attraverso l'investigazione, prima dell'elemento psicologico, a qualificare la condotta. Abbiamo, quindi, un rovesciamento sostanziale dei parametri non discussi della tecnica esegetica delle norme, proprio perché la condotta, in realtà, è senza confini. Si cercava quindi l'elemento psicologico, il dolo specifico, e dopo si veniva a qualificare la condotta *a posteriori*, rovesciando i termini del problema.

L'assicurazione che veniva fornita da alcuni giuristi circa la portata dell'inserzione del termine « intenzionalmente »

non mi convince, perché il dolo eventuale è una delle forme del dolo indiretto: il commettere un'azione e l'agire a costo di provocare l'evento, quindi presupponendo che possa verificarsi e, ciò nonostante, arrivare al confezionamento completo di tutta la condotta.

Non credo che l'«intenzionalmente» non copra anche l'ipotesi di chi comunque accetta il rischio di produrre l'evento in relazione ad una condotta che è descritta, secondo me, in maniera anche abbastanza confusa, tanto che sono portatore di una proposta emendativa - su cui interverrò alla fine della discussione sulle linee generali, quando si affronterà l'esame degli emendamenti - che cerca di operare una restrizione, proprio per fissare una «palizzata» che abbia un minimo di omogeneità rispetto a quello che intendo dire, legando la condotta soltanto alla violazione, specifica ed esplicita, di obblighi oppure di doveri. Il pubblico amministratore saprebbe quindi con certezza quello che può o non può fare nel momento in cui si trovasse di fronte ad una previsione di questo genere, o normativa (come pensavo in un primo momento) o regolamentare (l'ultima frontiera a mio avviso, della gerarchia della fonti alla quale si può arrivare).

Analogo discorso va fatto per quanto attiene alla patrimonialità del danno. Nel mio emendamento ho proposto (e ritengo che ciò sia condivisibile) di legare la patrimonialità soltanto all'ingiusto vantaggio, eliminando invece il collegamento per quanto riguarda il danno ingiusto, in modo da arrivare conseguentemente ad una più omogenea dislocazione della sanzione penale.

Da ultimo, ho sentito con rammarico criticare la modifica introdotta dall'articolo 2, laddove si inserisce nel codice di procedura penale un fondamentale principio di civiltà: quello secondo cui, prima di decidere su una sanzione che incide sulla viva carne dell'indagato, il giudice deve procedere all'interrogatorio dell'indagato stesso. È giusta invece la censura avanzata rispetto all'ultima parte dell'articolo 2 della proposta di legge. Neanch'io

sono infatti d'accordo nel porre limiti all'obbligo del pubblico ministero di interrogare l'indagato prima della richiesta di rinvio a giudizio. Io però leggo la norma in termini simmetrici e opposti. Non si tratta, cioè, come è stato detto, di una proposta provocatoria: è a mio avviso un passo fondamentale, è il primo gradino della civiltà giuridica, perché è impensabile che un cittadino venga rinviato a giudizio senza sapere di che cosa sia indagato e senza nemmeno aver avuto la possibilità di esporre una sua linea difensiva.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 14,50.**

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bordon, Maccanico, Sinisi, Treu e Turco sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Si riprende la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 110 ed abbinata.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, illustri colleghi, viene all'esame dell'aula la proposta di modifica dell'articolo 323 nel testo elaborato dal Senato perché la nostra Commissione, dopo un dibattito durato alcuni mesi e dopo che il relatore, onorevole Siniscalchi, aveva predisposto due versioni di questo articolo che diffe-

rivano dal testo del Senato, per motivi che altre forze — non così io — attribuiscono al nostro ostruzionismo, ha finito con l'approvare un emendamento al testo formulato dall'onorevole Siniscalchi (se non ricordo male presentato dall'onorevole Schietroma) che riproduce testualmente il testo approvato dal Senato della Repubblica.

Per comprendere bene i motivi che ci inducono a condividere sostanzialmente questa proposta e per poter esprimere un giudizio frutto di un esame ponderato è a mio avviso necessario ripercorrere, sia pure brevemente, la vicenda di questo famoso — benedetto o maledetto — articolo 323 del codice penale. Tale articolo, modificato sei o sette anni fa, impone un'ulteriore modificazione ed è necessario spiegare perché dopo appena sei o sette anni si senta il bisogno, la necessità, non già la mera opportunità di rivedere la normativa. Dobbiamo anche dimostrare la non fondatezza delle obiezioni provenienti da parte di rifondazione comunista, soprattutto dall'onorevole Grimaldi; obiezioni che, per la verità, sono state puntualmente rintuzzate dall'onorevole Casetti, dall'onorevole Borrometi e dall'onorevole Carotti.

Prima della riforma l'articolo 323 (abuso innominato in atti d'ufficio) prevedeva la pena per il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, un qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge. Questa norma coesisteva con quella di cui all'articolo 324 (interesse privato in atti d'ufficio); è importante conoscere il contenuto di quella norma perché si ritiene che sarebbe stata assorbita dall'articolo 323 nella formulazione oggi oggetto di critiche e di censure. L'articolo 324 stabiliva la pena per il pubblico ufficiale che, « direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio ». Tutti noi conosciamo la polemica, la *vexata quaestio* che si in-

staurò, che si agitò intorno a questo famoso articolo 324. Si disse che la norma era indeterminata e vi fu chi la impugnò, tacciandola di incostituzionalità per la mancanza di determinatezza. Tutti noi sappiamo che per il nostro ordinamento giuridico penale vige il principio della legalità: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato (questo principio è costituzionalizzato dall'articolo 25 della Costituzione). Sicché vi furono alcune impugnative, alcune rimessioni da parte di giudici alla Corte costituzionale, perché la questione non sembrava manifestamente infondata. Ed era così, le critiche erano feroci. Ricordo che la giurisprudenza, per dare un contenuto a questa norma, che non ne aveva, introdusse concetti come « intrusione dolosa », « ingerenza dolosa », « strumentalizzazione dell'ufficio ». Giurisprudenza e dottrina elaborarono tali concetti per dare un contenuto ad una norma che non ne aveva nessuno. Lo fecero sulla base di questa considerazione: l'articolo usa il verbo « prende » interesse, non « ha » interesse. Sì, siamo d'accordo, ma erano tutti concetti (questi della intrusione dolosa, della ingerenza dolosa e della strumentalizzazione) che non si conciliavano con la struttura ontologica della norma. Il reato di interesse privato in atti d'ufficio è di mero pericolo, di mera condotta; non si richiedeva nessun dolo specifico o generico, non solo, ma non si richiedeva — come giustamente ha osservato il collega Grimaldi — nessun danno per la pubblica amministrazione che, anzi, poteva anche guadagnarci, al limite. Ciononostante, il pubblico ufficiale che avesse preso interesse privato in atti d'ufficio rispondeva di questo reato.

Tutti quindi avvertivano l'assoluta incongruenza della norma. In effetti, la norma si proponeva il fine di fugare il sospetto che il pubblico ufficiale riunisse in sé la posizione di pubblico ufficiale (quindi portatore di un interesse pubblico) con quella di privato (portatore di un interesse privato). Tutti ricordano la famosa sentenza di condanna di un pretore che, all'asta dei corpi di reato tenuta dal

suo cancelliere, acquistò una pistola, pagando il prezzo determinato dallo stimatore: quel pretore rispose di interesse privato in atto d'ufficio.

Fra l'altro, Presidente, sorgeva la necessità di stabilire i confini tra la norma dell'articolo 324 e l'articolo 323. Molti si chiedevano quale fosse questo « interesse » che avrebbe dovuto prendere il pubblico ufficiale: deve essere diretto, suo personale o invece basta anche un interesse altrui, di persone amiche? Da ultimo, mi sembra di ricordare che la giurisprudenza — che sul punto era molto oscillante — fosse arrivata alla conclusione che l'interesse può essere anche di altri, ma deve essere tale da coincidere con quello del pubblico ufficiale: deve essere l'interesse del genitore del quale sono successibile; deve essere l'interesse della moglie convivente o dei figli conviventi.

Però, la polemica era sempre accesa e non fu sopita. Si arrivò così alla riforma del 1990, con la quale si abolì l'articolo 324 e si modificò l'articolo 323. Si disse e si dice tuttora che quest'ultimo abbia assorbito l'articolo 324; su questo sono d'accordo. Invece, non sono tanto d'accordo sul fatto che dalla nuova formulazione dell'articolo 323 sia stato assorbito il peculato per distrazione o la malversazione per distrazione. Questo lo dicono i più e sarà stata anche questa l'intenzione del legislatore, ma non ritengo che con l'attuale formulazione dell'articolo 323 si possa sostenere questa tesi. Cosa dice l'articolo 323 nella nuova formulazione operata dalla riforma del 1990? Semplicemente questo: « il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di procurare a sé o ed altri un ingiusto vantaggio (...) abusa del suo ufficio ». Non dice altro! A mio avviso, dunque, è ben difficile sostenere che questa norma abbia assorbito anche quelle concernenti il peculato per distrazione e la malversazione per distrazione.

La nuova formulazione della norma ha risolto i problemi che si ponevano allorquando esisteva quell'articolo 323, norma che coesisteva con quella concernente l'interesse privato in atti di ufficio? No!

E da parte della dottrina è tutta una levata di scudi. Non dico la giurisprudenza, ma certamente tutta la dottrina sostiene che la norma è indeterminata e continua ad esserlo, tanto è vero che è stato il giudice ordinario (non il Parlamento né altri organi) a rimettere (in ben sei ordinanze, se non erro) alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 323 nella sua nuova formulazione, sul presupposto che anch'essa sia ancora indeterminata, che non abbia ancoraggi certi a connotazioni ed elementi oggettivi. Per la verità la Corte costituzionale non ha ancora « risposto »; forse attende che il Parlamento provveda a modificare la norma. Sta di fatto che ancora non vi è una sentenza della Corte al riguardo.

Ed allora, signor Presidente — diciamoci la sacrosanta verità! — la questione è stata posta, tanto è vero che ci sono autorevoli esponenti del mondo politico che hanno addirittura chiesto l'abolizione della norma. È quanto sostiene l'onorevole Novelli in una sua proposta, il quale si domanda anche che cosa sia lecito e che cosa non lo sia, quali siano i confini tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo. La sua proposta provocatoria sottende proprio questo, l'esigenza della determinazione dei confini tra l'illecito penale e l'illecito cosiddetto amministrativo.

Ma le proposte abrogative non provengono soltanto dall'onorevole Novelli ma anche dagli onorevoli Carotti e Maggi. In tal senso, signor Presidente, ha concluso anche la stessa commissione ministeriale del professor Morbidelli, il quale ha detto di non riuscire a formulare una norma che possa comprendere tutti i possibili abusi. Il professor Morbidelli, infatti, ha proposto che in luogo della norma di cui all'articolo 323 siano previste tre ipotesi. Noi ci troviamo dinanzi ad una proposta che proviene dal Senato. Signor Presidente, ci rendiamo perfettamente conto che quella proposta lascia fuori dalla previsione normativa alcune ipotesi che forse sarebbero state (e lo sarebbero ancora) meritevoli di una sanzione penale. Non è escluso che si possa provvedere a

predisporre e a presentare disegni e proposte di legge che prevedano altre ipotesi. Ma tant'è, signor Presidente!

In pratica, ci troviamo dinanzi ad una proposta di modifica dell'articolo 323. Tale modificazione deve rispondere a questi principi. Signor Presidente, è urgente che si dia una concretezza e una determinatezza alla norma e ciò per un principio di ordine costituzionale. Nessuno, infatti, può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato. Il che è pacifico! È difficile però - lo ripeto - distinguere l'illecito penale dall'illecito amministrativo, ma dobbiamo farcene carico e dire che ove non sia possibile comprendere nella norma tutte le varie ipotesi possibili, il legislatore allora non deve porsi fini moralistici o di giustizialismo; del resto anche in Paradiso c'è qualcuno che non vi dovrebbe stare! Ma questo non significa alcunché; non so se ho reso l'idea. Signor Presidente, bisogna dare alla norma una determinatezza e un contenuto ben preciso, che sfugga alle censure per incostituzionalità.

Bisogna anche, Presidente, evitare che sia possibile confondere l'illecito amministrativo con l'illecito penale. Bisogna assolutamente evitare - ve lo dice un magistrato - che il giudice penale possa sindacare l'attività discrezionale della pubblica amministrazione.

Sembra a me che la proposta del Senato risponda a queste esigenze. Occorre pure provvedere a qualche modificazione con la presentazione di emendamenti.

Cosa dice la proposta di legge del Senato? Innanzitutto il reato, che era reato di mera condotta, diventa reato di evento: si deve procurare un vantaggio, si deve cagionare un danno.

Il fatto che l'abuso di ufficio sia stato previsto come reato di evento è un paletto che risponde all'esigenza di dare concretezza e determinatezza alla norma. La norma precedente, Presidente - « al fine di cagionare... » - entrava veramente nel mondo delle intenzioni: di fronte ad un atto illegittimo si poteva supporre tutto. Il

pubblico ufficiale aveva posto in essere un dato comportamento per arrecare un danno ad alcuni o per arrecare un vantaggio ad altri: si faceva quindi una sorta di processo alle intenzioni, perché il dolo specifico non ineriva alla condotta; esso, come si sa, inerisce ad una finalità ulteriore che va al di là della condotta e dell'evento.

Dunque, si potevano avanzare più ipotesi: ho percorso questa strada che va per quella contrada perché lì c'è un amico; potevo percorrerne un'altra in questa zona, ma non l'ho fatto. Perché? Come vedete questo era un reato « civetta » - così era denominato -, che serviva cioè per scoprire eventuali altri reati e diventava, quindi, uno strumento nelle mani del pubblico ministero per fare indagini sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione, con tutte le conseguenze del caso.

Ripeto: l'ordinamento giuridico non è un ordinamento morale. *Non omne quod licet honestum est* dicevano i nostri padri, ai quali dovremmo sempre riferirci!

Secondo me, Presidente, la proposta del Senato è largamente condivisibile, innanzitutto perché ha trasformato il reato di condotta in reato di evento ed ha dunque messo un primo paletto al contenuto della norma. Non siamo più nell'area fumosa del dolo specifico diretto a questo o a quel fine. Ha messo però anche un altro paletto: si richiede, infatti, che il vantaggio sia di carattere patrimoniale. Si ha un bel dire che il vantaggio non possa essere esclusivamente patrimoniale, evocandone altri di diversa natura, ma dobbiamo dare concretezza e determinatezza alla norma. Anzi, io sono dell'avviso che anche il danno debba avere questo carattere: nella proposta del Senato per il danno, però, non si prevede patrimonialità, ma secondo me bisogna che si introduca tale carattere, non tanto per il delitto consumato, quanto piuttosto per il tentativo.

Tutti sanno, Presidente, che nel reato di evento il tentativo è dato incontestabile. Poteva ritenersi contestabile nella vecchia figura del delitto di mera condotta: biso-

gnava che vi fossero più atti perché i reati *qui uno actu perficiuntur* nei reati di condotta non consentono il tentativo. Qui però il tentativo è previsto e giustamente osserva un professore di diritto penale - mi riferisco al professor Gaetano Contento dell'università di Bari - che quella indeterminatezza che si è voluta eliminare forse ritorna con la possibilità della configurazione del tentativo.

Occorre vi siano dei paletti perché gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare un danno generico, potrebbero far risorgere tutta la problematica intorno alla determinatezza e alla mancanza di determinatezza della norma. Quindi secondo me, soprattutto per evitare che si ritorni alle vecchie obiezioni e alle vecchie considerazioni circa l'indeterminatezza della norma, occorre che anche il danno sia di carattere patrimoniale.

Il testo approvato dal Senato recita: «nell'esercizio dei suoi poteri». Per la verità sono dell'avviso che questa formula possa essere mantenuta, onorevole relatore, perché se la avessimo voluta cambiare avremmo potuto dire «nell'esercizio delle funzioni o del servizio», dal momento che l'incaricato di un pubblico servizio non esercita funzioni. L'articolo 357 del codice penale riserva le funzioni soltanto al pubblico ufficiale, però non è vero che l'incaricato di pubblico servizio non abbia poteri, perché ci sono anche i poteri dell'incaricato di un pubblico servizio. Pertanto la dizione usata dal Senato è più generica e comprende sia le funzioni che il servizio.

Ritengo, quindi, che anche l'incaricato di pubblico servizio abbia poteri, sicché la dizione usata dal Senato «nell'esercizio dei suoi poteri» vale sia per il pubblico ufficiale che per l'incaricato di un pubblico servizio. Comunque non ho niente in contrario al fatto che, attraverso l'approvazione di un apposito emendamento, si introduca la dizione: «nell'esercizio delle funzioni e del servizio», anzi siamo perfettamente d'accordo.

Quello che non capisco e che contesto si possa fare è abolire la violazione delle norme attinenti alla competenza per par-

lare genericamente di violazione delle norme di legge o di regolamenti. Noi abbiamo detto che questa nuova norma si prefigge lo scopo di evitare che il giudice penale possa sindacare l'attività amministrativa della pubblica amministrazione. Ebbene, i vizi di legittimità dell'atto - voi me lo insegnate - sono tre, secondo la triplice tradizionale ripartizione: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il legislatore ha voluto escludere l'eccesso di potere, menzionando i primi due. Su questo concorda anche l'onorevole Grimaldi; l'interpretazione è questa e non ha altro significato l'esclusione del terzo vizio di legittimità. *Inclusio unius est exclusio alterius*, questo è il significato, e noi dobbiamo mantenere questa dizione - c'è poco da fare - se vogliamo veramente evitare che il giudice penale possa sottoporre a sindacato l'attività amministrativa della pubblica amministrazione. Questo è uno degli scopi che ha indotto il nuovo legislatore a modificare e a rivedere questa norma. Se aboliamo la norma sulla competenza e parliamo di violazione di leggi e di regolamenti, non raggiungeremo questo scopo.

L'utilizzo dell'avverbio «intenzionalmente» ha destato in Commissione e continua a destare adesso molte polemiche. L'unica e vera ragione per cui il legislatore del Senato ha usato l'avverbio «intenzionalmente» è stata quella di escludere che si possa rispondere di questo reato a titolo di dolo eventuale. Oramai il dolo specifico, Presidente, non c'entra più; qui ci occupiamo di un dolo generico, ma questo è diretto o intenzionale, oppure indiretto o eventuale. L'avverbio «intenzionalmente» è diretto ad evitare che si possa rispondere anche a titolo di dolo eventuale. Il dolo eventuale è sempre sorretto dal dolo, dalla intenzione, su questo non c'è dubbio.

Però la mia azione, diretta a conseguire un risultato, può conseguirne probabilmente anche un altro, magari più grave, e io accetto in partenza il rischio. Se, per esempio, preparo una bomba e la colloco in una piazza per destare panico, so che posso provocare molto probabil-

mente la morte di una o più persone presenti nella piazza, cioè accetto in partenza questo risultato. Si tratta di un dolo indiretto o eventuale.

La norma, usando l'avverbio « intenzionalmente » (lo dico a me stesso perché penso che ormai al riguardo non vi siano dubbi), ha voluto semplicemente evitare che si possa rispondere a titolo di dolo eventuale, mentre il dolo è meramente generico.

Il testo comprende anche l'espressione « omettendo di astenersi », che secondo alcuni non è necessaria. Posso anche concordare perché con l'espressione « violazione di legge » vengono compresi anche i casi in cui, dovendomi astenere, non mi sono astenuto. Io sono dell'idea di mantenere questa dizione, perché non è vero, come sostengono alcuni, che con essa sia stata riprodotta la vecchia questione secondo cui la mera astensione non costituisce reato. Su questo siamo d'accordo perché nessuno sostiene che ciò costituisce reato, ma il gerundio « omettendo » è strumentale. Significa che, con l'omettere di osservare il dovere di astensione, ho provocato danno a terzi. Lo ripeto, l'espressione è strumentale e non è vero che si punirebbe la mera omissione, come prima avveniva per l'interesse privato in atti d'ufficio. Si tratta di un gerundio di mezzo, significa « con l'omettere », « con la violazione di legge » oppure « con l'omissione della osservanza del dovere di astensione ». Concordo quindi con la proposta della Commissione.

Quanto alle obiezioni che sono state mosse, ci rendiamo conto che qualche ipotesi meritevole di essere sanzionata penalmente sfugge. È vero, ma abbiamo l'esigenza di dare alla norma una concretezza. Questo è quanto si è proposto il legislatore del Senato scrivendo la formulazione di cui oggi stiamo discutendo e che, a mio parere è ampiamente condivisibile, sia pure con quelle piccole correzioni a cui facevo cenno prima.

Vorrei ora rispondere a chi ha accusato il gruppo di forza Italia di avere fatto ostruzionismo all'approvazione di questo provvedimento. Le accuse provengono

proprio da quella parte che sostiene il mantenimento della vecchia normativa, quindi significa che la nostra azione era volta al medesimo fine. In realtà noi non abbiamo svolto alcuna azione di ostacolo. È vero, ci sono stati dei problemi ma, se si fosse atteso solo qualche giorno, sono certo che sarebbero stati risolti. Lo ripeto, la critica ci viene proprio da coloro i quali vogliono mantenere l'articolo 323 del codice penale nella sua attuale formulazione, per cui avrebbero dovuto essere grati a forza Italia se tale risultato fosse stato conseguito.

Il testo elaborato dal relatore Siniscalchi non differisce molto da quello approvato dal Senato che conteneva già il concetto di patrimonialità del danno. Si tratta di un « paletto » necessario rafforzato dall'avverbio « intenzionalmente ».

Quanto all'espressione « violando norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamenti », ho già avuto modo di spiegare che con la esclusione dell'eccesso di potere si è voluto evitare questo (non cito qui il parere del professore Contento, professore di diritto penale all'università di Bari).

Il collega Grimaldi faceva riferimento all'avverbio « intenzionalmente », ma mi sembra che la sinistra vada contro l'orientamento adottato al Senato dallo stesso senatore Calvi su alcuni emendamenti sostanziali.

In un articolo assai polemico pubblicato su una rivista il senatore Calvi ci chiese come ci permettevamo di dire certe cose, quando noi volevamo introdurre la violazione dell'obbligo di imparzialità; e aggiunse che loro al Senato non avrebbero fatto assolutamente passare la nostra proposta di modifica.

Mi avvio a concludere, anche se l'argomento in esame meriterebbe ulteriori considerazioni.

Noi siamo sostanzialmente d'accordo con la proposta in esame, facendo osservare, peraltro, che essa differisce di poco (almeno per quanto riguarda i punti essenziali della patrimonialità del danno e dell'intenzionalità della condotta) dalla proposta del Senato.

Non sono un moralista, né un magistrato di avanguardia (anzi, per la mia età, sono un magistrato conservatore), ma dico che il legislatore dovrebbe porsi i seguenti fini: *nullum crimen sine lege*. Questo è il punto, Presidente. Lasciamo ad altri il compito di fare i moralisti e i giustizialisti; noi non lo possiamo essere, altrimenti provocheremmo confusione ed una invasione di campo, con le conseguenze che oggi tutti lamentano (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

**ROBERTO MANZIONE.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in via preliminare il mio ringraziamento va al relatore e all'intera Commissione, che si è misurata per alcuni mesi su problematiche che rivestono un'attualità che è inutile specificare. Attualità significa anche essere sottoposti continuamente a degli *input*, a delle pressioni e a degli interrogativi, ma significa anche esercitare concretamente un diritto di critica a tutto tondo per cercare di fare in modo che i provvedimenti possano effettivamente avere quella valenza che consente di risolvere i problemi che attualmente girano attorno all'abuso d'ufficio; e di problemi, purtroppo, ve ne sono tanti.

Come spesso accade nell'approccio a tematiche dal contenuto specifico, che hanno però una valenza obiettiva di portata generale, occorre in via preliminare scegliere il taglio dell'approccio alla problematica stessa. Si può decidere di affrontare la discussione sull'abuso dando alla stessa un taglio tecnico-giuridico ed allora giù a disquisire, come per altri versi ha fatto anche il collega Marotta, di reato di pericolo che si trasforma in reato di evento, con la conseguenza di una sola apparente limitazione delle fattispecie incriminabili, essendo sempre possibile rispondere ex articolo 56 del codice penale di delitto tentato, del dolo che da specifico diventa generico, del danno o del vantag-

gio ingiusto, con carattere patrimoniale solo nella seconda ipotesi, della differenza tra l'incaricato di pubblico servizio ed il pubblico ufficiale; e quindi della distinzione fra poteri, funzioni e così via; sono questioni tecniche che abbiamo affrontato, discusso e dibattuto e che ancora aleggiano in quest'aula. Oppure, si può affrontare la questione privilegiando un'altra modalità d'approccio al problema dell'abuso d'ufficio e cioè parlando del difficile e continuo tentativo di segmentare e tipicizzare la condotta punibile, per operare quella oggettiva delimitazione sostanziale tra le condotte astrattamente illegittime, amministrativamente parlando, e quelle invece penalmente illecite. Certo non penso che sia il legislatore, il Parlamento, ad enfatizzare l'assoluta necessità di una riforma dell'articolo 323 del codice penale, giacché è la società civile che la reclama, giacché è la necessità di correggere degli evidenti abusi che lo impone.

La cosiddetta «sindrome della firma», che di fatto tanto ha paralizzato e paralizza la pubblica amministrazione, non è un espediente di funzionari o degli amministratori pavidetti per evitare di assumere le loro responsabilità, ma è purtroppo la conseguenza di un sistema che dal 1990 ad oggi (dopo la riforma delle vecchie ipotesi previste dagli articoli 323 - il cosiddetto abuso innominato - e 324 - interesse privato in atto d'ufficio -) ha visto sempre più sfumare ogni pur ragionevole ipotesi di chiarificazione e determinazione della condotta, comportando, anche in forza delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono succedute in materia, un'assoluta genericità ed indeterminazione della fattispecie astrattamente punibile.

Parlare della strumentalizzazione della norma operata da alcune procure, dell'abuso perpetrato proprio attraverso la disinvolta contestazione dell'articolo 323, non costituisce in alcun modo una lamentazione del potere politico che vuole in qualche modo affrancarsi dal controllo del potere giudiziario, ma è la logica conseguenza di un sistema anomalo di controllo che, proprio con l'enfatizzazione

e la dilatazione delle ipotesi di abuso, non ha concretamente prodotto alcun risultato positivo per la collettività. Il fenomeno di Tangentopoli, per esempio, non può essere ricollegato all'abuso di ufficio, considerato comunque che pur dopo la novella del 1990 l'ipotesi dell'abuso di ufficio è da considerarsi come minore e per certi versi residuale e generica rispetto ai delitti contro la pubblica amministrazione, così come previsti dal capo I del titolo II del nostro codice penale. Non c'è, quindi - come qualche interpretazione maliziosa della stampa ha voluto far intendere - alcun abbassamento della guardia, né la necessità di realizzare isole di impunità per alcuno.

Il dato statistico allarmante, peraltro già citato dal relatore, è quello che testimonia di un 95 per cento di conclusioni assolutorie per quei procedimenti penali avviati attraverso la contestazione dell'articolo 323 del codice penale. Questo dato è particolarmente significativo dell'uso strumentale improprio, se non politico, di una fattispecie penale che è stata completamente distorta e snaturata.

Detti procedimenti, poi, oltre a comportare conseguenze fortemente dannose per l'iniziativa economica e sociale nell'ambito della pubblica amministrazione, determinando delle stasi *sine die*, hanno avuto molto spesso effetti devastanti per quanti - amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio - sono diventati destinatari di incriminazioni, avvisi di garanzia, provvedimenti interdittivi, o peggio ancora restrittivi, che pur seguiti a distanza da pronunce assolutorie hanno di fatto prodotto conseguenze nefaste e ferite non più rimarginabili. Ed allora, se questo è realmente lo spaccato della situazione prodotta dall'uso distorto di tale norma sulla nostra società, non occorre alcuna enfattizzazione per ritenere che ormai la misura è colma e che la necessità di un intervento riparatore non è più in alcun modo procrastinabile.

Sembra opportuno, comunque, evidenziare ancora come i dubbi circa la indeterminatezza della fattispecie astrattamente punibile con l'articolo 323 del

codice penale abbiano convinto anche una buona parte della magistratura giudicante a valutare seriamente la compatibilità costituzionale della norma. Tali dubbi hanno dato la stura a fondati rilievi di illegittimità costituzionale, sottoposti già da alcuni mesi al vaglio della Corte, che però, per prassi consolidata, essendo la modifica della norma all'esame del Parlamento, per evitare probabili indebite interferenze, quasi certamente eviterà di decidere prima che la riforma dell'articolo 323 non sia stata partorita in Parlamento.

Le perplessità costituzionali attengono all'articolo 25, comma 2 della nostra Carta che, come è noto, pone il principio della necessaria tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice penale, chiaramente a salvaguardia della collettività da teorici, possibili abusi del potere giudiziario ed al fine di predeterminare i poteri interpretativi del giudice e, cosa ancora più importante, di consentire ai cittadini di distinguere concretamente le fattispecie penalmente rilevanti da quelle che invece devono essere ritenute lecite.

Come detto, già con la legge n. 86 del 1990, nel tentativo di armonizzare il complesso della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione proprio con il contenuto dell'articolo 25 della Costituzione, il legislatore aveva inteso ovviare a quelle incertezze interpretative delle fattispecie abrogate, circoscrivendo adeguatamente attraverso una tipizzazione legislativa che si assumeva più compiuta le fattispecie novellate, proprio per impedire sconfinamenti ed indebite intromissioni in quella che viene comunemente definita la discrezionalità amministrativa.

Tale speranza del legislatore del 1990 non sembra però aver dato i frutti richiesti se è vero che adesso, a distanza di pochi anni, si è dovuto verificare che le modalità di tipizzazione della condotta previste dal testo allora novellato non appaiono assolutamente idonee a prevenire ed evitare una sua applicazione elastica ed indeterminata. A tale proposito occorre ricordare come, in forza di una

giurisprudenza per certi versi consolidata, si è più volte ritenuto che costituisca abuso d'ufficio ogni condotta compiuta in violazione delle norme che regolano l'esercizio dell'attività pubblica. Il termine « abuso » sottende un concetto generico ed insufficientemente determinato, che acquista rilevanza penale sotto il profilo soggettivo solamente attraverso il rinvio alle finalità perseguite dall'agente; la precisa individuazione della fattispecie incriminatrice risulta condizionata dagli elastici e talvolta evanescenti confini della legittimità e liceità dell'azione amministrativa, il che comporta l'assoluta impossibilità per il destinatario del precetto penale di valutare concretamente *ex ante* la reale valenza della condotta suscettibile di incriminazione.

Né, com'è stato sostenuto nell'ormai datata sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1975, può ritenersi sufficientemente determinata la norma in vigore in forza del richiamo al dolo specifico dell'agente, giacché molto spesso la prova del dolo viene tratta e ricavata dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento, determinandosi così l'assurdo giuridico che l'elemento soggettivo diviene corollario di quello oggettivo.

Ancora, e concludo su tale aspetto, è stata ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 323 con riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, giacché proprio in funzione della sua indeterminatezza l'articolo 323 è stato considerato come un possibile strumento di accesso del giudice penale nella sfera di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, strumento che determina la stasi e la paralisi, facendo venir meno proprio quel principio del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dal precetto costituzionale.

La norma all'esame dell'aula, invece, pur con tutti i suoi limiti costituisce un punto di equilibrio, giacché l'illiceità della condotta intenzionale non potrà che essere collegata alla specifica violazione di leggi o regolamenti, sottraendosi al sindacato penale tutto ciò che attiene alla sfera

discrezionale della pubblica amministrazione. La pena base, com'è noto, è stata ridotta, portandola al massimo a tre anni.

In merito al dolo, oltre quanto già detto ed oltre la dotta illustrazione del collega Marotta, non si può ritenere di trovarsi di fronte ad un reato a dolo specifico, giacché il danno e il vantaggio costituiscono l'evento; l'avverbio « intenzionalmente » previsto dal testo del Senato dovrà assolutamente rimanere, poiché serve ad escludere con chiarezza la rilevanza del dolo eventuale che, per esempio con riferimento ai componenti degli organi collegiali, tanti danni ha ormai prodotto. L'evento, come detto, è stato individuato nella produzione di vantaggio patrimoniale ingiusto all'agente o a terzi o nella produzione di un danno ingiusto che, secondo alcuni, dovrebbe ugualmente avere carattere patrimoniale.

Rispetto al testo del Senato due sole innovazioni sono state introdotte: una, assolutamente condivisibile, prevede l'obbligo del preventivo interrogatorio per l'eventuale adozione di un provvedimento interdittivo; l'altra, inserita invece a mio avviso impropriamente, prevede solo per i delitti contro la pubblica amministrazione - ed è questa l'anomalia - la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se non è preceduta dall'interrogatorio dell'indagato.

In conclusione, il gruppo del centro cristiano democratico è pronto a votare il nuovo testo proposto all'esame dell'aula, pur nella consapevolezza che probabilmente avrebbe potuto ancora essere migliorato attraverso gli emendamenti che sono stati presentati; così com'è costituisce però già un considerevole passo in avanti in una materia che, per sua natura, comunque consentirà sempre un minimo di interpretazione estensiva. Si potrebbe allora valutare con attenzione - e mi rivolgo ai componenti del Comitato dei nove - la possibilità di rinunciare alle innovazioni apportate dalla Camera per approvare il testo del Senato, evitando così ulteriori letture che potrebbero richiedere non poco tempo e per certi versi venti di guerra che in merito a certe interpretazioni provengono dal Senato.

Sarebbe un comportamento responsabile che va nella logica che tutti quanti abbiamo sostenuto.

La norma relativa all'articolo 289, che attiene al preventivo interrogatorio prima dell'adozione di misure interdittive, proposta dal collega Mantovano, potrebbe essere successivamente recuperata, magari rivisitando complessivamente tutto il sistema delle misure cautelari previste dal nostro codice di rito (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, intervengo dopo l'onorevole Manzione, il quale ha già fatto cenno alla problematica che in sede di Commissione giustizia è stata posta con riferimento al reato di abuso in atti d'ufficio. Ha inoltre richiamato le innumerevoli sentenze della Corte costituzionale che ha sempre parlato del reato di abuso in atti d'ufficio in termini generici, da ultimo la rimessione alla Corte per indeterminatezza della fattispecie, anche se la Corte ha preferito evitare di pronunciarsi prima dell'intervento del Parlamento in relazione appunto a tale reato.

Vi sono state in Commissione giustizia discussioni anche in ordine al testo elaborato dal Senato. Alla fine si è raggiunto un accordo che meriterebbe di essere verificato al fine di valutare la possibilità di inserire elementi nuovi.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'intenzionalità del dolo, ritengo non possano esservi dubbi o problemi: il requisito dell'intenzionalità esclude la possibilità del dolo eventuale, esclude cioè l'ipotesi che il magistrato possa intervenire in attività discrezionali della pubblica amministrazione e soprattutto nei confronti di organi collegiali, incriminando più persone nel caso in cui una sola delle tante abbia commesso un reato; le altre potrebbero rispondere solo per non aver saputo impedire il reato stesso.

Credo che l'idea principale che abbia portato la Commissione giustizia del Se-

nato e quella della Camera ad intervenire in ordine al reato di abuso in atti d'ufficio, sia stata quella non di impedire al magistrato di intervenire sull'attività della pubblica amministrazione, ma quella di evitare che attraverso l'intervento continuo del magistrato potesse bloccarsi l'attività della pubblica amministrazione. Si scontrano, infatti, due situazioni particolari: il magistrato ha l'obbligo dell'azione penale e quindi, di fronte ad esposti di cittadini, che dal 1990 ad oggi si sono decuplicati, si è trovato sempre obbligato ad intervenire per verificare se in relazione a quei fatti potessero esservi ipotesi di reato. Ripeto, il magistrato è obbligato ad intervenire perché così sancisce la norma di carattere costituzionale.

Nel momento stesso in cui il magistrato interviene, rispondendo a quello che è l'obbligo sancito dalle leggi, necessariamente deve sequestrare atti e documentazioni, deve cioè bloccare l'attività amministrativa; ciò con grave danno per l'intero apparato che ha il suo perno in uno Stato ancora oggi centralista per quanto riguarda l'attività della pubblica amministrazione.

Per tale motivo il potere politico, cioè la Commissione giustizia che tecnicamente è competente in relazione a questi fatti, si è trovato nella necessità non tanto di impedire al magistrato di intervenire di fronte a fattispecie penalmente rilevanti - giacché di fronte a queste ultime il magistrato potrà sempre intervenire -, quanto di limitare quella che è una situazione di danno che veniva arrecato alla pubblica amministrazione, sia pure inconsapevolmente e non intenzionalmente, dall'attività della procura della Repubblica. Quest'ultima, ripeto, a sua giustificazione potrà sempre addurre l'obbligatorietà dell'intervento a fronte di esposti dei cittadini.

La norma relativa all'abuso in atti d'ufficio, così come precedentemente formulata, consentiva o addirittura quasi obbligava l'autorità giudiziaria ad intervenire su ogni esposto dei cittadini.

Non vi era cioè la possibilità di dire che mancava il dolo perché quest'ultimo

era generico e prevedeva anche la figura del dolo eventuale, né che l'ingiusto vantaggio non aveva carattere patrimoniale giacché la norma prevedeva anche l'ingiusto vantaggio non patrimoniale.

Le Commissioni giustizia della Camera e del Senato sono intervenute dopo un approfondito dibattito ed hanno indicato dei requisiti, alcuni dei quali possono sicuramente essere accettati, ovvero l'intenzionalità della condotta del soggetto attivo del reato oltre che l'acquisizione di un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Vi è però una considerazione aggiuntiva che occorre fare in questo momento. L'onorevole Manzione, con il quale non sono d'accordo, ha detto poco fa che sarebbe necessario rifarsi a quello che ha deciso la Commissione giustizia del Senato per evitare eventuali venti di guerra. Se si è portatori di idee che si ritengono giuste, venti di guerra vengano pure. Non fa niente, vorrà dire che li affronteremo, che il processo riformatore verrà ritardato, ma guai se licenziassimo come attività del Parlamento una norma che ancora si presti ad interpretazioni che poi consentano gli stessi errori della vecchia normativa sull'abuso in atti d'ufficio.

Mi riferisco in particolare al danno patrimoniale. Parlandone anche con il relatore si era quasi arrivati ad una conclusione che consentiva l'inserimento, accanto al danno ingiusto, della locuzione « patrimoniale ». Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, dobbiamo evitare che di fronte a medesime condotte il magistrato possa agire in maniera diversa. Potremmo addurre anche in questa sede degli esempi di casi in cui un'identica condotta se valutata sotto il profilo dell'ingiusto vantaggio costituisce un reato, mentre se considerata sotto quello del danno ingiusto potrebbe non costituire reato. In ogni caso sarebbe lasciato alla discrezionalità del magistrato il potere di intervento. Attenzione: ho parlato del potere di intervento, non del potere di condanna, su cui interverrà l'attività dibattimentale. Del resto, già il collega Manzione ha ricordato prima che nel 95

per cento di casi il processo di abuso è poi terminato con una sentenza di assoluzione.

Il compito del Parlamento deve essere quello di licenziare una norma quanto più tecnicamente determinata possibile per evitare la libera interpretazione da parte del magistrato. Quest'ultimo, infatti, è sempre soggetto soltanto alla legge, ma quando però la legge è indeterminata e non garantisce una certa interpretazione, il magistrato è libero di interpretarla come vuole, appunto perché la legge stessa non lo obbliga ad un determinato comportamento.

Ritengo allora che noi dovremmo sicuramente affiancare — così come mi sembra abbia detto anche l'onorevole Marotta nel suo pregevole intervento — la locuzione « patrimoniale » al requisito del danno ingiusto e lasciare l'ingiusto vantaggio patrimoniale, così come l'intenzionalità del dolo. Va bene, infine, la violazione di norme di legge sulla competenza eliminando quello che può essere l'intervento della magistratura e della procura in relazione all'eccesso di potere.

In Commissione ci siamo soffermati su un altro argomento, ossia sulla previsione del preventivo interrogatorio della persona indagata prima di provvedimenti interdittivi. Questa norma è molto importante, talmente importante che poi si è pensato di suggerire la possibilità di far sì che la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero sia affetta da nullità se non preceduta dall'interrogatorio dell'indagato.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questa introduzione non è di poco significato, perché è soprattutto in materia di reati contro la pubblica amministrazione che si svolgono processi magari di carattere documentale, in cui l'attività del soggetto deve essere valutata attraverso una serie di interrogatori, di informazioni, di confronti. Non è un caso, quindi, che si sia parlato dell'interrogatorio dell'indagato, perché il 95 per cento delle assoluzioni di cui riferivano gli onorevoli colleghi prima di me derivano appunto dal fatto che i tribunali sono obbligati a sentire le per-

sone imputate prima di emettere un provvedimento di condanna o di assoluzione. E spesso e volentieri, dopo l'audizione della persona imputata, dopo una serie di confronti, il magistrato si rende conto che quella persona non ha commesso i fatti penalmente rilevanti di cui è accusata, o comunque li ha commessi in assenza dell'elemento soggettivo del reato, per cui perviene ad una sentenza di assoluzione. Probabilmente, se anche il tribunale non provvedesse all'interrogatorio della persona imputata, potrebbe arrivare a conseguenze diverse, perché nel diritto penale non ci si può basare esclusivamente sui documenti, ma si deve valutare necessariamente anche il comportamento del soggetto attivo, cioè la sussistenza del dolo. Non ha quindi poco significato il prevedere in tema di reati contro la pubblica amministrazione, e non soltanto per quanto riguarda il reato di abuso d'ufficio (perché altrimenti la norma potrebbe essere tacciata di incostituzionalità), il preventivo interrogatorio dell'imputato prima della richiesta di rinvio a giudizio.

Vi è però un problema (su cui richiamo l'attenzione della Commissione e di tutta l'Assemblea) relativo alla possibilità di incostituzionalità di questa previsione. Per quale motivo, infatti, questa normativa dovrebbe applicarsi soltanto ai reati contro la pubblica amministrazione e non invece a tutti i reati? In relazione a tutti i reati l'imputato potrebbe avere infatti interesse a discolarsi: non si capisce perché la sanzione della nullità (che è una sanzione grave), nel caso di mancato preventivo interrogatorio, debba valere soltanto per i reati contro la pubblica amministrazione. La previsione è però importante e penso che essa possa essere applicata non solo ai reati contro la pubblica amministrazione; tornando un attimo indietro e rifacendosi al vecchio codice di procedura penale, credo che questa normativa possa essere applicata per tutti i reati, prevedendo in ogni caso che non sia possibile procedere ad una richiesta di rinvio a giudizio senza aver preventivamente sottoposto ad interroga-

torio la persona soggetta all'indagine. Diamo la possibilità all'indagato, in un moderno sistema processuale, di discolarsi prima che la stampa lo indichi come autore di fatti penalmente rilevanti! Il preventivo interrogatorio prima della richiesta di rinvio a giudizio potrebbe limitare i danni derivanti da una richiesta di rinvio a giudizio formulata appunto senza aver precedentemente proceduto all'interrogatorio dell'imputato.

Credo quindi che sia necessario procedere a degli aggiustamenti.

Il collega Manzione ha parlato a nome del gruppo del centro cristiano democratico, ma io non posso essere d'accordo con lui per quanto riguarda il carattere patrimoniale del danno. Su questo noi faremo battaglia ed insisteremo in Assemblea anche perché con il relatore si era già raggiunto un accordo di massima, poi abbandonato non so per quale motivo. Noi ci batteremo - ripeto - affinché venga inserita la locuzione « patrimoniale ». Vogliamo infatti impedire una volta per tutte (chissà infatti quando si tornerà a parlare di questa norma) che il Parlamento licenzi una norma con un carattere di indeterminatezza o che consenta ancora al magistrato di intervenire, sia pure nell'ipotesi del tentativo. A questo punto, infatti, non avremmo compiuto nessun passo in avanti; avremmo perso un po' di tempo, ma avremmo dato comunque al magistrato la possibilità di intervenire sindacando nell'attività della pubblica amministrazione.

In tema di interrogatorio preventivo dell'imputato, occorre superare i problemi di costituzionalità. Inserire questa previsione soltanto per i reati contro la pubblica amministrazione credo infatti faccia sorgere problemi di costituzionalità. Del resto, eliminare del tutto questa previsione non mi pare opportuno, perché si tratta di una norma molto utile dal momento che la sua non applicazione ha comportato dei disagi. Credo invece che noi dovremmo (questo è un aspetto importante del lavoro della Commissione e l'Assemblea ne potrà prendere atto) inserire l'obbligo del preventivo interrogatorio

della persona indagata in relazione a tutti i reati. Andremo in tal modo a limitare la superficialità di certe indagini del pubblico ministero, che a volte, dopo l'acquisizione di poche carte, procede direttamente al rinvio a giudizio cagionando un danno notevole alle persone che si trovano poi sottoposte ad un processo penale. Credo — ripeto — che potremmo estendere a tutti i reati il preventivo interrogatorio, prevedendo appunto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ove non sia preceduta dall'interrogatorio dell'imputato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il dibattito dottrinario e giurisprudenziale degli ultimi dieci anni, in particolare a far data dalla sentenza della Corte costituzionale del 1990, evidenzia un momento davvero travagliato nella storia del nostro diritto nonché le lacerazioni sociali e giuridiche di una norma che spesso è venuta all'attenzione generale in maniera ancora più drammatica di quanto non avrebbe dovuto da un punto di vista squisitamente giuridico. A proposito di questa norma gli addetti ai lavori si sono esibiti in una serie di interventi, tra loro spesso profondamente confliggenti; la storia più recente, quella relativa a quanto è accaduto in Commissione giustizia della Camera, in un alternarsi continuo di formulazioni e riformulazioni, evidenzia come sia drammaticamente vissuto il varo di una norma così importante per la vita politica e amministrativa, oltre che giuridica, del nostro paese.

Sono molto perplesso sul testo della norma approvato in Assemblea; dissento rispetto al testo licenziato dalla Commissione giustizia laddove si stabilisce che per l'abuso d'ufficio si richiede il dolo generico. Adottando tale soluzione si subordina la punibilità del reato *de quo* al verificarsi concreto ed effettivo della produzione di un evento. Un evento consi-

stente nel vantaggio o nel danno effettivo. Di tal che se tale evento, in concreto, non si verifica, il reato naturalmente esula. Questa eventuale soluzione offre però il fianco ad un grave inconveniente, quello cioè di restringere — e fin troppo — l'ambito della punibilità. Ritengo pertanto opportuno incentrare il reato di abuso d'ufficio sul dolo specifico di vantaggio o di danno, proprio allo scopo di realizzare un'anticipazione della tutela penale e caratterizzare tale reato come reato di pericolo e non come reato di evento. In questo caso non è più necessario che si consegua effettivamente un vantaggio o si arrechi effettivamente un danno; basta, per la punibilità, che si realizzi una condotta abusiva finalisticamente volta al conseguimento di un vantaggio oppure alla produzione di un danno. È sufficiente, in altri termini, che il fine di danno o di vantaggio rappresenti lo scopo verso cui tende l'azione illecita del soggetto pubblico.

La previsione normativa del dolo specifico, nel caso di specie, va quindi ad assolvere ad una funzione moderatamente garantista nei confronti del pubblico ufficiale perché non sempre una violazione di legge, di regolamento o di una disciplina rilevante in sede di illegittimità amministrativa deve necessariamente dissimulare un comportamento del pubblico ufficiale penalmente rilevabile e sanzionabile come abuso d'ufficio. Pertanto la conservazione del dolo specifico serve proprio come valvola di sicurezza per distinguere i comportamenti violatori sanzionabili solo come rimedi amministrativi rispetto alle condotte penalmente rilevanti come abuso d'ufficio. Oltretutto, ancorare la punibilità alla sussistenza del dolo specifico — da accertarsi osservando le regole ed i criteri che presiedono all'accertamento dell'elemento psicologico di un reato e giammai adottando il cosiddetto *dolus in re ipsa* — serve proprio a dare una completezza, una determinatezza, una tassatività alla fattispecie. E serve quindi a dissipare ogni possibile dubbio sul rischio di una responsabilità oggettiva del pubblico ufficiale o, più rettamente,

più giustamente, di una responsabilità cosiddetta di « posizione » del pubblico ufficiale. La modifica che la proposta di legge in esame apporta — anche in omaggio al principio di civiltà giuridica — all'articolo 416 del codice di procedura penale, per cui la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio dell'indagato, è da ritenere veramente necessaria e certamente costituisce il precipitato logico-giuridico di una disposizione, pure da introdurre, volta a subordinare al previo interrogatorio del pubblico ufficiale da parte del pubblico ministero l'applicazione della misura cautelare interdittiva di cui all'articolo 289 del codice di procedura penale e quindi la richiesta di sospensione del pubblico ufficiale. È questa una norma garantista da introdurre e per favorire il libero convincimento del magistrato inquirente e per consentire al pubblico ufficiale di illustrare e formulare già in questa fase le proprie ragioni difensive. In generale, essa si innesta nella *ratio* di ristabilire nel nuovo codice di procedura penale — nuovo per modo di dire perché, pur essendo ormai in vigore dal 1989, è da ritenere assolutamente vecchio, quanto meno completamente stravolto rispetto al disegno originario, che in molti avevano salutato come il toccasana per i mille mali che affliggevano la giustizia — una posizione di equilibrio, di parità tra accusa e difesa già nella fase delle indagini preliminari.

Tuttavia, la riforma, così come licenziata in Commissione, fa riferimento solo ad un ingiusto vantaggio patrimoniale. Con tale formulazione, quindi, si intende reprimere penalmente solo la condotta affaristica del pubblico ufficiale, tesa, appunto, a raggiungere un fine di lucro patrimoniale per il pubblico ufficiale medesimo oppure per altri. Si relega invece in una zona che potremmo definire di secondo piano, in una zona « franca », sostanzialmente irrilevante dal punto di vista penale la condotta favoritrice, prevaricatrice, che corrisponde al perseguimento di un ingiusto vantaggio non patrimoniale, come prevede la norma tuttora

vigente. Sul punto non vi è chi non veda che questa condotta favoritrice, tesa al conseguimento di un ingiusto vantaggio non patrimoniale è costantemente presente nell'abuso d'ufficio, al pari, appunto, della cosiddetta condotta affaristica. Si può commettere il reato di abuso d'ufficio anche solo per favorire taluno e conseguentemente per arrecare danno ad altri: ad un avversario di un partito politico, ad un elettore di opposto e notorio schieramento politico, oppure ad un concorrente molto pericoloso nel settore delle attività imprenditoriali o di quelle commerciali. Ciò non avviene soltanto nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, nelle piccolissime amministrazioni e può essere certamente una modalità tipica di comportamento del pubblico ufficiale assolutamente spregiudicata. Del resto non può revocarsi in dubbio che il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (beni che sono protetti dalla norma che incrimina l'abuso di ufficio) possono essere « aggrediti » da comportamenti che vanno in tale direzione. Ed infatti non è assolutamente vero che le condotte abusive affaristiche abbiano, rispetto al bene protetto, una maggiore attitudine o idoneità offensiva delle condotte prevaricatrici o favoritrici! Si pensi, ad esempio, ad un abuso realizzato da un pubblico ufficiale allo scopo di intessere una vasta rete di relazioni clientelari, una rete che può pregiudicare e mettere a repentaglio tutti i beni finali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, in una misura assolutamente maggiore di quanto causato da un abuso commesso per conseguire un ingente arricchimento ma in via del tutto occasionale.

Ed infine un arricchimento del pubblico ufficiale realizza spesso una condotta abusiva e altrettanto spesso si realizza una condotta abusiva dissimulando altri comportamenti, che sono penalmente rilevanti e che possono naturalmente essere inquadrati in reati molto più gravi quali la concussione e la corruzione.

Dunque anche per questa via si dimostra che la condotta tesa ad ottenere un

vantaggio non patrimoniale o a provocare un danno non patrimoniale non è assolutamente una ipotesi residuale o marginale rispetto all'altra condotta. Si deve allora rilevare l'opportunità, anzi la necessità, di ricercare nel nuovo testo una formula che vada a comprendere, ad incriminare tutte le condotte abusive non caratterizzate da un vantaggio solo ed esclusivamente patrimoniale. Naturalmente, il tutto dovrebbe avvenire nel rispetto di quei principi della tassatività e della determinatezza della fattispecie incriminatrice e sempre tenendo conto della esigenza, che deve effettivamente essere ineludibile, di incriminare comunque anche le condotte tese a raggiungere un vantaggio non patrimoniale oppure ad arrecare al cittadino un ingiusto danno non patrimoniale.

Le stesse considerazioni quindi debbono valere per il concetto di danno: al riguardo penso che sia opportuno che nel nuovo testo si indichi con chiarezza che è punito chi arrechi un danno ingiusto, non patrimoniale, mentre pare che nel testo licenziato dalla Commissione manchi del tutto questa formula completa.

Ho ascoltato con particolare attenzione tutte le tesi che si sono « dipanate » in quest'aula nella tarda mattinata; ho ascoltato con particolare attenzione l'ultima parte, essendo arrivato in ritardo, dell'intervento dell'onorevole Miraglia Del Giudice. A differenza di quanto sostiene quest'ultimo, ritengo che non sia assolutamente vero che la perseguibilità in sede penale del reato di abuso di ufficio debba essere intesa come un rimedio surrettiziamente alternativo ai ricorsi giurisdizionali amministrativi. Ed infatti la sfera di azione è diversa, e lo è perché la giustizia amministrativa tutela la lesione di un interesse legittimo del cittadino, leso da un comportamento illegittimo in quanto la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha violato una norma attributiva del potere, vale a dire quella norma di azione che l'ordinamento statuisce per il legittimo e corretto esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Tutto ciò non ha nulla a che vedere, naturalmente, con la giurisdizione ordinaria, sia del giudice civile che del giudice penale, la cui competenza, infatti, va a radicarsi a fronte di un comportamento illecito della pubblica amministrazione e pertanto viola un diritto soggettivo del privato e lede una norma di relazione.

Quando si verifica questa seconda ipotesi, ossia quando si va a ledere una norma di relazione, è legittimo per il cittadino adire la giustizia ordinaria anche in sede penale laddove nel comportamento della pubblica amministrazione si riscontri un'azione penalmente rilevante.

In ogni caso io ritengo che rimanga sempre al saggio apprezzamento del magistrato penale, prima inquirente e poi giudicante, stabilire se il comportamento illegittimo o illecito della pubblica amministrazione rilevi anche da un punto di vista penale.

Da qui la solita esigenza di rispettare in sede di riforma legislativa il principio della tassatività della norma penale che incrimina l'abuso di ufficio. Penso che la tassatività debba essere la nota caratterizzante, anche per evitare fuorviamenti sia nell'interpretazione sia nell'applicazione della norma.

Da qui nasce l'esigenza di indicare con chiarezza la perseguibilità penale del vantaggio patrimoniale e non, e soprattutto, la perseguibilità del danno.

Di fronte alla indubbia rarità di condanne per il reato di abuso d'ufficio — ci preoccupiamo tanto, ma di fatto le sentenze di condanna sono davvero poche ed io verifico questo dato nelle tante esperienze dalla vita professionale —, bisogna dire che a perseguire il reato di abuso d'ufficio si può correre il rischio di condannare (e sarebbe estremamente grave) per una sorta di responsabilità oggettiva. Sappiamo cosa ciò significhi: anche quando il reato non c'è, si infligge la condanna solo perché si è in presenza di un pubblico ufficiale, nonostante non abbia commesso il reato che gli viene ascritto.

L'esigenza di richiedere il dolo specifico per la punibilità del reato evidenzia

che ci troviamo di fronte ad una mera responsabilità di posizione per il pubblico ufficiale. Il dolo specifico non solo pone in rilievo la completezza della fattispecie criminosa, ma diventa anche strumento assolutamente garantista posto nelle mani dei giudici perché si selezionino gli autentici comportamenti criminosi che corredano e completano dal punto di vista psicologico l'eventuale illegittimità o illiceità dell'azione della pubblica amministrazione, l'eventuale lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo.

Alleanza nazionale si trova nella necessità di ribadire questi concetti, anche se soltanto alla fine del dibattito rivedrà completamente la propria posizione, che in questo momento è assolutamente critica. In ogni caso rimaniamo in attesa, anche perché il giudizio decisamente negativo potrà essere rivisto alla luce delle riflessioni che emergeranno dalla discussione generale e dell'eventuale approvazione di emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

**CARMELO CARRARA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il testo licenziato dal Senato sull'abuso d'ufficio è stato la base su cui la Commissione giustizia ha lavorato per definire, più che per ridefinire, una fattispecie di reato che, così come era stato delineato dalla stessa dottrina, non aveva parametri certi e soprattutto non aveva alcuna efficienza di contrasto rispetto al mercimonio del pubblico ufficio, in quanto pochissime impalcature accusatorie formulate dal pubblico ministero reggevano e reggono al vaglio critico del tribunale in sede dibattimentale.

Al contrario, l'indeterminatezza della fattispecie ed il ricorso indiscriminato a questo tipo di normativa praticato da alcuni pubblici ministeri hanno ingenerato un clima di terrore e quindi di immobilismo nella burocrazia onesta delle nostre

pubbliche amministrazioni. Il peggio si è avuto con l'uso politico, giurisprudenziale dell'abuso, che è stato strumentalmente indirizzato nei confronti di alcuni settori della pubblica amministrazione e della vita politica, finendo per influenzarne l'azione per fini e cause estranee alla giustizia.

Quello che più colpisce, come è stato rilevato stamattina, non è la percentuale del 95 per cento delle assoluzioni, perché dobbiamo sottolineare che, all'interno della percentuale del 95 per cento, vi è una altissima percentuale di abuso innominato in atti di ufficio praticato dai pubblici ministeri, dal momento che spesso questi abusi sono stati consumati nei confronti di persone assolutamente incolpevoli, che sono state assolte proprio per questo fatto e non perché il materiale probatorio non consentiva un giudizio positivo di responsabilità nei loro confronti. Dobbiamo allora verificare quale sia stata in questi casi la problematica sollevata dalla gogna giudiziaria, dalla privazione delle libertà individuali ed anche dal fio, dal prezzo che è stato pagato dalle famiglie incolpevoli di soggetti non soltanto incolpevoli, ma che sono stati anche, per effetto di manovre del pubblico ministero, strumentalizzati e sottoposti non ad un vaglio critico, bensì delegittimati e relegati da soggetti ad oggetto del processo.

Cosa doveva fare il Parlamento rispetto a tutto questo? Il primo rilievo negativo è stato sempre riferito alla descrizione della condotta troppo larga e poco tassativa, perché l'attuale definizione non spiega la strumentalizzazione della funzione, distolta dal fine istituzionale e piegata ad un fine privato. Il secondo rilievo attiene all'elemento soggettivo, poco selettivo, in quanto la finalità di trarre un vantaggio ingiusto connota un vizio amministrativo del provvedimento e lo rende penalmente rilevante. Allora come ci si poteva muovere per modificare il testo ed attenuare le riferite preoccupazioni? Sicuramente costruendo la fattispecie di abuso in termini di evento, di reato di danno e di vantaggio patrimoniale, delimitando poi la

condotta nei confini della violazione di legge e prevedendo infine l'intenzionalità del dolo.

La violazione di legge è vizio tipico del procedimento amministrativo, presuppone quindi un atto e si verifica quasi sempre nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo. La formula contenuta anche nella proposta che stiamo discutendo però non fa alcun richiamo a tutto ciò, sicché la tutela penale sembra ancora una volta possa adattarsi a comportamenti che non sfociano nel compimento di un atto amministrativo. In ogni caso la finalità più apprezzabile di questa proposta è quella di cercare di circoscrivere la condotta di abuso alla illegittimità, escludendo il sindacato del giudice penale dal merito dell'attività amministrativa. Con quali parametri, però, occorre valutare l'esistenza dell'abuso? La proposta ne offre diversi: la violazione delle norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamenti; l'imposizione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse privato proprio o di un prossimo congiunto o in altri casi prescritti.

Non nascondo che questo testo è a mio avviso suscettibile di essere emendato perché, mentre i primi casi non offrono particolari problemi di interpretazione, la dizione « negli altri casi prescritti » suscita forti perplessità e per la sua genericità, per il caos amministrativo e per la necessità da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di conoscere *a priori* gli elementi che concorrono alla formazione della fattispecie.

Sfugge alla previsione penalistica l'atto viziato da eccesso di potere, ma il punto nodale da superare era proprio qui, perché l'attività tipica della pubblica amministrazione è di carattere discrezionale, in quanto all'amministrazione, per sua natura, è demandato il compito di operare delle scelte. Pensate, per esempio, ad alcuni magistrati i quali hanno caricato le impalcature accusatorie non soltanto là dove era in discussione l'attività discrezionale, ma addirittura nei casi in cui si discuteva dell'attività di discrezionalità tecnica. Taluni pubblici ministeri hanno

perfino sindacato se un'autostrada avesse bisogno di due corsie piuttosto che di tre, quanto calcestruzzo fosse necessario per alcuni manufatti edilizi, se un ponte dovesse essere a due o tre campate. Si tratta di questioni assolutamente inesigibili da parte dei magistrati.

Al progetto di legge al nostro esame va riconosciuto il merito di spostare il parametro dell'ingiustizia dal piano del dolo a quello della condotta del reato e, quindi, dell'elemento oggettivo, prevedendo una illiceità speciale, non soltanto sul vantaggio, ma anche sul danno che deve essere ingiusto e anch'esso di contenuto patrimoniale. Sicuramente con queste innovazioni sarà soddisfatta maggiormente l'imparzialità della pubblica amministrazione, fermo restando che non è con la riforma dell'articolo 323 del codice penale che si risolvono i problemi di Tangentopoli e dell'*iceberg* sommerso rappresentato dalla corruzione e dal mercimonio dei pubblici uffici.

Una maggiore riflessione forse avrebbe meritato la casistica di tutti quegli atti che, secondo la dottrina, vanno annoverati sotto la dizione di « prevaricazione », e ciò non soltanto per la diversità della condotta, orientata finalisticamente solo al raggiungimento del danno, quanto perché questi fatti avrebbero meritato una diversa sanzione criminale, oggi invece non diversificata nell'attuale proposta di legge. Mi rendo comunque conto che tale scelta sarebbe stata incompatibile con il fatto che abbiamo deciso di espungere dalla definizione stipulativa di questa normativa il vizio dell'eccesso di potere.

Un'altra novità è rappresentata dalle norme procedurali che obbligano il pubblico ministero ed il giudice ad interrogare l'indagato prima di chiedere o di statuire su una misura interdittiva per coloro che ricoprono una carica pubblica (e questo prima del rinvio a giudizio). È stato, a mio avviso, correttamente sollevato il problema della incostituzionalità e sicuramente della impari *condicio* di questa statuizione (ho presentato un emendamento al riguardo) perché l'emendamento votato in Commissione si risolve

sicuramente in un privilegio nei confronti di coloro i quali sono sottoposti a procedimenti penali per reati riguardanti la pubblica amministrazione.

A mio giudizio, questo profilo, che va valorizzato dal punto di vista della garanzia, perché le modifiche sono state apportate per parificare la condizione di tutti gli indagati sottoposti a procedimento penale, in realtà non si risolve in un problema di garanzia ma in un problema più ampio, quello della riaffermazione del principio del contraddittorio tra le parti nel procedimento penale.

Con la proposta noi tentiamo di restituire maggiore certezza ai cittadini nell'applicazione del diritto e fiducia agli amministratori onesti che oggi, confusi nel caos amministrativo e preoccupati di un incauto coinvolgimento nell'area penale, preferiscono rimanere onesti. Vorremmo che l'attuale fattispecie di abuso venisse cancellata da quella nuova, che non è un contenitore vuoto e residuale, ma contemporaneamente norma repressiva e di garanzia per i cittadini dai soprusi dei pubblici amministratori e dagli abusi della magistratura inquirente (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, gli interventi di tanti tecnici del diritto (anzi, mi pare che abbiano parlato solo loro, avvocati e magistrati) non deve trarre in inganno perché se fosse una questione solo tecnica non oserei intervenire. Credo però che tutto ciò che attiene al tema della giustizia abbia in questo Parlamento una grande rilevanza politica.

D'altronde sull'argomento in discussione l'ostruzionismo di forza Italia ne è la controprova. Il gruppo di forza Italia è popolato da tecnici (anche di valore, che hanno messo a disposizione del gruppo le proprie capacità e professionalità) e io dico loro che, se si fosse trattato di una questione tecnica, non avrebbero fatto l'ostruzionismo. E poi l'ostruzionismo lo decidono sempre i vertici e mai autonomamente i singoli deputati.

Devo peraltro evidenziare che ho letto in un settimanale che alcuni colleghi della Commissione bicamerale, l'onorevole Parenti ed il senatore Maceratini, si sarebbero recati a casa dell'onorevole Previti per ascoltare i suoi consigli. Mi rifiuto di credere che l'onorevole Parenti ed il senatore Maceratini abbiano bisogno di consigli tecnici dall'onorevole Previti; non è possibile questo! Si è trattato quindi di questioni di carattere politico, a cominciare da quella in discussione.

Francamente avevo sperato molto e avevo lavorato intensamente affinché, prima di avviare la « primavera » (che non so se sarà tale) della riforma della giustizia con leggi ordinarie e costituzionali, si desse qualche segnale al paese su ciò che è avvenuto, attraverso la discussione e l'approvazione delle misure anticorruzione, l'esame delle quali, pur essendo all'ordine del giorno di questa Camera, non riesce - chissà perché? - ad andare avanti. Avrei auspicato che si fosse dato qualche segnale al paese inserendo all'ordine del giorno la cosiddetta legge « salvaguardia », firmata da deputati di entrambi i poli con l'esclusione dei colleghi di forza Italia, o la proposta di legge, per la quale l'Assemblea ha riconosciuto la procedura d'urgenza, sugli arbitrati e le consulenze dei magistrati. Chissà perché si percepisce un'aria di rivincita verso i magistrati; però, quando si tratta di colpire dei soggetti che percepiscono centinaia di milioni con arbitrati e consulenze, non si fa nulla, non ci si dà una mossa e quei provvedimenti segnano il passo. Dal clima che si respira, dai comportamenti che si osservano e dalle volontà che vengono espresse, devo dire che sono piuttosto pessimista e scettico su ciò che avviene in questo Parlamento. Sostengo tale punto di vista perché ravviso l'esistenza di un fatto preciso - naturalmente sarei felice di essere smentito - che è rappresentato da una insofferenza diffusa verso il controllo di legalità! Non solo, ma ravviso anche una sorta di allergia verso il controllo di legalità che è stato esercitato in questo paese e che si vuole mettere tra parentesi al più presto, come se fosse

stato un incidente di percorso; anzi, come un incidente di percorso che avrebbe già prodotto dei guasti per l'intero paese.

Dicevo che oggi si apre la « campagna di primavera » con l'esame di una serie di leggi ordinarie delle quali questa è la prima (e la meno preoccupante!). Vi è poi la proposta di legge sulla depenalizzazione dei reati minori, tra i quali sono stati compresi il falso in bilancio, il finanziamento illecito e la ricettazione ...

MARIANNA LI CALZI. Che dici!

ELIO VELTRI. Non parlo del testo della Commissione, ma di alcuni emendamenti ad esso presentati.

Mi chiedo perché non siano stati presentati emendamenti sulla concussione e sulla corruzione. Pensate, colleghi, che il più grande studioso conservatore e di destra (ma di quella destra della quale ho una grande nostalgia e che in questo paese non ho mai visto) delle istituzioni italiane, Maranini, nella sua storia delle istituzioni - che è stata di recente riproposta ai lettori con l'edizione di Corbaccio - ha sostenuto che la parte della Costituzione più lungimirante e straordinaria, che si inserisce in un perfetto equilibrio dei poteri, è quella che riguarda l'ordine giudiziario del nostro paese. Credo che al riguardo bisognerebbe fare una riflessione. Ripeto: è il più grande studioso conservatore delle istituzioni di questo paese che lo scrive.

Dico questo perché anche l'occasione che stiamo vivendo non ha mancato di registrare attacchi alla magistratura ritenuta sconsiderata nell'uso dell'imputazione - di questo reato e per come l'ha utilizzato - voglia di rivincita e poi, fuori di qui, alcuni hanno utilizzato anche espressioni di disprezzo. Sono andato a rileggermi alcune citazioni di un mio libro che riguardava gli anni ottanta - una biografia dell'onorevole Craxi - ed ho trovato esattamente le stesse espressioni, gli stessi vocaboli, gli stessi verbi, le stesse cose. Quella campagna si chiamò « campagna d'estate »; io mi auguro che quella di oggi non somigli neanche lontanamente a quella.

Mi sento di essere garantito dal relatore ed anche dagli altri colleghi che si sono occupati di questo provvedimento e che si occuperanno di altri in materia. Mi auguro che i colleghi che come me sono arrivati qui forse in virtù di quanto è successo nel paese, dell'atto di pulizia di cui si avvertiva il bisogno (anche l'onorevole Berlusconi l'altro giorno mi ha detto che di « Mani pulite » c'era proprio bisogno; certo, poi hanno un po' esagerato, però ce n'era bisogno) riflettano molto seriamente.

Mi pongo anch'io, colleghi tecnici (io sono solo laureato in medicina) la stessa domanda che in questo paese si è posto un altro grande conservatore - una volta si diceva di destra - cioè il procuratore Maddalena, di Torino, il quale non fa mistero nella maniera più assoluta di polemizzare con la cultura di sinistra ed afferma di non capire perché non si riflette mai sui reati che aumentano in progressione geometrica e su coloro i quali delinquono e invece si cambiano sempre le leggi. Ciò mi ricorda la storia dell'atrazina, del pesticida. Quando scoprimmo, soprattutto nella pianura Padana che le acque erano inquinate dall'atrazina cosa fece il ministro della sanità? Alzò la soglia per legge e così risolvemmo tutti i problemi. In questo caso succede la stessa cosa: aumentano i reati, aumentano coloro che delinquono e cosa si fa? Si fa finta di niente, non si affronta il problema e si cambiano le leggi, che spesso diventano molto più permissive.

Nel 1990 vi fu una riforma per i reati della pubblica amministrazione e ricordo ancora che in alcuni palazzi di giustizia la chiamarono la « pupa », che voleva dire la « prostituta », perché fu molto più permissiva di prima. Ebbene, quella riforma non ha retto che sei o sette anni, anzi meno, perché è sotto processo, è inquisita da molto tempo.

Ma perché un paese come il nostro cambia continuamente le leggi? Le grandi democrazie hanno leggi che resistono al tempo, anche per 50-60 anni. Perché, soprattutto in materia di giustizia noi cambiamo continuamente le leggi? Innan-

zitutto perché le leggi devono essere piegate ad interesse di parte e spesso di singoli, perché sono il frutto di mediazioni esasperate, perché sono scritte male. Per usare un'espressione di colui che in questa materia è stato il padre di tutti noi, Beccaria, sono scritte «in una lingua straniera al popolo». Aveva ragione il grande Beccaria.

Venendo al caso specifico, qual è la ragione per cambiare?

Si dice che vi è grande discrezionalità da parte dei magistrati, ambiguità della legge (chissà perché non ci hanno pensato nel 1990), intrusione nel campo della politica; molti amministratori e funzionari vengono messi alla berlina. Aggiungo però che ci sono stati anche amministratori i quali, in virtù di questa ambiguità, hanno fatto i furbi; e non venitemi a dire, colleghi, che ci sono amministratori che non decidono per paura, perché, se è così, devono andare a casa. Tutto posso capire tranne il fatto che un amministratore che ha la coscienza a posto non decida perché ha paura.

Una posizione rispettabilissima, che è stata espressa questa mattina, propone di sopprimere il reato; la Commissione ha ritenuto di non accoglierla, ma la formulazione che è stata portata in Assemblea risponde alle esigenze per le quali è stata adottata questa riforma? Credo assolutamente di no.

Lo stesso relatore Siniscalchi, al quale notoriamente mi legano stima, simpatia e amicizia, sottolinea nella sua relazione divergenze e annuncia correttivi. Mi chiedo, collega Siniscalchi, perché non abbiate preso in seria considerazione - può darsi che l'abbiate fatto ma io non lo so - la relazione Morbidelli. Il professor Morbidelli ha presieduto una commissione che ha avanzato proposte da me riprese interamente e presentate come emendamenti poiché mi sembrano comprensibili anche a chi non è un tecnico del diritto. Si individuano bene le fattispecie penali e credo che questo faciliti il compito di tutti, degli amministratori ed anche dei magistrati, visto che fortunatamente il reato non è stato soppresso.

I tre reati proposti dalla commissione Morbidelli sono la prevaricazione contro gli altrui diritti, il favoritismo o l'abuso a vantaggio di altri e lo sfruttamento privato; si prevedono inoltre pene giustamente differenziate tra l'uno e l'altro. I miei emendamenti, lo ripeto, riprendono di sana pianta le proposte della commissione Morbidelli e li ho presentati perché credo che rispondano ad esigenze reali. Sono convinto che la Commissione, evidentemente per evitare la paralisi, abbia cercato una soluzione di mediazione, che però non risolve il problema.

C'è un punto delle proposte Morbidelli che trovo particolarmente interessante. Mi riferisco all'obbligo per il pubblico ministero di informare la sezione regionale della Corte dei conti e le amministrazioni interessate perché, anche se vi è l'archiviazione del reato, può darsi che ricorrano comunque le condizioni per assumere provvedimenti disciplinari. Pregherei i colleghi del Comitato dei nove, oltre che di darmi una risposta, di riflettere molto seriamente su queste proposte.

Concludo il mio intervento dichiarando che, proprio per le ragioni esposte all'inizio e per la rilevanza che ha tutto ciò che attiene alla giustizia, è necessaria un'assunzione di responsabilità precisa non solo dei partiti e dei gruppi ma anche dei singoli. Personalmente mi ripropongo di intervenire in una materia che non mi è usuale, e che quindi mi costa fatica e studio, perché desidero che la mia posizione rispetto a questi problemi risulti chiara e nitida.

Credo inoltre che rispetto a questi problemi non possano esservi vincoli di sorta per nessuno di noi, perché quanto discutiamo oggi, ma più ancora discuteremo prossimamente, atterrà oltre che alla sfera politica anche alla propria coscienza, e riguarderà i parametri dell'etica pubblica che considero essenziale e mai divisibile dai comportamenti politici.

Per queste ragioni, colleghi, se mi è permesso, credo che ognuno di noi in una situazione come quella che stiamo vivendo - almeno è ciò che mi auguro - debba comportarsi di conseguenza, e dunque le

posizioni di ciascuno dovranno essere immediatamente individuabili, nitide e trasparenti in modo che possano essere comprese da qualsiasi cittadino che guarda al Parlamento con grande speranza, ma spesso anche con grande preoccupazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la posizione del mio gruppo è stata espressa dall'onorevole Marotta con dovizia di particolari, con precisione, con riferimenti dotti e con assoluta completezza; il mio intervento sarà dunque difficile. Mi limiterò pertanto a svolgere qualche considerazione di ordine politico ed a sottolineare qualche aspetto che non è certo sfuggito all'onorevole Marotta, ma che, per ragioni di tempo, non ha avuto occasione di esporre.

La precisazione politica che volevo fare attiene soprattutto all'addebito di ostruzionismo in sede di Commissione giustizia. Non si è trattato assolutamente di ostruzionismo; i lavori in Commissione si sono svolti con la massima collaborazione e con il contributo da parte anche nostra in un clima di confronto civile e fattivo, al quale abbiamo partecipato con convinzione e, tranne che per chi vi parla, con grande professionalità. Arrivati ad un certo punto si è posto il problema della modifica del testo del Senato. Allorché è stata sollevata tale problematica, vi abbiamo acconsentito, solo che da una certa parte vi è stato un irrigidimento che non ha permesso quel dibattito che fino ad allora si era svolto, preferendosi al confronto la logica dei numeri. Di fronte a tale logica non abbiamo fatto altro che soccombere. Ma ammesso anche, onorevole Veltri, che vi fosse stato questo ostruzionismo - cosa che nego -, non dimentichi che sarebbe rimasto comunque il testo che oggi critichiamo e che sicuramente per la sua estrema vaghezza è più duro e severo della legge che ci accingiamo a modificare.

Non ho afferrato appieno il senso del suo intervento, anche perché mi consta -

è agli atti - che tale proposta porti il marchio del gruppo al quale lei appartiene, e provenga dal Senato, dove si è dispiegata in modo particolare l'azione propulsiva del suo gruppo.

Non bisogna fare riferimento a pulsioni giacobine o ritorsive o ancora ad un massimalismo e ad un giustizialismo che non ci trovano assolutamente concordi. Bisogna fare in modo, onorevole Veltri - lei ha affermato di non essere un tecnico e dal suo intervento ciò è emerso in maniera chiara e lampante -, che la legge indichi con certezza quale sia il comportamento lecito e quale quello illecito.

In precedenza qualcuno più autorevolmente di me ha fatto riferimento ad un noto brocardo latino che è un pilastro della legge penale: *nullum crimen sine lege*; è bene che il cittadino sappia, proprio in virtù di quella liceità e di quella trasparenza che lei ha richiamato, quale condotta debba tenere in una determinata situazione, se abbia o meno quel risvolto penale che deve passare all'attenzione del giudice penale. Questo è il tentativo che ci accingiamo a portare a compimento proprio al fine di rendere meno vaga, meno generica e sostanzialmente non illegittima quella norma varata nel 1990. Il motivo per cui fu varata e perché è cambiata non lo deve certo chiedere a noi. Non dimentichi il clima in cui quella riforma fu approvata; un clima di una certa intimidazione. Sta di fatto che quella norma fallì subito dopo il suo varo, tant'è vero che quasi il giorno dopo si incominciò a parlare di riforma. Questo è un dato di fatto su cui tutti convengono e tutti sostengono la necessità della sostituzione della formula letterale di quella norma; una formula assai generica, che ha consentito ad un pubblico ministero vere e proprie incursioni nell'attività della pubblica amministrazione. Su questa norma, inoltre, sono state sollevate varie eccezioni di incostituzionalità da parte di giudici di tutta Italia appunto in relazione alla sua assoluta mancanza di tipicità, che non consente al cittadino di discernere tra il lecito e l'illecito.

Vi era anche un orientamento abrogativo della norma verso il quale, però, ci siamo dichiarati contrari, proprio in virtù di quel rigore cui lei si richiama. Infatti, nel caso in cui si giungesse ad un'abrogazione della norma, parecchi comportamenti ed azioni che meritano una sanzione penale e sono ancora avvertiti come illeciti rimarrebbero impuniti. Ecco quindi il nostro impegno a determinare la norma nel suo rigore e nella sua precisa formulazione.

Questa norma ha consentito una pericolosa commistione tra potere esecutivo e potere giudiziario e molte volte - lei ne dovrebbe sapere qualcosa - ha consentito a qualche pubblico ministero delle incursioni chiaramente illegittime, se non addirittura illecite. In altre occasioni si è tentato di condizionare addirittura l'attività di Governo o quella di parlamentare. Fino ad oggi è stata in mano a pubblici ministeri senza scrupolo, senza preparazione e con fini reconditi, una vera clava contro le istituzioni e contro la democrazia!

ELIO VELTRI. La clava la usava Craxi!

PASQUALE GIULIANO. Marx è l'ideologo del suo gruppo o lo è stato. Non so se lo sia ancora!

MARIANNA LI CALZI. Ha detto Craxi, non Marx!

ALFREDO BIONDI. Noi non siamo mai stati iscritti al partito socialista!

PRESIDENTE. Non vorrei che scambiasimo gli ideologi!

PASQUALE GIULIANO. Non dimentichiamo poi che, come è stato ricordato più volte, questa norma ha portato addirittura all'assoluzione nel 95 per cento dei casi. Basterebbe questo dato per interrogarsi sulle cause e per giustificare il cambiamento di questa formulazione. Tale formulazione, inoltre, ha avuto un

effetto paralizzante proprio verso gli amministratori più scrupolosi ed attenti ad un'interpretazione esatta della legge.

La questione principale su cui si è incentrata l'attenzione della Commissione è stata quella di eliminare il problema dell'accesso di potere, di far sì che il giudice penale non possa sindacare le scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Questo è stato il punto qualificante perché maggiormente a questo proposito si erano verificate tutte le disfunzioni, le errate interpretazioni, i danni che ha provocato questa norma.

Tornando alla relazione dell'onorevole Marotta, bisognava fare una scelta coraggiosa, che tuttavia pone indubbiamente dei problemi, perché nel momento in cui si elimina la possibilità da parte del giudice penale di sindacare valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, indubbiamente si lasciano scoperte alcune aree per le quali vi è il dubbio che sarebbe necessario lasciare la sanzione penale. Di ciò però deve farsi carico l'ordinamento con altri rimedi, siano essi disciplinari o relativi all'intervento della giustizia amministrativa, per far sì che le aree in questione non rimangano scoperte, senza però che al riguardo vi sia l'intervento del giudice penale. Un sistema, quindi, più equilibrato e completo, specie nel momento in cui quei rimedi disciplinari e di ordine amministrativo sappiano integrarsi in maniera armonica con l'intervento del giudice penale. In ordine al secondo comma, anche il nostro gruppo ha qualche perplessità. Ci si rende conto della necessità cui si vuole far fronte, necessità già affermata per la verità nel vecchio ordinamento allorché, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, fu dichiarato, sotto il vecchio rito, come il decreto di citazione a giudizio fosse in ogni caso nullo ove l'imputato non fosse stato interrogato o per lo meno il mandato fosse rimasto senza esito: l'interrogatorio era insomma considerato obbligatorio. Con il nuovo sistema tutto ciò è stato abolito. Ora lo si vuole reintrodurre per i reati contro la pubblica amministrazione. Al riguardo occorre valutare atten-

tamente la questione perché effettivamente, come rilevato da altri onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, potrebbero crearsi delle disparità di trattamento e quindi potrebbe ipotizzarsi una incostituzionalità della norma.

L'onorevole Borrometi ha fatto riferimento alla non punibilità di atti che non abbiano prodotto effetti. Anche la formulazione di questo emendamento ci lascia perplessi, perché innescherebbe una sorta di spirale interpretativa in ordine al verificarsi o meno degli effetti; si formulerebbe una norma quanto mai equivoca, che lascerebbe aperto il campo alle interpretazioni. Sotto questo punto di vista non siamo quindi favorevoli a questo emendamento, salvo ulteriori e più precise indicazioni al riguardo.

Lo stesso vale per quanto riguarda la precisazione in ordine agli organi collegiali. L'articolo 110 del codice penale, la norma relativa al concorso nel reato, dà già la possibilità di stabilire se un componente dell'organo collegiale abbia o meno partecipato all'illecito penale. Quindi, un riferimento alle regole e ai principi generali dà già la possibilità di scriminare se vi sia stata o meno partecipazione al reato.

ANTONIO BORROMETI. Norma che ha funzionato in maniera perfetta!

ALFREDO BIONDI. Corrente alternativa!

PASQUALE GIULIANO. Noi abbiamo proposto un emendamento. In modo particolare, chiediamo che per quanto riguarda il danno ingiusto sia anche prevista la patrimonialità del danno, proprio in virtù della limitazione precisa che si vuole dare alla lettera della norma per evitare che possano essere fornite le interpretazioni più disparate. Ci rendiamo conto che questo riduce enormemente l'ambito applicativo della norma, ma riteniamo questa precisazione indispensabile per dare alla stessa confini precisi.

Per il resto (e questo conferma l'atteggiamento collaborativo che abbiamo di-

mostrato già in Commissione giustizia), il testo ci può soddisfare o perlomeno ci può trovare disponibili a discutere specie allorché si porranno in discussione gli emendamenti, che saranno tesi sicuramente a migliorarlo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la replica si puntualizzerà soltanto su qualche aspetto di questa importante discussione, per il contenuto della quale io ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, sia coloro i quali hanno espresso apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dalla Commissione sia coloro i quali hanno compreso che con l'intenzionale mancanza di una relazione scritta, per le vicende che questa riforma ha subito in Commissione, il relatore ha ritenuto sostanzialmente di proporre, unitamente alla Commissione, un testo che consentisse all'Assemblea, nel rispetto della diversità delle valutazioni su alcuni punti qualificanti di questa riforma, di emendare, di correggere, di completare una riforma che comunque va fatta, e va fatta in uno spirito costruttivo, di serenità assoluta, al di fuori di qualsiasi vento di sospetto, che è l'aspetto più amaro che abbiamo constatato in qualche intervento. Devo dire anche a tutela, a difesa del lavoro dei membri della Commissione che - tutti - su questa norma hanno speso non soltanto la loro capacità tecnica o la loro vocazione astrattamente formalistica ma soprattutto la volontà di rispettare una questione che non è nata da elucubrazioni particolari, ma da ben 11 proposte di legge che sono venute all'esame della Commissione per iniziativa di rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Essi hanno rispettato sostanzialmente (è stato detto poco, ma va ribadito soprattutto nei confronti degli interventi più

marcatamente critici) la volontà espressa dalla magistratura giudicante nei confronti di questa norma allorché, con ben 13 ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale, ha chiesto di fissare definitivamente quale fosse il contenuto reale della norma che deve reprimere l'abuso d'ufficio. Le cose che sono state dette in quest'aula sono scritte, egregi onorevoli, in termini non astratti e certamente non partigiani, in queste ordinanze di remissione alla Corte costituzionale, dove si è posta in risalto l'evidenza di una incostituzionalità dell'abuso d'ufficio come è per indeterminatezza della fattispecie (cioè della norma) e per sostanziale violazione del principio posto dall'articolo 97 della Costituzione proprio a tutela del buon andamento e della trasparenza della pubblica amministrazione.

Una riforma, dunque, che non nasce da esigenze perdonistiche né cancellatorie né ablativo nei confronti di qualsiasi illecito, ma che nasce dall'esigenza di dare certezza alla configurazione all'illecito - che c'è, che è possibile che vi sia e che si configura anche come un illecito pericoloso perché attenta alla sicurezza della pubblica amministrazione - quando realmente si violino determinate condizioni. Affermo ciò anche in relazione ad un altro elemento testuale, che appartiene ai lavori parlamentari e che riguarda in particolare i componenti della I Commissione affari costituzionali dai quali è pervenuto un parere, agli atti, sostanzialmente favorevole alla riforma con una richiesta di ulteriore precisazione, naturalmente nei limiti del possibile; credo infatti che non occorra dire a tecnici e non tecnici che non esistono norme perfette o che contengano le tabelle di tutti i possibili illeciti che possono essere commessi. Esistono però norme che consentono di non sfociare nell'abuso, di non colpire, per esempio, amministratori comunali, amministratori regionali o membri di organismi collegiali amministrativi i quali operano bene ma, per interpretazione non di una norma penale ma di un atto amministrativo che hanno realizzato nella più perfetta buona fede, sono esposti

ai livori dell'anonimo che diventano immediatamente i rigori dell'iniziativa penale. Non è infatti tanto importante tornare sempre alla statistica per cui si registra il 95 per cento delle archiviazioni a fronte del 100 per cento delle incriminazioni, quanto rilevare che, nell'attuale situazione di incertezza della norma dell'articolo 323, si dà spazio soprattutto (essendo il pubblico ministero necessitato ad esercitare in queste condizioni l'azione penale) a risentimenti, a lotte, faide interne di carattere comunale e locale o anche di carattere più generale che, non sapendo a quali norme appigliarsi, evocano questa sorta di *omnibus* rappresentato dall'articolo 323 del codice penale così come malamente riformato dalla legge del 1990.

È quindi da sottolineare che l'esigenza di questa riforma non nasce soltanto da una questione di carattere politico. È giusto il richiamo alla commissione Morbidelli, così come quello alla dottrina e alla giurisprudenza, ma al di sopra di tutto devo qui esprimere ancora una volta preoccupazione per il ritardo con cui la Corte costituzionale - che forse avrebbe potuto evitarci questo dibattito - ancora non ha deciso sulle ordinanze di remissione che pure i giudici di merito le hanno inviato.

Dico questo - e lo ribadisco - perché sia chiaro che qui dietrologie non devono essere consentite nei confronti di nessuno degli operatori parlamentari che hanno lavorato intorno a questa riforma. Non possono essere consentite per le ragioni che ho detto, ma soprattutto per le caratteristiche della domanda di riforma e dei soggetti che l'hanno proposta. Quindi, i profili costituzionali e i profili di carattere sociale: vale a dire l'enorme disagio. Basterebbe ricordare il numero degli interventi che ha fatto su questo problema l'associazione dei comuni d'Italia, non nell'interesse di questo o di quel comune, basterebbe ricordare il numero di congressi, anche di carattere dottrinario e scientifico, che si sono sviluppati in questa materia per chiedere soprattutto di affrontarla con serenità, non con tecnici-

simo, sono d'accordo, perché spesso l'eccesso di tecnicismo può essere fuorviante. Naturalmente, però, non la si può neanche vedere con la lente deformante del sospetto che, a mio avviso, è una lente deformante che nemmeno il tecnicismo merita.

Qui non si vuole fare un'operazione astratta. Certo, si vuole fare un'operazione corretta: si vuole migliorare, perfezionare la norma. Ecco il motivo per cui i lavori della commissione Morbidelli, che si rinvergono nel lavoro della Commissione giustizia, non hanno consentito di elaborare la norma. Noi non dobbiamo elaborare un corpo di norme, non dobbiamo elaborare un codice intorno all'articolo 323: dobbiamo perfezionare una norma, una volta esclusa la tesi della abolizione, che pure era alla base di alcune proposte di legge. E ribadisco la gratitudine nei confronti di coloro i quali, pur essendo partiti da una proposta abolitiva, hanno convenuto sulla necessità di procedere alla riforma e non all'abolizione di questa importante norma, che appartiene, come è noto, al capitolo dei reati contro la pubblica amministrazione e che spesso è norma-mezzo per la realizzazione di reati più gravi, come quelli di corruzione e di concussione; è, quindi, una norma essenziale; una norma essenziale, a condizione che sia precisa, a condizione che non butti per aria gli stracci, che colpisca quelle sacche di abuso che ancora resistono — come dice il rapporto dei tre saggi, Casese, Pizzorno e Arcidiacono, pervenuto al Presidente della Camera — nella pubblica amministrazione, quella politica e quella di carattere tecnico, distinzione che purtroppo nel nostro ordinamento ancora non è stata compiuta.

Una norma che va riformata secondo parametri sui quali, francamente, il dissenso non mi pare lacerante. Il primo parametro è quello di evitare che la valutazione del giudice penale sconfini nella valutazione dell'atto amministrativo e la legge — così come proposta e così come verrà emendata — si sforza di istituire questo sbarramento nei confronti della iniziativa penale.

Un secondo passo avanti nei confronti dell'attuale formulazione dell'articolo 323 — una base di incontro è il testo del Senato, ma abbiamo ripetuto all'infinito che esso è soltanto una convenzione finale che si è raggiunta intorno a dei parametri fondamentali —, è quello di far sì che in questo reato abbiano risalto sia la condotta sia l'evento, cioè la produzione di un evento: un evento illecito, ingiusto, un vantaggio, una locupletazione per il pubblico ufficiale e per il pubblico amministratore; un vantaggio ovviamente di carattere patrimoniale!

Resta aperto il discorso in ordine al danno, ossia se debba essere ritenuto reprimibile il danno patrimoniale o se invece si debba ritenere tale (come previsto nel testo del Senato) ogni danno ingiusto (per esempio, a seguito di un'ingiusta detenzione o di un ingiusto sequestro) anche se non di natura patrimoniale. Sul punto la discussione è aperta e sono già stati presentati emendamenti.

L'ultimo problema è quello concernente la pena, un problema del quale, in quest'aula, in definitiva, si è discusso meno fino ad ora. Noi abbiamo ritenuto non di diminuire il tetto della pena, ma di distinguere i casi di gravità in cui il provvedimento di custodia cautelare è stato ritenuto ancora possibile (diciamo-celo francamente visto che il problema della pena è direttamente connesso a quello della custodia cautelare) da quelli in cui tale particolare gravità non viene avvertita. Sarà quello della valutazione il momento che dovrà stabilire il parametro della gravità maggiore o minore; certo è però che la pena che scegliamo come pena base all'interno del tetto massimo dei tre anni consentirà di evitare episodi che non è il caso di evocare in quest'aula, ma che hanno avuto, come è a tutti noto, risvolti clamorosi, perché hanno portato all'arresto di personalità che non erano responsabili di niente, tanto è vero che in sede di udienza preliminare sono state prosciolte dall'accusa ai sensi dell'articolo 323 (mi riferisco al notissimo caso in cui è rimasto coinvolto un ministro); un caso, quest'ultimo, certo non confortante, da

ritenersi non come un incidente di percorso, ma chiaramente come l'espressione della disfunzione della norma attuale.

Abbiamo però anche previsto il caso di particolare gravità. Se con un abuso di atti di ufficio, secondo la nuova e più precisa formulazione della norma, io, come pubblico ufficiale, entro realmente nel potere particolare di cui dispongo, convinco coloro i quali fanno parte con me dell'organo (nel caso di organi collegiali) o che sono miei subordinati a partecipare alla manipolazione della mia funzione e del mio potere al fine di procurare vantaggio a me stesso, ad un congiunto o ad un terzo che comunque potrà trarre un vantaggio patrimoniale grave (è il caso, ad esempio, di una licenza che consenta lottizzazioni miliardarie), evidentemente andrò in galera, e questo perché - lo ripeto - nel testo che proponiamo c'è una specifica circostanza aggravante finora non prevista.

Nel sottolineare l'importanza della legge nei suoi aspetti processuali, ritengo che alcuni correttivi, come ho più volte ripetuto, dovranno essere introdotti, perché non si può andare nella direzione di un interrogatorio che venga effettuato ad ogni costo, pena la nullità dell'udienza preliminare, e per qualsiasi reato, perché così facendo potremmo produrre delle situazioni di pericolo nei confronti della *discovery* del pubblico ministero, cioè nei confronti del patrimonio di notizie e di prove del pubblico ministero. Non posso non dire però che la norma che prevede che il pubblico amministratore, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio debbano essere ascoltati prima di essere sottoposti a provvedimento di sospensione o di interdizione è una norma di civiltà e di garanzia elementare, certamente non di garantismo esasperato ma di garanzia giuridica, e che va nella direzione fondamentale intorno alla quale intendiamo muoverci anche in questo importante dibattito: la direzione della certezza del diritto e della trasparenza della legge.

C'è una domanda di trasparenza e di legalità giustissima nei confronti di tutto il

resto dell'assetto pubblico dello Stato, ma la prima trasparenza, la prima legalità deve essere quella della certezza della legge e della possibilità di credere e di sapere che la legge colpisce nella giusta direzione. Questi sono gli intenti che credo di raccogliere anche dalle critiche che sono state mosse e che certamente si esprimeranno in emendamenti che formeranno oggetto di attenta valutazione da parte del relatore, del Comitato dei nove e dell'Assemblea intera.

Per questo auspico che la riforma tanto sollecitata e tanto invocata fino agli alti vertici dello Stato giunga finalmente alla conclusione che merita, cioè alla riformulazione dell'articolo 323 del codice penale ed alla introduzione nel nostro sistema di norme ulteriori di garanzia nei confronti del pubblico amministratore (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

**FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Presidente, potrei limitarmi a dire che ho condiviso ed apprezzato la replica del relatore. A causa della ristrettezza dei tempi dirò che il Governo vuole dare atto di un dibattito molto appassionato anche sul piano del confronto politico, come è emerso in alcuni interventi, ed anche di grande spessore scientifico.

Quello al nostro esame è un tema che reclama notevole approfondimento, perché non vi sono soluzioni facili in ordine all'articolo 323 del codice penale.

Il Governo non può che ribadire la posizione già espressa nel corso dei lavori in Senato. Il Governo ha seguito e segue con attenzione il dibattito su questa materia, imponendosi però, data la delicatezza politica della questione, di lasciare piena libertà al Parlamento nelle scelte da assumere.

In ogni caso, è stato offerto il contributo del lavoro della commissione Morbidelli, come è stato in alcuni interventi ricordato, e quel lavoro va, a mio parere, apprezzato nel suo valore anche per la

ricostruzione della vicenda parlamentare, giurisprudenziale e della dottrina nel corso degli anni.

Dal dibattito svoltosi in Senato, da quello svoltosi in Commissione e in questa discussione generale sembra unanime o comunque ampiamente condivisa — abbiamo sentito pochissime voci dissenzianti — la valutazione in ordine alla necessità di procedere ad una riscrittura della norma sull'abuso d'ufficio e probabilmente è vero che, come è stato evidenziato nel corso della discussione generale, la riforma del 1990 non è risultata adeguata allo scopo che il legislatore si era prefisso.

Se è vero che vi è stata in questi anni in Italia una proliferazione di indagini giudiziarie per il delitto di abuso e che la quasi totalità di queste si conclude con l'assoluzione o con l'archiviazione, è probabilmente vero che il legislatore del 1990 non è riuscito a segnare con certezza i limiti della fattispecie.

Se è infatti fisiologico che un numero anche rilevante di procedimenti penali non si concluda con un condanna, è però una patologia se ciò si verifica nella quasi totalità dei casi; patologia ancora più grave nella materia che qui ci occupa, in quanto l'indagine giudiziaria, indipendentemente dall'esito favorevole ma lontano nel tempo, arreca danni elevatissimi al buon funzionamento della pubblica amministrazione e dei poteri locali.

Da qui le preoccupazioni in ordine al mantenimento di un'ipotesi di reato nella quale rischia di non essere sufficientemente definito, come ha affermato il ministro Flick, il confine tra l'illecito amministrativo, l'errore amministrativo e l'illecito penale.

Mi sia consentito di aggiungere solo alcune considerazioni essenziali. Mi sembra una scelta condivisibile aver assunto come testo base quello approvato dal Senato, soprattutto in considerazione dell'amplissima maggioranza formatasi su quel testo al Senato, dove esso è stato approvato in Commissione deliberante. A questo risultato si è giunti in realtà dopo un lunghissimo e faticoso lavoro e dopo

che il relatore Siniscalchi aveva predisposto altro testo. Ma tant'è, ricominciamo qui in aula da quel testo.

Partendo dalle preoccupazioni che ricordavo in precedenza, il Senato ha compiuto una scelta netta e precisa su due punti fondamentali. È con questa scelta che, al di là di alcuni rilievi tecnici, pur condivisibili, ma minori, e al di là delle considerazioni su altre pur condivisibili ma minori modifiche proposte dal Senato, la Camera deve, a mio avviso, confrontarsi.

La prima scelta è stata quella di escludere la possibilità di ipotizzare il delitto di abuso nei casi di illegittimità dell'atto per il solo vizio di eccesso di potere, limitando l'applicabilità della norma ai casi di violazione di legge o di regolamenti, oltre al caso di violazione dell'obbligo di astensione; la seconda di limitare l'abuso all'ipotesi in cui l'agente consegua un vantaggio patrimoniale.

La valutazione del Senato, sulla quale occorre riflettere, è stata la seguente: sul primo punto, la valutazione dell'illegittimità dell'atto per il vizio di eccesso di potere impone di ricostruire il percorso decisionale del pubblico ufficiale ed impone una valutazione sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Il vizio di eccesso di potere tocca infatti sempre la discrezionalità amministrativa, in quanto è ipotizzabile solo in presenza di un uso, ritenuto non corretto, del potere discrezionale. Ma proprio da qui deriva il rischio di uno sconfinamento, non tanto del reato quanto dell'indagine, del potere giudiziario sul potere amministrativo ed il conseguente rischio di conflitti fra i due poteri.

È paradossale che la riforma del 1990 avesse trovato motivazione e fondamento nella richiesta di una più chiara distinzione tra illecito amministrativo ed illecito penale, fra giurisdizione penale e responsabilità amministrativa. Alla luce degli esiti, dopo pochi anni, penso di essere stato facile profeta sette anni fa al Senato a manifestare scetticismo sulla bontà della soluzione adottata.

Vi è spesso la tendenza a risolvere situazioni di conflitto tra magistratura e politica in sede impropria o con strumenti impropri. La modifica del delitto di abuso di ufficio è invece la sede propria e lo strumento proprio per affrontare il problema dei reali conflitti tra poteri che si possono oggettivamente determinare.

Spesso il magistrato inquirente, non per sua colpa o perché persegua pravi obiettivi politici, è costretto, di fronte ad una denuncia di privati, a svolgere accertamenti su ipotesi di abuso d'ufficio. L'indeterminatezza della fattispecie non solo lo consente, ma spesso lo impone. Ma il semplice fatto di svolgere accertamenti, di iniziare un'indagine crea problemi all'amministrazione ed è vero che si è verificata quella che è stata chiamata la sindrome della firma, la paralisi. Questo crea un'oggettiva situazione di conflitto, che deve trovare soluzione attraverso una precisa e netta regolamentazione dei confini. Questo è il compito proprio della politica e del Parlamento: dettare regole certe, fissare in maniera precisa, determinata, oggettiva e verificabile i confini e i limiti dell'azione penale.

Discorso analogo può farsi in ordine all'abolizione del delitto di abuso per conseguire un ingiusto vantaggio non patrimoniale. Anche in questo caso vi è il rischio concreto di affidare alla giurisdizione penale la valutazione di scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Ciò che va chiarito, però, è che sottrarre alla giurisdizione penale il controllo sulle scelte discrezionali dell'amministrazione non significa e non deve significare il venir meno di ogni controllo, oltre ovviamente quello dell'opinione pubblica, degli elettori e della responsabilità politica sull'operato dell'amministrazione.

Questa riforma, anzi, potrebbe essere l'occasione per avviare una riflessione sugli strumenti di tutela amministrativa troppo deboli; voglio dire cioè che la ipertrofia del delitto di abuso è legata anche a un difetto di funzionamento di altri meccanismi di controllo, per cui i cittadini, le associazioni, la società civile, che si trovano di fronte ad atti dell'am-

ministrazione ritenuti illegittimi, non hanno altro strumento che rivolgersi al giudice penale.

Sono state evocate in questo dibattito le proposte della Commissione anticorruzione. Quella sarà la sede in cui si affronteranno ancora questi argomenti.

Un'ultima notazione sul punto relativo al delitto di abuso con danno altrui. Taluni hanno affermato che, anche in questo caso, dovrebbe limitarsi la previsione alle ipotesi di danno patrimoniale. Si tratta di un'indicazione che si potrebbe eufemisticamente definire suggestiva ma che crea, invece, talune perplessità. Occorre considerare che l'ipotesi di abuso con danno non patrimoniale contempla tutte quelle condotte di prevaricazione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, dal vigile urbano al poliziotto, dal magistrato al funzionario, fino all'addetto allo sportello dei pubblici uffici. Sarebbe intollerabile lasciare i cittadini privi di ogni forma di tutela, ciò anche in considerazione del fatto che l'abuso con danno non patrimoniale si può realizzare in molti casi non mediante atti ma mediante comportamenti e, quindi, non avere alcuna tutela nemmeno sul piano amministrativo.

Sull'articolo 2 inserito dalla Commissione giustizia ritengo necessari alcuni approfondimenti, come il relatore ha peraltro già evidenziato.

Il Governo si augura la conclusione di un provvedimento più volte autorevolmente invocato e sicuramente atteso. Penso che il Parlamento possa e debba positivamente legiferare senza attendere, peraltro inutilmente, le decisioni della Corte costituzionale, evitando, come ha chiarito il ministro Flick in Commissione, sia la soppressione *tout court*, che lascerebbe spazi scoperti di tutela penale che possono essere necessari, sia, all'estremo opposto, quella di un'eccessiva incertezza della norma che finisce per paralizzare l'attività amministrativa.

Auspicio che la riforma non dia luogo a nuovi problemi interpretativi, che in realtà riproporrebbero un intollerabile conflitto tra azione penale e responsabilità

di governo della cosa pubblica. La difficoltà di soluzione non può essere accusata, però, di mettere a repentaglio né trasparenza né principio di legalità, ma occorre affermare il principio della certezza della legge in questo così difficile punto normativo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Preavviso di votazioni elettroniche (ore 17,20).**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

**Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 16 aprile 1997 l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

*XI Commissione (Lavoro):*

BARTOLICH ed altri; Giancarlo GIORGETTI ed altri; ZACCHERA; GUERRA; MAMMOLA; TABORELLI ed altri: « Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (258-630-860-1632-2591-2785) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*);

*XIII Commissione (Agricoltura):*

FERRARI ed altri: « Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi » (2937).

A tale proposta di legge sono abbinata le proposte nn. 3042, 3133, 3309, 3319 e 3353.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1034. — Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (approvato dal Senato) (2564) (ore 17,21).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Ricordo che nella seduta dell'8 aprile scorso si è passati all'esame dell'articolo 14 e del complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A ai resoconti della seduta dell'8 aprile 1997*) e che è mancato il numero legale nella votazione dell'emendamento Boato 14.51.

Sulla base di quanto annunciato dal Presidente nella seduta dell'11 aprile, a seguito delle richieste pervenute, è attribuito ai gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale un ulteriore tempo di 30 minuti che si aggiunge a quello stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo del 20 marzo 1997.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 9.330 del Governo, con la seguente condizione: al comma 11-ter sia specificato che il funzionamento dell'agenzia e della scuola superiore avvenga senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

## NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e subemendamenti di cui al fascicolo n. 4 non compresi nel fascicolo n. 3, nonché sui subemendamenti Scozzari 0.9.330.93 e 0.28.2.1 del Governo.

**Per un'inversione  
dell'ordine del giorno (ore 17,20).**

ELIO VITO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Ho chiesto la parola per proporre l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare prima all'esame dei punti 7 e 8, di cui al disegno di legge di conversione n. 3391 ed al disegno di legge n. 2796, e poi del punto 6, il seguito dell'esame del quale lei ha già annunciato, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa.

I provvedimenti che chiediamo di trattare in precedenza hanno una chiara urgenza e priorità, anche secondo le regole dei lavori parlamentari perché, nel primo caso, si tratta di un decreto-legge che scadrà nei primi giorni del mese di maggio e che deve essere ancora esaminato dal Senato. Era pertanto assai strana - come ho evidenziato anche in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo - la priorità decisa a favore della discussione di un disegno di legge, per quanto collegato alla legge finanziaria come il provvedimento Bassanini, in luogo di un decreto-legge che ha dei termini precisi di scadenza (stante anche l'impossibilità che quest'ultimo provvedimento possa essere reiterato in caso di mancata conversione in legge). Tra l'altro, si tratta di un decreto-legge che è composto da pochi articoli, ai quali sono stati presentati pochi emendamenti, e che potrebbe essere esaminato ed approvato nel corso di queste sedute.

Per quanto riguarda il punto 8 dell'ordine del giorno, del quale ho chiesto un esame anticipato rispetto al punto 6, si tratta di un disegno di legge di ratifica urgente, l'esame del quale è stato più volte sollecitato anche in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Quelle che ho richiamato sono le ragioni di carattere istituzionale che motivano la mia richiesta di inversione dell'ordine del giorno. Non nascondo, però, che vi è anche una ragione di carattere politico. Sin dall'inizio dell'esame del disegno di legge n. 2564, provvedimento collegato alla legge finanziaria, abbiamo fatto presente che sul merito di questo disegno di legge la Commissione aveva compiuto un approfondito lavoro e si era registrata una disponibilità, della quale occorre dare atto al ministro Bassanini e alla maggioranza, nei confronti degli emendamenti delle opposizioni. Non solo, ma lo stesso ministro Bassanini aveva più volte riconosciuto come in effetti il provvedimento ricalcasse linee già disegnate dall'onorevole Frattini quando ricopriva l'incarico di ministro per la funzione pubblica.

Signor Presidente, ora è però intervenuto un fatto nuovo che credo debba essere valutato anche ai fini della opportunità del lavoro parlamentare, per non disturbare una competizione elettorale che noi auspichiamo si possa svolgere in condizioni di parità, nel rispetto di quella *par condicio* in campagna elettorale che nella scorsa legislatura aveva giustamente visto impegnato in prima persona il ministro Bassanini. Quest'ultimo ha inteso assumere una decisione pienamente legittima e compatibile con le nostre norme quale quella di presentarsi come capolista del PDS alle elezioni comunali di Milano, cioè nel più grande dei comuni interessati alla prossima tornata amministrativa.

Ripeto: si tratta di una decisione pienamente legittima e compatibile con le attuali norme parlamentari. È stata evidentemente anche una ragione di opportunità politica che ha portato alla scelta del suo partito di far scendere in campo come capolista del PDS il ministro per la

funzione pubblica, che è impegnato in questi giorni e in queste settimane in aula nell'approvazione di alcuni suoi importanti provvedimenti. Questi ultimi trattano - e non potrebbe essere altrimenti, alla luce della delega assegnata al ministro Bassanini - anche di delicati rapporti tra l'amministrazione centrale dello Stato e gli enti locali, non solo per quanto riguarda i segretari comunali e i dipendenti comunali, ma anche la normazione vera e propria dei controlli tra enti locali e Stato centrale.

Signor Presidente, la nostra richiesta di inversione dell'ordine del giorno è chiara: vogliamo evitare che il ministro-candidato Bassanini possa godere, nel corso della campagna elettorale di Milano che ormai volge alla conclusione, del vantaggio derivante dalla sicura pubblicità che gli deriverebbe a seguito della conclusione dell'esame del suo provvedimento alla Camera. Nulla osta, quindi, alla decisione del ministro Bassanini di candidarsi a Milano, ma non possiamo concedergli il vantaggio, come capolista del PDS, di godere della propaganda che gli deriverebbe, ripeto, dalle interviste - che già ora rilascia numerose a giornali e televisioni - in merito alla conclusione dell'esame di un suo provvedimento.

Non abbiamo quindi nulla in contrario - anzi assumiamo formalmente l'impegno, signor ministro, per la data del 28 aprile - non solo alla ripresa dell'esame del provvedimento, ma anche alla conclusione dello stesso da parte dell'Assemblea. L'impegno formale delle opposizioni è dunque di concludere l'esame del provvedimento il 28 aprile, cioè il giorno successivo alle elezioni di Milano; riteniamo infatti che proprio per quella *par condicio* alla quale lo stesso ministro si è richiamato non si possa svolgere l'esame di un provvedimento così importante, che coinvolge un ministro capolista ad elezioni non di un piccolo ma del principale comune.

Tra l'altro, e concludo, questa sospensione dell'esame del provvedimento credo sia opportuna anche per la Presidenza dell'Assemblea, dal momento che lo stesso provvedimento si è ormai appesantito

notevolmente durante il corso dell'esame parlamentare, tant'è che la Presidenza ha acconsentito alla nostra richiesta di un ulteriore tempo per la discussione.

Peraltro è sopraggiunto ora dal Senato un decreto-legge che l'altro ramo del Parlamento ha modificato al suo articolo 1, cosicché oggi pende dinanzi alla Camera una norma identica nella sostanza - sia pure diversa nella formulazione - in due provvedimenti che questo ramo del Parlamento sta esaminando. Al comma 14 dell'articolo 14 del provvedimento Bassanini, che dovremmo ora esaminare, infatti, è stabilita la proroga del consiglio universitario nazionale sino al 31 ottobre 1997, ma tale proroga è stata nel frattempo inserita dal Governo al Senato nel decreto-legge n. 49 del 10 marzo (Atto Camera n. 3567), che prevede all'articolo 1 la stessa proroga del CUN al 31 ottobre.

Se entrambi i provvedimenti venissero approvati contemporaneamente, avremmo l'entrata in vigore di due norme che disciplinano la stessa materia. Il Presidente è giustamente molto impegnato in materia di chiarezza del procedimento legislativo; credo pertanto che non possiamo consentire la contemporanea entrata in vigore di due norme identiche in due diversi provvedimenti legislativi. Ritengo quindi che questa pausa serva anche al Governo a fare chiarezza.

Motivo in questo modo la mia richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di prendere posto e di ascoltare perché siamo in presenza di una richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

L'onorevole Vito ha proposto di invertire l'ordine del giorno nel senso di anticipare il seguito della discussione del disegno di legge n. 3391 e la discussione del disegno di legge di ratifica n. 2796, di cui ai punti 7 ed 8 dell'ordine del giorno.

Colleghi, per cortesia!

Non entro nel merito della sua richiesta, onorevole Vito; tuttavia, volevo dirle che, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori (se cioè l'esame del disegno di legge n. 2564 debba concludersi entro il

28 o il 29 aprile), si tratta di materia che attiene alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

ELIO VITO. Era un impegno politico !

PRESIDENTE. Ho capito, ma al di là dell'impegno politico, ripeto, la materia attiene alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro ed uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Vito.

*(È respinta).*

**Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2564 (ore 17,30).**

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque procedere alla votazione dell'emendamento Boato 14.51. Chiedo all'onorevole Vito se confermi la richiesta di votazione nominale.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, nel chiedere l'inversione dell'ordine del giorno avevamo posto un'altra questione che riguarda proprio l'articolo 14 del provvedimento poiché riteniamo che la Camera non sia in condizione di esaminarlo secondo le regole e le procedure che il Presidente della Camera giustamente sollecita Governo ed Assemblea ad assumere.

Il comma 14 dell'articolo 14, infatti, è sostanzialmente identico all'articolo 1 del decreto-legge n. 49 del 1997 nel testo che il Governo ha introdotto al Senato. Il Governo deve dirci se questa norma sul consiglio universitario nazionale deve far parte dell'articolo 14 del provvedimento Bassanini o dell'articolo 1 del decreto-legge Berlinguer. E ci si dica anche, Presidente, quali decisioni la Presidenza intende assumere per consentire al Parlamento di legiferare secondo i criteri che stiamo per darci di fronte a comportamenti del genere, che non sono casuali ma sono reiterati e che rappresentano il metodo al quale il Governo si richiama. Mi riferisco al fatto che il Governo inserisce la stessa norma in due o tre provvedimenti in attesa di vedere quale provvedimento la buona sorte gli consentirà di portare a conclusione.

PRESIDENTE. Riferirò la sua richiesta al Presidente della Camera.

Sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 17,35, è ripresa alle 17,45.**

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 14.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	466
Votanti .....	462
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	232
Hanno votato sì .....	6
Hanno votato no ...	456

*(La Camera respinge).*

LUIGI BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero rispondere all'osservazione svolta in precedenza dall'onorevole Vito, rilevando che vi è una ragione tecnica per la permanenza di due norme relative alla proroga del CUN.

Essendo in corso il concorso per professore associato ed essendo state costituite le commissioni, non sono stati inclusi, nell'ambito dell'elettorato passivo, i membri del CUN. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo fosse scaduto - com'è scaduto - prima dell'approvazione del provvedimento, tali docenti si sarebbero trovati nella condizione di non essere più membri del CUN e di non essere stati inclusi nell'elenco degli eleggibili. Avrebbero pertanto potuto invalidare l'intero concorso per professore associato.

Per questa ragione tecnica, essendo ancora in corso, oltre le previsioni, l'iter di approvazione del provvedimento oggi in esame, l'adozione del decreto-legge rappresenta solo una misura cautelativa della natura che ho indicato, quindi puramente tecnica. Ribadisco che è questo il senso del provvedimento e che non vi è alcuna intenzione di sovrapporre le norme.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Ho ascoltato con grande attenzione, sia pure con una certa difficoltà, considerato che oggi pomeriggio in aula si «rumoreggia» un po' troppo, le argomentazioni del ministro Berlinguer. Debbo osservare che tali argomentazioni, tecnicamente valide, politicamente mi lasciano alcuni dubbi. Mi sembra che il Governo, per le ragioni espresse dal ministro Berlinguer, non si fidi troppo della

propria maggioranza. Infatti, se si dubita del fatto che il decreto-legge, in cui viene inserito lo stesso comma 14 dell'articolo 14 del provvedimento in esame, possa essere convertito in legge, la situazione ricorda un po' la battuta di Vittorio Emanuele III al generale Cittadini: «Ci sarà da fidarsi di questo esercito?», «Sì, ma è meglio non metterlo alla prova».

Per questa ragione mi sembra di poter condividere le ragioni tecniche; tuttavia mi lascia perplesso la motivazione politica di un Governo che non si fida troppo della propria maggioranza. Forse, a seguito dei recenti eventi, il ministro Berlinguer ha ragione anche su questo, e lo ringrazio.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Le motivazioni addotte dal ministro Berlinguer non risolvono la questione. Egli ha detto che, non essendo sicuro dell'approvazione definitiva del provvedimento Bassanini in tempo utile, ha provveduto a predisporre il decreto.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Vito.

Invito i colleghi ed anche l'onorevole Giovanardi a consentire cortesemente all'onorevole Vito di parlare, perché la discussione è estremamente delicata e molto seria.

Prego, onorevole Vito.

ELIO VITO. Ammesso che sia questa la cronologia - dopo dirò qualcosa anche a questo riguardo - il Governo, nel momento in cui approvava il decreto, avrebbe dovuto presentare in Commissione un emendamento per sopprimere il comma 14 dell'articolo 14 del provvedimento Bassanini.

Il Governo sceglie di seguire la strada del decreto? Presenti allora un emendamento, come avrebbe dovuto fare dal 10 marzo, per sopprimere la norma contenuta nel disegno di legge Bassanini. Lei,

caro ministro, non può seguire contemporaneamente in Parlamento due corsie, una alla Camera ed una al Senato, e vedere quale fa prima: il provvedimento Bassanini è in discussione alla Camera; se quel provvedimento non ce la fa, presenta un decreto-legge che disciplina la stessa materia e lo manda al Senato. Ora quel ramo del Parlamento ha finito e noi alla Camera abbiamo la stessa norma contenuta in entrambi i provvedimenti. Se lei ha scelto di seguire la strada del decreto-legge (peraltro, essendo già pendente il provvedimento alla Camera dubito che vi siano i requisiti per ricorrere al decreto-legge), allora alla Camera andava immediatamente eliminato il comma 14 dell'articolo 14.

Non sono però neanche convinto, signor Presidente, signor ministro, che la cronologia sia esattamente questa, perché all'articolo 14 il Governo è intervenuto con modifiche rispetto al testo originario anche successivamente alla presentazione da parte dello stesso Governo del decreto-legge il 10 marzo scorso. Quindi, credo che siamo invece di fronte ad un tipico caso di confusione, di cattivo procedimento legislativo ed anche, in qualche modo, ad un tentativo di far sì che il Parlamento venga trattato alla stregua di una ruota della lotteria, per cui si presenta la norma un po' di qua ed un po' di là, in entrambe le Camere e poi si vede cosa succede.

Signor Presidente, a questo punto investo formalmente della questione la Presidenza, perché il decreto ci è giunto oggi dall'altro ramo del Parlamento e noi non possiamo continuare ad esaminare in Assemblea un provvedimento che contiene una norma che oggi ci è stata trasmessa dal Senato inserita in un altro provvedimento.

La Presidenza ha il diritto ma anche il dovere di fare in modo che le decisioni che il Parlamento assume non siano contraddittorie e che non si infonda nei cittadini, i quali sono gli interlocutori finali del nostro lavoro, quella confusione che è alla base dell'attività del Governo.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, onorevole Berlinguer, pregherei anche l'onorevole Novelli, come relatore, di intervenire.

Mi pare che l'onorevole Vito abbia posto una domanda rispetto alla quale credo correttamente il Governo e non la Presidenza dovrebbe dare una risposta.

L'onorevole Vito ha detto che al Senato vi è un decreto-legge che richiama...

ELIO VITO. Ora è alla Camera!

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, ma se parlano tutti e considerato che la stanchezza è tanta, non vi è corrispondenza tra quello che si vorrebbe dire e ciò che si riesce ad esprimere.

Come stavo dicendo, nel decreto-legge vi è un'analogia con quanto è contenuto nel disegno di legge Bassanini. L'onorevole Vito chiede allora al Governo — ed io ritengo anche al relatore per ragioni di correttezza, dopo di che, secondo procedura, l'Assemblea andrà avanti comunque — se si intenda dare rilievo al decreto oppure continuare l'esame del disegno di legge Bassanini. È così, onorevole Vito? Mi sembra che in questi termini la domanda sia formulata correttamente.

Ministro Berlinguer, lei ha già dato un accenno di risposta; intende aggiungere qualcosa al riguardo?

Prima che lei prenda la parola, avverto che il Governo ha presentato l'ulteriore l'emendamento 14.120 (vedi l'allegato A), volto a sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 14.

Onorevole Vito, mi sembra che con questo emendamento il Governo abbia chiarito il suo intendimento.

ELIO VITO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, sono lieto della presentazione da parte del Governo dell'emendamento che avrebbe dovuto presentare dal 10 marzo, giorno in

cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge. A questo punto ritengo però che, essendo stato presentato un nuovo emendamento, il Comitato dei nove lo debba esaminare, così come deve valutare la situazione che si è creata.

Propongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 14 e che si passi all'articolo successivo, cosicché il Governo si renda anche conto che è il suo cattivo modo di procedere che determina le lentezze, e che non sono certo le legittime richieste dell'opposizione di avere chiarezza da parte dell'esecutivo, che ostacolano il provvedimento.

Propongo quindi di accantonare l'articolo 14, anche in seguito alla presentazione da parte del Governo dell'emendamento 14.120.

PRESIDENTE. Per la verità (e lo dico assumendomene tutte le responsabilità), anche al fine di rendere più sereno e agevole l'iter di questo provvedimento, rispetto al quale c'è stata tanta attenzione da una parte e dall'altra, mi pare di poter convenire sulla proposta dell'onorevole Vito. Pregherei anche il presidente della Commissione di convenire su questa indicazione.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Presidente, a dir la verità, io non ritengo che sussistano i motivi per accantonare l'articolo 14 e passare all'articolo 15. L'onorevole Vito ha infatti sollevato un'obiezione manifestando la sua perplessità rispetto all'eventuale intersecarsi non armonico di due norme. Il Governo ha fatto sua la preoccupazione dell'onorevole Vito e ha presentato un emendamento soppressivo. Tale questione del resto era già stata discussa e approfondita questa mattina nel Comitato dei nove e mi sembra veramente strumentale ...

ELIO VITO. No, è strumentale il Governo!

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. ....mi sembra vera-

mente strumentale sollevare un problema al Governo e, nel momento in cui il Governo accede alla richiesta che è stata formulata, trincerarsi dietro l'attenzione dimostrata dal Governo per sospendere ...

ELIO VITO. Perché non lo ha fatto prima?

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Il perché non lo abbia fatto prima è questione che non ci riguarda.

ELIO VITO. No! Riguarda anche la Commissione!

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. È però chiarissimo quello che abbiamo dinnanzi. Abbiamo la possibilità di decidere sia sulla base di quello che lei stesso, onorevole Vito, ha detto sia sulla base di quello che già stamattina in seno al Comitato dei nove è stato discusso.

PRESIDENTE. Devo dire alla presidente Jervolino che non a caso, evidentemente, ho fatto riferimento alla « serenità » dei lavori per quanto riguarda la conduzione degli stessi. Evidentemente ognuno può utilizzare gli strumenti che ritiene più opportuni in ogni circostanza. Questo è il rilievo che non a caso la Presidenza si è permessa di fare rispetto alla Commissione. Da parte mia non c'è alcuna ostinazione, ma soltanto il garbo dovuto nei confronti di tutti, da una parte e dall'altra, per agevolare il prosieguo dei lavori dell'Assemblea oggi pomeriggio. Questa rimane l'intenzione.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Le darò subito la parola, onorevole Novelli, ma preannuncio fin da adesso, con quel minimo di cocciutaggine un po' contadina che mi contraddistingue, che valuterò, se del caso, l'opportunità di mettere eventualmente in votazione la proposta dell'onorevole Vito

di accantonare l'articolo 14 per passare quindi all'articolo 15. Ritengo in tal modo di aver fatto quello che dovevo per consentire il sereno prosiegua dei nostri lavori.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Presidente, stamane, la questione che ha sollevato l'onorevole Vito è stata discussa dal Comitato dei nove. Avevamo proposto al Governo di eliminare dal disegno di legge Bassanini le norme che sono contenute nel decreto-legge. Ci è stato detto (ritengo con un certo fondamento) che, per precauzione, poiché non si conoscono i tempi di questo disegno di legge e non si può lasciare la materia scoperta, il disegno di legge di conversione del decreto-legge avrebbe proseguito il suo iter.

ELIO VITO. Non è vero!

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Poi, quando sarebbe giunta questa legge (*Commenti dell'onorevole Vito*). Non c'è nulla di strano, Vito, visto che sei attento a queste cose, che ci fossero due norme contenute in due testi di legge ...

ELIO VITO. Anche tre!

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. ..... purché non fossero contrastanti. Sono identiche...

ELIO VITO. Ma come non c'è nulla di strano!

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Però, Presidente, poiché come lei tengo molto al clima, non mi oppongo alla proposta di accantonare l'articolo 14 e di passare all'articolo 15.

PRESIDENTE. La ringrazio molto per il gesto politico di grande rilievo.

Non essendovi dunque obiezioni, l'articolo 14 è accantonato.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Con il suo autorevole aiuto, Presidente, vorrei comprendere i termini della vicenda perché mi appaiono tipicamente pirandelliani. Cinque minuti fa il ministro Berlinguer, a domanda dell'onorevole Vito e mia, ha giustificato la sussistenza di una medesima disposizione normativa in due testi diversi: il provvedimento Bassanini ed il decreto-legge oggi all'esame della Camera. Dopo appena un minuto, terminato il suo intervento, il Governo (ritengo, quindi, il ministro Berlinguer, responsabile per materia) ha presentato un emendamento soppressivo del testo contenuto nel provvedimento Bassanini. Chi ha ragione, signor Presidente? Mi rivolgo alla sua cortesia, perché non ho capito assolutamente niente. Aveva ragione Berlinguer numero uno o Berlinguer numero due? Evidentemente, infatti, uno dei due ha sbagliato. Vorrei quindi lumi al riguardo.

PRESIDENTE. Non sono Salomone e non devo disciplinare la questione sotto questo profilo. Mi pare che si sia sviscerata a sufficienza la materia e siamo riusciti ad andare avanti. Quando sono qui come Presidente, peraltro, il mio compito non è di spingere da una parte o dall'altra, ma di creare un clima di distensione all'interno dell'aula. Poiché mi pare che questo clima sia stato recuperato, andiamo avanti.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e subemendamento ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 15 e sul complesso degli emendamenti e subemendamento ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Il parere è contrario sull'emendamento Corsini 15.4; sull'emendamento 15.22 della Commissione il parere è favorevole con la seguente riformulazione: dopo le parole «le disposizioni» deve

leggersi « degli articoli 38 e 40 della legge n. 392 del 1978 e sue successive modificazioni »; la restante parte dell'emendamento è invece soppressa. Il parere è contrario sull'emendamento Turroni 15.5 mentre è favorevole sul subemendamento Poli Bortone 0.15.23.1 modificato nel senso di aggiungere dopo le parole « alle alienazioni », le parole « secondo le disposizioni ». Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 15.23 della Commissione, parere contrario sull'emendamento Sbarbati 15.10, parere favorevole sull'emendamento Frattini 15.12 e parere contrario sugli emendamenti Turroni 15.20 e 15.21 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Corsini 15.4 ...

ANTONIO DI BISCEGLIE. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Di Bisceglie.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 15.22 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	467
Votanti .....	466
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	234
Hanno votato sì ....	456
Hanno votato no ...	10

*(La Camera approva).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turroni 15.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. La regola che si intende abrogare con il comma 2 è quella prevista dalla legge n. 783 del 1908 e dal regolamento del 1909: si tratta del pubblico incanto sulla base del valore di stima. Sopprimendola, si cancella il regime di massima trasparenza del pubblico incanto per ammettere la trattativa privata senza limite di valore. Né costituisce sufficiente garanzia l'adozione di forme di pubblicità rimesse alla discrezione degli amministratori e perciò discutibili.

Poi, il comma 3, che pure proponiamo di sopprimere, cancella - nella sua volontà - una categoria fondamentale dei beni demaniali. Non lo dice espressamente, ma richiama in vita una norma, abrogata dal codice civile nel 1942, della legge n. 1089 del 1939. Infatti, gli articoli 822 e 824 del codice civile istituiscono la categoria del demanio culturale e vi comprendono i beni immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, se appartengono allo Stato, alle province e ai comuni. È una conquista normativa assai importante e perfettamente aderente al principio dell'articolo 9 della Costituzione, perché il riconoscimento della demanialità dei beni culturali postula che essi corrispondono alle finalità primarie dell'ente di appartenenza e concorrono a determinare la identità essenziale dell'ente stesso.

Sopprimere questo comma è quindi necessario se non vogliamo che le parole ascoltate anche in questi giorni, quando troppa poca importanza si è manifestata nei confronti della cappella che conteneva la Sindone, siano vuota retorica. Il nostro paese dispone del più straordinario patrimonio storico e artistico che l'umanità conosca. Ebbene, noi riteniamo che quel patrimonio rappresenti e costituisca l'identità stessa del nostro paese: la demanialità di quei beni è elemento connaturante il nostro paese. Quindi, non si possono reintrodurre norme volte alla

abrogazione di questo demanio e che soprattutto porterebbero alla attribuzione a quei beni, molto spesso non utilizzati, di un valore da determinarsi sulla base della loro non fruibilità al momento della valutazione. Sono norme sbagliate che noi chiediamo quindi di cancellare.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE**  
ALFREDO BIONDI (*ore 18,10*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nuccio Carrara. Ne ha facoltà.

**NUCCIO CARRARA.** Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sulla soppressione del comma 2, in quanto è impensabile che nella fattispecie si possa derogare al pubblico incanto, senza introdurre altre norme che garantiscano la trasparenza delle vendite. Poi, non è neanche pensabile che si possa derogare ai principi della contabilità generale degli enti locali. Quindi, il gruppo di alleanza nazionale è favorevole alla soppressione del comma 2.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turroni 15.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	451
Votanti .....	447
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	224
Hanno votato sì ....	177
Hanno votato no ...	270

*(La Camera respinge).*

Passiamo ora alla votazione del subemendamento Poli Bortone 0.15.23.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nuccio Carrara. Ne ha facoltà.

**NUCCIO CARRARA.** Innanzitutto, a nome dell'onorevole Poli Bortone accetto la riformulazione proposta dal relatore quindi raccomando l'approvazione del suo subemendamento 0.15.23.1.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Poli Bortone 0.15.23.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	449
Votanti .....	440
Astenuti .....	9
Maggioranza .....	221
Hanno votato sì ....	438
Hanno votato no ...	2

*(La Camera approva).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.23 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sbarbati. Ne ha facoltà.

**LUCIANA SBARBATI.** Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che, avendo io stessa proposto alla Commissione tale emendamento che la Commissione ha poi presentato, ritiro il mio emendamento 15.10 e dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 15.23 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento 15.23 della Commissione, nel testo modificato dal subemendamento approvato accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	451
Votanti .....	449
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	225
Hanno votato sì ....	449

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frattini 15.12, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	432
Votanti .....	430
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	216
Hanno votato sì ....	421
Hanno votato no ...	9

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turrone 15.20 ... *(Commenti del deputato Turrone).*

Onorevole Turrone, ha chiesto di intervenire?

SAURO TURRONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Turrone, avrebbe dovuto segnalarmelo per tempo. Tuttavia, poiché sono solito non togliere la parola ad alcuno (e questo è un difetto) ... *(Commenti).* Ho fatto un errore!

Ha chiesto dunque di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turrone. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, con questo emendamento si cerca di eliminare il silenzio-assenso nel caso dell'autorizzazione alla cessione dei beni del demanio culturale dello Stato. Ritengo che il problema non meriti altro commento. Noi abbiamo il patrimonio storico e artistico più importante dell'intera umanità, non possiamo pensare che l'autorizzazione alla sua alienazione possa essere fatta attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Le sovrintendenze sono prive del personale necessario - queste cose bisogna cominciare a dircele! - o hanno organici sottodimensionati perché devono occuparsi dei mille disastri che quotidianamente accadono e pertanto non hanno il tempo di occuparsi delle richieste di sdemanializzazione.

Il silenzio-assenso consente, tra l'altro - voglio ricordarlo ai colleghi -, di malversare senza essere responsabili della malversazione, perché non vi è alcuna assunzione diretta di responsabilità. Per questo vi invito ad approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turrone 15.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	423
Votanti .....	410
Astenuti .....	13
Maggioranza .....	206
Hanno votato sì .....	16
Hanno votato no ...	394

*(La Camera respinge).*

Avverto che il Governo ha ritirato il suo emendamento 15.21. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	432
Votanti .....	397
Astenuti .....	35
Maggioranza .....	199
Hanno votato sì ....	240
Hanno votato no ...	157

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Avverto che vi è una postazione di voto bloccata.

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	417
Votanti .....	303
Astenuti .....	114
Maggioranza .....	152
Hanno votato sì ....	284
Hanno votato no ...	19

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, dell'emendamento e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17, sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi presentati, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bianchi Clerici 17.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bianchi Clerici 17.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nuccio Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento, perché la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 obbliga il ministero ad informare gli enti pubblici territoriali della vendita dei beni culturali. Se tale lettera restasse, si applicherebbe il principio inverso: gli enti pubblici territoriali non sarebbero più informati di queste procedure. Ciò mi sembra inaccettabile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bianchi Clerici 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Vi sono 2 postazioni di voto bloccate. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	421
Maggioranza .....	211
Hanno votato sì ....	178
Hanno votato no ...	243

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	425
Votanti .....	392
Astenuti .....	33
Maggioranza .....	197

Hanno votato sì .... 245

Hanno votato no ... 147

(La Camera approva).

Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 17.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01. L'articolo aggiuntivo Spini 17.02 va invece riferito all'articolo 18. Infine, esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fongaro 17.03, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 17.06 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 17.06.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01 la lega nord per l'indipendenza della Padania propone che la gestione dei musei statali passi dallo Stato alle regioni. In Commissione ci eravamo battuti per fare in modo che la gestione dei musei potesse passare anche ai comuni sufficientemente grandi, ma vi è stata una blindatura da parte della maggioranza. Riteniamo sia tempo, anche alla luce di tutti i discorsi che la maggioranza fa in merito al trasferimento di competenze alle regioni, di affidare la gestione dei musei alle regioni. Sappiamo benissimo infatti che, al momento, la gestione dei musei non funziona e per tale ragione raccomando l'approvazione del nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01 pone una questione sulla quale il nostro gruppo non è contrario. La legge n. 59 del 1997 contiene una disposizione che le Camere hanno approvato a larghissima maggioranza. Essa individua il seguente principio: «La tutela dei beni culturali resta allo Stato, la gestione è affidata agli enti territoriali». È chiaro che, quando ci troviamo a discutere di musei e viene posto il problema della gestione di quelli anche statali, è giusto affidarne la gestione agli organi regionali, territoriali, che hanno una competenza ed un diretto riferimento sul territorio. La verità è però che non possiamo condividere questo articolo aggiuntivo per l'imprecisa formulazione dello stesso; infatti, esso contiene una delega in bianco al Governo. Se lo approvassimo, noi adatteremmo una disposizione contrastante con la Costituzione perché non ci sono né i principi né i criteri direttivi per la delega.

Se i colleghi della lega fossero d'accordo, si potrebbe presentare, in una formulazione diversa, un ordine del giorno che impegni il Governo a fare ciò. Nutro dei dubbi circa la necessità di servirsi di una legge per affidare la gestione dei musei alle regioni. Potrebbero bastare delle appropriate convenzioni per quanto attiene alla materia della gestione. Noi che parliamo sempre di delegificazione, una volta tanto potremmo fare un esperimento e realizzare il decentramento attraverso una convenzione e non attraverso una legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nuccio Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Il gruppo di alleanza nazionale non è contrario, in linea di principio, all'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01 ma è costretto a sottolineare che si tratta di una delega in bianco,

quindi in violazione dell'articolo 76 della Costituzione in quanto non contiene i principi e i criteri direttivi da questo prescritti.

Se i colleghi della lega, la Commissione ed il ministro fossero d'accordo, si potrebbe accantonare l'esame di tale articolo aggiuntivo, riformularlo e quindi approvarlo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

**SAURO TURRONI.** Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le osservazioni del collega Frattini ma non condivido le conclusioni alle quali, insieme ad altri colleghi, è arrivato. La gestione dei musei statali non si conclude nell'aprire e chiudere le porte o mettere a disposizione le guide o il personale di custodia; la gestione di un museo consiste nella protezione, nella tutela, nel restauro, nella conservazione e, quindi, nell'organizzazione di mostre e iniziative; consiste quindi nel favorire lo studio e la fruizione del patrimonio che in esso è racchiuso. Tali attività non possono essere separate luogo da luogo con diverse e distinte modalità di utilizzo e di conservazione.

**PRESIDENTE.** Colleghi!

**SAURO TURRONI.** Della questione ci siamo già occupati allorché abbiamo discusso la cosiddetta legge « Bassanini uno » e abbiamo riconosciuto allo Stato la funzione della tutela. I musei esplicano pienamente tale funzione e quindi non introduciamo, da una finestra surrettizia, quello che siamo riusciti a conquistare con quella discussione che ha coinvolto quest'Assemblea, riconoscendo quindi che il compito principale del museo è, prima di tutto, quello della tutela, la quale non può essere separata perché il patrimonio storico-artistico della nazione è unitario (non mi stancherò mai di ripeterlo).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sabbatini. Ne ha facoltà.

**SERGIO SABATTINI.** Signor Presidente, come ricordava il collega Frattini, abbiamo già approvato, dopo una lunga discussione, la legge delega n. 59 nella quale si opera una distinzione fra i compiti di tutela e quelli di gestione. Ciò significa che esiste già una delega al Governo.

L'articolo aggiuntivo presentato dai colleghi della lega è - bisogna riconoscerlo - intrigante perché pone un problema serio, pone cioè la necessità che le regioni contribuiscano alla gestione di una parte rilevante dei beni culturali. Non credo che sia possibile approvare tale articolo aggiuntivo così come è attualmente formulato perché si tratta di una affermazione di principio, per cui tanto varrebbe trasformarlo in ordine del giorno ovvero verificare se vi sia la disponibilità, come suggeriva il collega Nuccio Carrara, di accantonarne l'esame al fine di rielaborarne il testo rispettando quanto già previsto dalla citata legge n. 59. Suggesto di percorrere questa seconda strada.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sbarbati. Ne ha facoltà.

**LUCIANA SBARBATI.** Ricollegandomi a quanto testé affermato dal collega Sabbatini, volevo precisare che in questo caso non si tratta del passaggio di gestione alle regioni dei beni culturali, bensì dei musei statali.

Allora, se vogliamo fare riferimento alla legge n. 59 sono d'accordo perché tale provvedimento contiene già la delega e sarà quindi una materia su cui il Governo dovrà legiferare. Ma io vorrei fare anche un altro riferimento. Su questa materia così delicata ed importante abbiamo già discusso con l'allora ministro Paolucci e poi con il ministro Veltroni dando vita ad un'ampia discussione in quest'aula che portò alle seguenti conclusioni: per quanto riguarda la materia dei beni culturali, ivi compresi i musei e in particolare quelli nazionali e statali, la capacità di tutela, il diritto-dovere di tutela doveva spettare

allo Stato, con una serie di ovvie considerazioni concernenti appunto il valore unitario della cultura.

Mi chiedo quali limiti - anche a livello epistemologico - si intendano introdurre in una questione così delicata nel momento in cui si utilizzano le parole tutela e gestione. Rivolgendomi al collega Frattini, vorrei chiedergli se il museo archeologico nazionale di Napoli o se gli Uffici di Firenze possano essere annoverati come realtà che possono ricadere nella gestione regionale; fatto salvo che, al termine « gestione », si vuol dare un contenuto tipicamente amministrativo (così, almeno, mi è parso di capire dal suo discorso).

Vorrei ricordare al collega Frattini che, nella logica più complessa della tutela dei beni culturali, non ci si può mai fermare al puro discorso amministrativo e della gestione. Non si può perché si tratta di una materia complessa sulla quale si sta ancora discettando, nella quale il contenzioso, fino a quando non lo supereremo con una legge *ad hoc* (mi auguro che con la delega che abbiamo concesso al Governo si possa superare il problema), tra enti locali, Stato e sovrintendenze è ancora così forte che, qualora approvassimo (io non sono d'accordo affatto) questo articolo aggiuntivo, andremmo ad incidere ancora di più in una giungla giuridica che non consentirebbe alcun miglioramento né di qualità né in termini di semplificazione, neppure a livello gestionale. Quella di cui trattiamo, infatti, è una materia che oggi ha un assoluto bisogno di una sistemazione a livello di legge-quadro. Mi auguro che la delega possa risolvere il problema, ma credo che in questo momento sarebbe deleterio approvare un articolo aggiuntivo di tal fatta; soprattutto ritengo che, quando si tratta di beni di tale portata e di musei nazionali, non si possa assolutamente pensare di « spaccare il capello », dividendo la gestione di tipo amministrativo dalla tutela, collega Frattini. Sostengo tale punto di vista perché ritengo che amministrazione e gestione in questo senso servirebbero comunque alla tutela e alla valorizzazione di alcuni beni

anche nel circuito economico-culturale, per favorire un tipo di turismo culturale che vogliamo venga incrementato. Non solo, ma esse servirebbero anche a quel potenziamento ed alla fruizione di tipo diverso sotto vari livelli e a diversi piani di questi beni.

Alla luce di tale considerazione, riteniamo di non dover votare a favore di questo articolo aggiuntivo.

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Mi pare che sia emerso, soprattutto da parte del collega Nuccio Carrara, un orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01, ferma restando una migliore formulazione dello stesso. Accogliendo questa istanza, sarei favorevole ad accantonare tale articolo per approfondirne l'esame in sede di Comitato ristretto, al fine di individuare una più adeguata formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Fontan, la ringrazio per la sua disponibilità.

Qual è il parere della Commissione sull'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01?

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. In ordine a tale questione abbiamo discusso nel corso delle varie riunioni in sede di Commissione e di Comitato dei nove per almeno un paio di ore. Non sono contrario ad accantonare l'articolo aggiuntivo, per carità, ma non capisco perché ci sia questo continuo stillicidio!

Ritengo valida la proposta avanzata dal collega Frattini di presentare un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi presenti in Commissione, anche perché personalmente non sarei d'accordo a trasferire la gestione dei musei soltanto alle regioni. I comuni, soprattutto nelle città

capoluogo, hanno una competenza, un'esperienza ed una presenza che le regioni non hanno.

Pertanto, se i presentatori ritirassero l'articolo aggiuntivo e lo trasformassero in un ordine del giorno domani potremmo sottoporlo all'accettazione del Governo. La pregherei, Presidente, di andare avanti, senza con questo voler fare alcun braccio di ferro: non c'entra niente la maggioranza chiusa « a riccio », o la maggioranza bloccata, perché - ripeto - abbiamo discusso per due ore di tale questione.

PRESIDENTE. Onorevole Fontan, lei ha ascoltato l'opinione del relatore per la maggioranza. Se lei insiste, porrò ovviamente in votazione l'articolo aggiuntivo in questione, ma se venisse respinto, come lei ben sa, sarebbe preclusa la presentazione di un ordine del giorno. La prego pertanto di valutare bene la questione.

ROLANDO FONTAN. Presidente, mi pare che anche i gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia siano favorevoli ad un accantonamento. Poiché ritengo che un ordine del giorno in tale materia non abbia alcun valore, insisto per l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01 e, qualora la richiesta non venisse accolta, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. La sua richiesta, pertanto, è di accantonare l'articolo aggiuntivo. A tale riguardo chiedo al Governo di esprimere la sua opinione.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Presidente, pur ritenendo che la materia del trasferimento di competenze sia già disciplinata con una delega votata recentemente dal Parlamento, qualora l'accantonamento si rendesse necessario al fine di predisporre un ordine del giorno, il Governo non si opporrebbe, sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di accantonamento possono parlare un oratore a favore ed uno contro.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cavaliere 17.01, avanzata dall'onorevole Fontan.

*(È approvata).*

L'articolo aggiuntivo 17.01 si intende pertanto accantonato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Spini 17.02.

LUIGI MASSA. Chiedo di parlare per motivarne il ritiro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI MASSA. Signor Presidente, il contenuto dell'articolo aggiuntivo 17.02, che reca la firma dell'onorevole Spini e del sottoscritto, è stato riformulato in un emendamento della Commissione all'articolo 18. Ritiro pertanto l'articolo aggiuntivo Spini 17.02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Massa.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fongaro 17.03.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Con tale articolo aggiuntivo cerchiamo di riproporre un'annosa questione, che più volte abbiamo sottoposto in diversi provvedimenti; si tratta, in sostanza, della possibilità di trasferire la gestione degli strumenti urbanistici territoriali dalle regioni alle province.

Noi riteniamo che le regioni, soprattutto quelle grandi, non riescano spesso a far fronte a quei problemi territoriali, ambientali, che necessitano di adeguate soluzioni. Trasferire invece la competenza alle province darebbe una possibilità in più di gestire questi piani territoriali ad un organismo che ha una sufficiente capacità di gestione e di coordinamento e che, nel contempo, è abbastanza vicino alle istituzioni minori, vale a dire ai comuni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nuccio Carrara. Ne ha facoltà.

**NUCCIO CARRARA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido il principio generale del trasferimento alle province del potere di approvazione degli strumenti urbanistici; non mi convince però l'articolo laddove sostanzialmente prevede un ulteriore appesantimento della spesa pubblica. Infatti si istituisce un organismo di consulenza tecnico-amministrativa composto da esperti nominati dal consiglio provinciale, esperti che inevitabilmente comporteranno costi aggiuntivi rispetto ai costi ordinari della pubblica amministrazione. Non siamo quindi d'accordo su questa parte dell'emendamento, pur condividendo il principio generale di delegare alle province questo compito che oggi è delle regioni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

**SAURO TURRONI.** Questo è un emendamento centralista nel senso che la materia è già attribuita alle regioni, molte delle quali hanno già legiferato in tal senso. Non so se sia giusto o sbagliato legiferare in tal senso, è comunque una questione che non appartiene al Parlamento ma alle venti regioni italiane.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fongaro 17.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	378
Votanti .....	259
Astenuti .....	119
Maggioranza .....	130
Hanno votato sì .....	34
Hanno votato no ...	225

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 17.06 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	383
Votanti .....	234
Astenuti .....	149
Maggioranza .....	118
Hanno votato sì ....	233
Hanno votato no ...	1

*(La Camera approva).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sul complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

**DIEGO NOVELLI, Relatore per la maggioranza.** Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti soppressivi Frattini 18.1, Lavagnini 18.2 e 18.21 del Governo e parere favorevole sull'emendamento 18.23 della Commissione. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Fontan 18.20, Frattini 18.15, Valducci 18.7, Fontan 18.25. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 18.22 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FRANCO BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.** Questo articolo, che il Governo aveva originariamente formulato nel mese di luglio, quando questo disegno di legge è stato presentato al Senato, contiene la disciplina che riguarda la possibilità di

impiegare gli esuberi del contingente di leva in una serie di amministrazioni ausiliarie.

Tuttavia, successivamente, il Governo ha presentato un disegno di legge sul servizio civile e sulla riforma della leva; provvedimento che disciplina l'intera materia in modo innovativo, assorbendo anche la normativa proposta con questo articolo 18.

Questa è la ragione per la quale il Governo ha presentato un emendamento soppressivo, che ovviamente comporta un parere negativo su tutti gli emendamenti presentati, tesi a correggere e modificare il testo dell'articolo 18.

Per questa stessa ragione il Governo ritiene che tale posizione non debba essere intesa come una contraddizione rispetto al testo originariamente presentato. Infatti il contenuto del disegno di legge è confermato e disciplinato in maniera più complessiva nel provvedimento richiamato, già presentato al Parlamento, che il Governo si augura sia rapidamente approvato.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Frattini 18.1, Lavagnini 18.2 e 18.21 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasparri.

Ha facoltà di parlare, onorevole Gasparri.

**MAURIZIO GASPARRI.** Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi ed anche del relatore per la maggioranza, onorevole Novelli, sulla situazione in cui ci troviamo. Qui alla Camera è in discussione il provvedimento sull'obiezione di coscienza ed al Senato il disegno di legge sul servizio civile; com'è noto, su quest'ultimo provvedimento è già nato un contenzioso, poiché vi è una sorta di sovrapposizione di norme. Ci mancherebbe solo di lasciare l'articolo 18 del testo in esame così com'è formulato in relazione alla possibilità di impiego alternativo (solo per quanto riguarda gli esuberi rispetto alla leva) di giovani volontari. Si interverrebbe sulla materia militare in maniera disorganica. Il

Governo se n'è reso conto ed ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 18.

Condivido pertanto gli emendamenti soppressivi di tale articolo e la stessa Commissione difesa - spero che qualche collega anche della maggioranza voglia sottolinearlo - aveva condiviso tale osservazione, visto che si tratta di materia già in stato di definizione assai più avanzata di quanto consentirebbe l'articolo in esame, il quale di fatto, aggiungendo confusione ad una situazione già complessa, complicherebbe ulteriormente l'iter del provvedimento sull'obiezione di coscienza, in parte già scavalcato dal disegno di legge sul servizio civile. Tutti vogliono parlare delle questioni militari e quindi le Forze armate vengono continuamente richiamate per motivi funzionali ed organici; credo dunque che non meritino un intervento così disorganico, posto che i problemi affrontati dall'articolo 18 possono trovare una migliore soluzione nel disegno di legge riguardante il servizio civile, quindi in un testo sempre del Governo e non certo dell'opposizione.

Invitiamo pertanto tutti a condividere la posizione, che mi sembra quella prevalente, volta alla soppressione dell'articolo 18, per evitare ulteriore confusione. La materia troverà migliori occasioni di definizione, evitando appunto una grande confusione.

**PIETRO MITOLO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A che titolo?

**PIETRO MITOLO.** Signor Presidente, vorrei far rilevare il problema relativo al comma 2 dell'articolo 18, nel quale si è introdotta la clausola della conoscenza adeguata della lingua tedesca o francese per prestare dieci mesi di servizio volontario presso le amministrazioni della provincia di Bolzano e della Valle d'Aosta. È una cosa indecente...

PRESIDENTE. Onorevole Mitolo, non posso consentirle di svolgere la sua dichiarazione di voto, poiché per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Gasparri.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, voglio far presente all'Assemblea che anche sull'articolo 18 e soprattutto sugli emendamenti soppressivi Frattini 18.1, Lavagnini 18.2 e del Governo 18.21 sia la Commissione sia il Comitato dei nove hanno discusso a lungo.

MAURIZIO GASPARRI. Anche la Commissione difesa.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Dopo di che la maggioranza della Commissione e la maggioranza del Comitato dei nove - ampia maggioranza, voglio ricordarlo - hanno deciso democraticamente di votare « no » sui tre emendamenti che ho richiamato. Come relatore, signor Presidente, ho riferito - *relata refero* - e, poiché conosco il suo spirito, mi consenta di dire, come affermava qualcuno, purché ci sia la salute...

Personalmente, in questo caso, non come relatore ma come semplice deputato, continuerò a votare contro i tre emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jervolino Russo. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, intervengo non in qualità di presidente della Commissione affari costituzionali, ma come parlamentare del partito popolare, per sostenere l'emendamento soppressivo 18.21 del Governo e per dimostrare almeno una coerenza di comportamento personale.

Mi permetto di ricordare ai colleghi della Commissione ed a quelli dell'Assemblea che in Commissione ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo e che ho votato a favore degli emendamenti soppressivi. Mi premeva porre in rilievo questa coerenza di comportamento personale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Bisceglie. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI BISCEGLIE. Quanto ricordato poc'anzi dal relatore è assolutamente fondato e corrispondente al dibattito in Commissione. Ritengo tuttavia che non si possa non prendere atto della discussione che si è svolta in questa sede e del pronunciamento del Governo con elementi nuovi e, soprattutto, con l'impegno a che si addivenga celermente ad un provvedimento simile al contenuto dell'articolo 18 e, conseguentemente, di una volontà non soppressiva ma tesa a far ricomprendere quanto ora andiamo a sopprimere in un provvedimento più organico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, credo sia ormai diffusa la volontà - esclusa quella del relatore - di sopprimere l'articolo 18. Voglio rilevare come hanno fatto altri colleghi, in particolare l'onorevole Gasparri, la confusione sul piano legislativo in questa materia. Abbiamo infatti all'esame delle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati sia la riforma del servizio civile, sia la disciplina dell'obiezione di coscienza. Pertanto, la richiesta di sopprimere l'articolo 18 è logica, non è un dato marginale o secondario.

Ecco perché mi permetto di aderire alla proposta di sopprimere l'articolo 18 e valuto in termini molto negativi la volontà di qualcuno di mantenere questa disposizione, non riuscendo a comprendere che

oggi vi è l'esigenza di armonizzare e razionalizzare il procedimento legislativo e che la soppressione dell'articolo al nostro esame va in questa direzione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

**TULLIO GRIMALDI.** Signor Presidente, siamo anche noi favorevoli alla soppressione dell'articolo 18 ed i motivi sono evidenti. Non mi pare che questa sia la sede più opportuna per affrontare la materia, tanto più che il Governo ha formulato una proposta per il servizio civile e per l'obiezione di coscienza, di prossima discussione. D'altra parte, rilevo che in questo articolo non è nemmeno stabilito il contingente che dovrebbe essere destinato al servizio sostitutivo di leva. Si parla di tutti i giovani che ne facciano richiesta: questo potrebbe creare confusione nei contingenti. Credo quindi sia opportuno approvare gli emendamenti soppressivi e valutare questa materia in altra sede.

**RAFFAELE VALENSISE.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAFFAELE VALENSISE.** Data l'importanza dell'argomento e dei valori in campo, desidero sottolineare alla sua sensibilità e alla sua cortesia lo stupore che ha suscitato, non solo in me ma in molti componenti dell'Assemblea, la sincerità — tra virgolette — del relatore per la maggioranza, collega Novelli, il quale, forzando un po' il senso dell'espressione latina, ha detto: « *Relata refero* ». No! Il relatore in questa sede non riferisce *relata*, il relatore concorre alla formazione della legge. L'articolo 83, ma in sostanza tutto il regolamento della Camera, fa del relatore una persona, un incaricato, un collega, un deputato che accompagna l'iter della legge confrontandosi con le opposi-

zioni e con il Governo e dando luogo ad una sintesi delle varie esigenze nelle varie situazioni.

L'atteggiamento di neutralità del relatore contrasta fra l'altro con l'esigenza di soppressione dell'articolo 18 avvertita da molte parti: l'ha sostenuta il collega Gasparri; un momento fa un collega dell'estrema sinistra ha sostenuto la stessa tesi. Tutto ciò deve mettere in allerta il relatore. Il presidente della Commissione affari costituzionali ha dichiarato di aver votato in Commissione in maniera difforme dall'indicazione del relatore. Il Governo, per quanto riguarda la necessità di una sistemazione organica di questa materia, ha manifestato (così mi è sembrato di capire dalle parole del ministro Bassanini) un'apertura verso l'ipotesi dell'accantonamento di questa materia. Questa è una materia scottante, è una materia che va meditata, è una materia nella quale ci sono implicazioni di vario genere, che interessano tutti sul piano nazionale, quindi il regolamento va applicato. E il relatore deve esporre la sua opinione. Se il relatore è incerto, l'incertezza non è certo un demerito: è rivelazione di un tormento interiore, di un travaglio interiore. Noi siamo disponibili ad apprezzare anche il travaglio spirituale del relatore per la maggioranza, ma qui siamo nell'ambito di un procedimento legislativo e il travaglio attiene ad altre sedi e ad altre situazioni.

Richiamo quindi l'attenzione del Presidente sull'anomalia che in questo momento il procedimento legislativo sta vivendo. Se il relatore per la maggioranza non se la sente di pronunziarsi, il Governo ne tragga le dovute conseguenze, ne tragga le conseguenze il Presidente, ma l'Assemblea ha bisogno di essere indirizzata, secondo quanto stabilisce il regolamento, che assegna al relatore, al Governo e a chi vota rispettivamente un ruolo ben preciso. Qui c'è incertezza, a fronte tra l'altro di una *communis opinio* circa l'opportunità della soppressione di questo articolo. Dico allora che bisognerebbe ripensarci e che l'Assemblea si meriterebbe un'opinione corretta da parte del relatore.

E mi auguro che vi sia un'iniziativa funzionale all'iter del disegno di legge da parte del Governo. Il Governo, attraverso il ministro Bassanini, ci ha detto che si sta approntando un altro provvedimento per affrontare organicamente tutta la problematica del servizio di leva, dei servizi alternativi e quant'altro; a questo punto, allora, il Governo potrebbe esporre la sua opinione e ritirare questo articolo per affrontare poi la materia in una sede più opportuna, con il dovuto approfondimento che merita l'organismo militare e che meritano queste disposizioni, che sono disposizioni-valore, le quali devono interessare la Camera; ed è per questo che mi sono permesso di svolgere questo richiamo al regolamento non nella forma asettica tipica di questi interventi.

**PRESIDENTE.** Dovrei rispondere al collega Valensise ma, data la delicatezza della questione dal punto di vista dei rapporti tra Commissione, Governo, Presidenza ed Assemblea e visto che il Governo ha chiesto di intervenire, ritengo di dare come sempre la precedenza al Governo, perché può dare una valutazione che può anche rispondere ad alcune delle considerazioni che sono state espresse.

Ha facoltà di parlare il ministro Bassanini.

**FRANCO BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.** Innanzitutto desidero dire al collega Valensise - che è un esperto del regolamento e quindi converrà con me - che il Governo non può ritirare un articolo, tanto più quando si tratta di un articolo approvato dal Senato e da una Commissione della Camera. Il Governo può presentare, come ha fatto, un emendamento suppressivo, ma non può ritirare un articolo. Il Governo può chiedere all'aula di valutare la soppressione attraverso un emendamento suppressivo come quello che è stato presentato.

In secondo luogo, se il collega Valensise me lo consente (ci conosciamo da moltissimi anni), in uno dei pochissimi - forse l'unico - passaggi di questa legge su cui

l'opinione del Governo è diversa da quella del relatore per la maggioranza, vorrei dare atto al relatore Novelli della sua assoluta correttezza. Il relatore Novelli, collega Valensise, ha qui assunto la posizione in questione perché la Commissione si è determinata in tal senso. Il relatore Novelli ha quindi riferito l'opinione della Commissione.

Il problema è che la norma, già nella formulazione originaria del Governo, era una norma transitoria in attesa della riforma organica del servizio di leva. Quando la presentammo la riforma organica del servizio di leva era di là da venire; quando il disegno di legge n. 2564, oggi al nostro esame, fu approvato dal Senato la riforma del servizio di leva era ancora di là da venire, ma tra l'approvazione del Senato e il voto di quest'aula il disegno di legge del Governo per la riforma del servizio di leva e l'istituzione del servizio civile è giunto all'esame del Parlamento. Si è quindi verificato un cambiamento e si tratta di un cambiamento rilevante, anche perché questa al nostro esame si configurerebbe a questo punto come una disciplina transitoria destinata ad avere breve vita. È questa la ragione - non drammatica, non di contraddizione, perché il Governo continua ad essere favorevole a questa disciplina - per cui il Governo si chiede se sia il caso, a questo punto, di prevederla ora - visto che dovrà restare in vigore pochi mesi - quando stiamo disciplinando nel suo complesso il servizio di leva con disposizioni che non sono in contraddizione con queste, ma anzi allargano il quadro di riferimento.

Per questa ragione, che però non è drammatica, collega Valensise (e vorrei dirlo a tutti), ma è ragione di funzionalità e di razionalità dei nostri lavori, ciò che è sopravvenuto dall'esame e dall'approvazione del Senato ad oggi suggerisce una soppressione che si configura sostanzialmente come uno stralcio. Credo che anche il collega Gasparri intendesse la questione in tal senso; si tratta sostanzialmente di uno stralcio, perché c'è un'altra sede, la Commissione difesa, in cui stiamo esami-

nando la materia. Questo è il senso dell'intervento e dunque credo si possa capire perché la vicenda si sia svolta in questi termini; non vi è nulla di drammatico, non vi è nulla di incomprensibile, non vi è nulla di contraddittorio e non vi è niente di incoerente nel comportamento del relatore Novelli, il quale ha riferito in aula quello che era l'avviso della maggioranza della Commissione.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola agli altri colleghi che la hanno chiesta, desidero dare una risposta al collega Valensise che ha sollevato il problema concernente le modalità con cui il relatore per la maggioranza si è espresso. Io ritengo che l'onorevole Novelli si sia espresso in maniera estremamente corretta sia come relatore sia come parlamentare. Come relatore ha infatti riportato l'avviso della Commissione e si è fatto interprete della visione collegiale, che ha espresso prima che il Governo manifestasse le sue valutazioni; ha poi chiesto la parola - e mi pare si sia trattato di un atto di lealtà parlamentare - per dire che benché la Commissione avesse espresso quella posizione, la sua particolare visione di deputato lo poneva in condizione di non tenere conto in questo caso dell'opinione del Governo e di votare secondo la sua libera coscienza. Non credo che in ciò vi sia nulla che violi il regolamento di questa Camera. Semmai, si tratta di uno dei casi in cui la sincerità fa premio su qualche reticenza che talvolta nell'espressione del voto ciascuno, *interna corporis*, nasconde agli altri, e che sarebbe bene poter sempre esprimere perché manifesta la libertà del parlamentare nell'esercizio del proprio alto mandato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cananzi. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE CANANZI.** Onorevole Presidente, credo che dopo il suo ultimo intervento e dopo quello del ministro la situazione sia sufficientemente chiara. Desidero soltanto esprimere che il mio voto favorevole alla soppressione è un voto di natura strettamente tecnica, perché ab-

biamo necessità, appunto, di manifestare una volontà di traslazione del contenuto di questa norma in altre disposizioni, che in realtà sono organiche. Sappiamo che questa è una norma attesa nel paese; bisognerà poi trasferirla organicamente in altra sede, per cui questa soppressione è meramente tecnica per quanto mi riguarda.

**MARIO TASSONE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A che titolo, visto che lei è già intervenuto prima in sede di dichiarazione di voto?

**MARIO TASSONE.** Per un richiamo al regolamento, anche se dopo l'intervento del ministro avrei titolo ad intervenire nuovamente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARIO TASSONE.** Vorrei riproporre la questione sollevata dall'onorevole Valensise, perché si tratta di un argomento di una certa importanza. L'emendamento soppressivo non è un fatto semplicemente tecnico, ma è un fatto di rilevanza anche politica.

Desidero dire al ministro Bassanini che quando fu elaborato questo disegno di legge era già in corso in Commissione difesa la discussione sulla riforma della leva. Non è vero che oggi ci troviamo in uno stadio diverso, più avanzato, di fronte ad un fatto nuovo rispetto alla data in cui il ministro Bassanini ha presentato questo disegno di legge. Ma c'è un altro dato, signor Presidente: il relatore si è discostato dall'orientamento che sta emergendo all'interno della Commissione. È vero che la Commissione aveva assunto un atteggiamento diverso, però ritengo che in casi come questo l'Assemblea dovrebbe sospendere i propri lavori, dovrebbe riunirsi il Comitato dei nove e il relatore dovrebbe rivedere la sua posizione, perché in questo momento, su un dato così rilevante sul piano politico, è un relatore di minoranza; non è un relatore di maggioranza, perché esprime una sua posizione personale. Non

si può scindere l'opinione del parlamentare da quella del relatore, come ha fatto in questo momento l'onorevole Novelli.

Desidero richiamare alla sua attenzione questo dato che è molto anomalo e quindi invitare il relatore Novelli a trarre le conseguenze o quanto meno ad uniformarsi all'orientamento della maggioranza della Commissione e quindi a convocare il Comitato dei nove.

**PRESIDENTE.** Le rispondo subito, onorevole Tassone, che il problema da lei posto riguarda la condizione del relatore nei confronti del parere precedentemente espresso dai suoi colleghi nella Commissione e di cui si era reso interprete nell'indicazione di quella che, su questo punto, era la valutazione collettiva della Commissione. Quando il relatore ha espresso questo parere rappresentava la Commissione. Ha poi voluto aggiungere - ha detto per motivi di sincerità - che egli restava di quello stesso parere, anche se si fosse verificato un cambiamento perché il Governo ha espresso un diverso avviso. Mi pare che ciò non urti contro il regolamento, ma semmai riguardi i rapporti che il relatore per la maggioranza ha con i suoi colleghi della Commissione. Questo è un problema che lo riguarda personalmente, ma non riguarda i rapporti tra la Commissione, il Governo, l'Assemblea e tanto meno la Presidenza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

**ROLANDO FONTAN.** Con questo emendamento e con questo articolo ci troviamo di fronte ad una situazione veramente paradossale. L'articolo 18, sul quale la Commissione affari costituzionali della Camera ha lavorato, rispecchia quasi totalmente la norma approvata dal Senato. In sede di Commissione, la maggioranza, anche abbastanza larga, era a favore di esso.

Oggi ci troviamo improvvisamente dinanzi non solo al fatto che il Governo ha presentato all'ultimo momento alcuni emendamenti, ma anche al fatto che la maggioranza ha ritirato questo articolo su

pressione, penso, di forza Italia e di alleanza nazionale ma soprattutto, a nostro avviso, su pressione degli stati maggiori della difesa.

In sostanza, ancora una volta questa maggioranza si è calata, come si suol dire, i pantaloni rispetto agli stati maggiori della difesa! Per non scomodare l'apparato militare non si vuole cercare di andare avanti; non si vuole cioè cercare di fare un passo rispetto a quanto ha già fatto il Senato e qui alla Camera la Commissione competente in sede referente.

Qui si è invocata la certezza del diritto, si è detto cioè di voler attendere la definizione dei provvedimenti che sono *in itinere* presso la Camera e il Senato in materia di servizio di leva e di obiezione di coscienza. Ebbene, a tale riguardo ricordo che è ormai da anni e da legislature che questi provvedimenti sono *in itinere*! Era dunque il caso di prendere, come si suol dire, il toro per le corna, ossia di cogliere tale occasione per approvare questo articolo.

Ma, detto questo, desidero entrare anche nel merito dell'articolo in esame. A molti dei parlamentari che spero mi stiano ascoltando, ma soprattutto ai cittadini, questo articolo non è ben chiaro in quanto finora è stata fatta abbastanza confusione.

**PRESIDENTE.** Vorrei che i colleghi consentissero all'onorevole Fontan di esprimersi senza essere turbato da una serie di brusii che non fanno né onore a chi ascolta né comodo a chi parla. Prosegua pure, onorevole Fontan.

**ROLANDO FONTAN.** Con questo articolo si vuole semplicemente che un certo contingente di giovani possa essere destinato (in alternativa al normale servizio di leva) nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e delle guardie provinciali, alle comunità montane per i servizi di polizia forestale, di tutela ambientale, al corpo dei vigili del fuoco, al corpo forestale dello Stato e via dicendo. Anche in questi giorni abbiamo

letto sui giornali l'appello del corpo dei vigili del fuoco che ha bisogno di un aumento dell'organico; qui abbiamo la possibilità di approvare un articolo, peraltro già licenziato dal Senato, ma per diverse ragioni ancora una volta ci si tira indietro, relativamente alle necessità dei comuni, delle comunità e degli enti locali, dinanzi alla possibilità di un buon utilizzo di coloro che preferiscono una leva alternativa.

A me non resta che rimarcare ancora una volta che questa maggioranza parla spesso di tutela, difesa e sviluppo delle autonomie; ebbene, oggi che è arrivato il momento di « stringere » con questo emendamento, che è sicuramente a favore delle autonomie locali e quindi delle comunità, incredibilmente e senza alcuna motivazione (a meno che non vi siano motivazioni nascoste in ordine a particolari rapporti o « inciuci » vari che stanno venendo avanti), con una resa nei confronti dell'apparato militare, dello stato maggiore dell'esercito, si viene qui a ribaltare una decisione portata avanti dalla stessa maggioranza, dal relatore e anche dal Governo, fino all'ultimo. Si tratta dunque di una situazione inspiegabile, di un comportamento illogico e contrario alle autonomie locali. Non riesco a comprendere il comportamento di rifondazione comunista; a questo punto crolla un mito per rifondazione comunista: mi dispiace dirlo, ma questa è la realtà.

Concludo preannunciando il mio voto contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 18.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giannattasio. Ne ha facoltà.

**PIETRO GIANNATTASIO.** Presidente, con il suo spirito lei, grazie a Dio, risolve spesso l'Assemblea. Mi permetta tuttavia di aggiungere qualche altra parola perché, come ho detto l'altro giorno, qui tutti « inzuppano il biscotto » nei problemi della difesa.

Vorrei stigmatizzare un fatto: si parla di prerogative della difesa, ma il ministro

è assente ed è assente e lo sono anche i sottosegretari. Forse sarebbe stata opportuna la presenza dei rappresentanti di quel ministero per ricordare all'Assemblea che i problemi di quel dicastero forse devono essere portati avanti innanzitutto da loro, che fanno parte di un Governo il quale, per giunta, ha presentato un provvedimento sulla difesa civile. Ci avrebbe francamente fatto piacere ascoltare anche il loro parere.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, trovo veramente scortese che non ascoltiate gli oratori su un tema come quello in discussione che, pur avendo suscitato interventi sull'ordine dei lavori, si svolge nel disordine.

Prego, onorevole Giannattasio.

**PIETRO GIANNATTASIO.** La ringrazio, Presidente, ma io ho concluso: d'altra parte il segno che ormai l'Assemblea è stufa di questo argomento è più che lampante (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Roscia.

**DANIELE ROSCIA.** Sono costretto ad intervenire in dissenso dal mio gruppo per sottolineare come questa maggioranza distratta e segnatamente alcuni gruppi — mi riferisco, in particolare, al gruppo di rifondazione comunista — siano favorevoli alla soppressione dell'articolo che reca « Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva ». Questo è veramente emblematico, in quanto in Commissione la maggioranza compatta — ma c'era anche la lega — era favorevole all'articolo. Un apprezzamento va rivolto al ministro Bassanini per aver voluto difendere la norma qui in aula.

Vorrei capire il partito popolare, che poche settimane fa, con una interrogazione a risposta immediata, difendeva davanti ad un suo ministro la possibilità di sostituire il servizio militare con il servizio civile: questa è la maggioranza

dell'Ulivo, è la maggioranza che ritiene di essere ancora compatta, è una maggioranza che con questo voto dimostrerà sul territorio il suo disfacimento, la sua illusione di cambiare seriamente le cose nel paese! Vedremo, amici del partito popolare e compagni di rifondazione, come difenderete questo provvedimento e se avrete la faccia tosta di venire sul territorio a dimostrare che siete antimilitaristi! Voi siete in questa maggioranza, in questo « inciucio » che ormai è allo sfascio (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. Presidente, vorrei innanzitutto ringraziarla per quanto ha voluto dire poc'anzi circa il comportamento del relatore.

Vorrei ricordare ai colleghi che in Commissione, dopo una lunga discussione, il mantenimento di questo articolo è stato approvato dai presenti — ed erano rappresentati tutti i gruppi politici — all'unanimità, fatta eccezione per il presidente della Commissione che, con molta onestà, aveva addirittura presentato un emendamento soppressivo. Nessun altro al momento del voto aveva fatto obiezioni.

Quindi, onorevole Tassone ed onorevole Valensise, il relatore — *relata refero* — ha naturalmente concorso durante il dibattito in Commissione alla formulazione di questo giudizio, dopo di che lo ha recepito, perché era largamente unanime, ed ha riferito in proposito. Non vi è pertanto alcuna contraddizione. Forse qualcun'altro ha cambiato idea, ma io non mi scandalizzo. Diceva un mio vecchio amico che solo gli stupidi non cambiano mai idea, ma io aggiungo che però non bisogna esagerare.

Non bisogna esagerare, onorevole Valensise, anche perché non sono passati dei mesi o degli anni, ma solo pochi giorni.

C'è una valutazione di carattere tecnico perché un provvedimento del genere è all'esame in altra sede. Il relatore non ha fatto altro che riferire il parere della maggioranza della Commissione, che non si limitava alla maggioranza politica che sostiene questo Governo, perché oltre alla lega contro la soppressione dell'articolo 18 si erano espressi anche altri colleghi che in quest'aula fanno parte della minoranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gardiol. Ne ha facoltà.

GIORGIO GARDIOL. I deputati verdi voteranno contro la soppressione di questo articolo. Anche se provvedimenti analoghi sono all'esame di altre Commissioni, il problema dell'obiezione di coscienza e del servizio civile alternativo non può essere ancora « *by-passato* » da un voto di maggioranza che non affronta la realtà del problema.

La realtà è che da anni una legge sull'obiezione di coscienza stenta ad andare avanti in Parlamento. Inoltre, bisogna tener conto della realtà dei piccoli comuni e dei parchi, che non hanno né personale adeguato né la possibilità di svolgere tutte le funzioni previste da questo articolo: mi riferisco ai compiti delle comunità montane per i servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana. Sono interventi importanti.

Noi ci stracciamo le vesti ad ogni alluvione e ad ogni disastro e poi non diamo ai piccoli comuni, alle comunità montane e ai parchi, sia pure per un periodo limitato — ma quante leggi facciamo che hanno la validità di tre mesi, di sei mesi, di un anno, in attesa che arrivino altre leggi —, i poteri necessari per affrontare determinate situazioni. Non possiamo dare la speranza a questi comuni di iniziare l'anno prossimo un lavoro di tutela ambientale del proprio territorio e di collaborare a tal fine con alcuni giovani che il territorio conoscono perché vi sono nati?

Quello che la maggioranza sta compiendo è un suicidio per quanto attiene al rapporto tra Parlamento e piccoli comuni. È un suicidio che pagheremo a caro prezzo dal punto di vista del consenso. Quindi i deputati verdi voteranno a favore del mantenimento dell'articolo 18 (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo e di deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

**CARLO GIOVANARDI.** Signor Presidente, ripeterò in questa sede quanto ho già detto in Commissione. Probabilmente non sono stato presente al momento del voto dell'articolo, ma molto pacatamente e senza fare guerre di religione voglio segnalare ai colleghi alcuni problemi tecnico-amministrativi sottostanti a questo articolo.

Infatti, da una parte la prossima settimana - come è già stato detto - si inizierà a discutere il provvedimento sull'obiezione di coscienza; dall'altra, il Senato sta affrontando il problema del servizio civile che è molto complesso. L'utilizzo e l'impiego efficace dei giovani che vogliono svolgere questa attività è una questione di grande rilevanza.

Purtroppo la portata dell'articolo 18 è aumentata in maniera abnorme creando una situazione, sia pur transitoria - lo dico agli amici verdi -, che è assolutamente ingestibile dal punto di vista amministrativo. Infatti, tra sovrapposizioni e aggiunte si impegna il Ministero della difesa a gestire, per un periodo transitorio, nei prossimi diciotto mesi, non soltanto il problema dei piccoli comuni, ma anche i parchi nazionali regionali, il corpo dei vigili del fuoco, il corpo forestale dello Stato, i beni culturali, la Croce rossa, cioè corpi armati o non armati dello Stato che dipendono dal Ministero della difesa, dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dei beni culturali e ambientali.

Come può un'amministrazione dello Stato affidare tale gestione a dipendenti di ministeri diversi, alcuni dei quali con le « stellette » e quindi sottoposti alla disciplina militare, altri semplici impiegati civili dello Stato? Tutto questo dovrebbe essere fatto solo per mettere in moto un meccanismo, per mettere a regime il quale occorrono due anni alla fine dei quali, il 31 dicembre 1998, interverrà la nuova disciplina elaborata dal Parlamento (*Commenti del deputato Turroni*).

Colleghi, non mi sembra un problema di principio ma un problema di buon senso. Questo è un articolo assolutamente inapplicabile (*Commenti del deputato Roscia*). Prendiamone atto ed evitiamo di votarlo perché ciò esporrebbe al ridicolo il Parlamento. Amici della lega (*Commenti del deputato Roscia*), il mio non è un intento polemico, ma qualsiasi amministratore di media intelligenza che legga quest'articolo, al quale si dica che entro il 31 dicembre 1998, in fase transitoria, il Ministero della difesa sarà in grado di gestire tutto questo, ci riderebbe dietro. È invece cosa saggia stralciare questo articolo ed accelerare la riforma dell'obiezione di coscienza e del servizio civile in modo praticabile e non sotto forma di un « libro dei sogni » come quello che, senza colpa di nessuno, ma solo aggiungendo nuovi emendamenti è diventato questo articolo.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Frattini 18.1, Lavagnini 18.2 e 18.21 del Governo, interamente pressivo dell'articolo 18, non accettati dalla Commissione e accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

C'è una postazione di voto bloccata. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	385
Votanti .....	379
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	190

Hanno votato *sì* .... 308

Hanno votato *no* ... 71

(La Camera approva).

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 18.

**Per un'inversione  
dell'ordine del giorno (ore 19,26).**

ELIO VITO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Giunti al punto in cui si approssima la conclusione della seduta o per scadenza naturale del termine o per motivazioni più brusche...

PRESIDENTE. Anche per impegni istituzionali.

ELIO VITO. ... o per impegni istituzionali, chiedo, al fine di impiegare utilmente la parte restante della seduta, di sospendere la discussione del disegno di legge n. 2564 e di passare alla discussione del punto 8 all'ordine del giorno, relativo alla ratifica del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, più volte sollecitato dallo stesso Governo in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Si tratta di un provvedimento che necessita di una brevissima trattazione e che quindi ci consentirebbe di utilizzare meglio il tempo residuo.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Vito di passare immediatamente alla trattazione del punto 8 all'ordine del giorno darò la parola, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, ad un oratore contro e uno a favore.

ENZO TRANTINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Credo che la proposta Vito sia quanto mai opportuna, oltre

che urgente. Abbiamo una serie di rapporti che crescono per vegetazione spontanea, ma non perché vengano coltivati, e il caso dell'Ucraina è uno di questi. Abbiamo bisogno, davanti alla forte presenza di un diplomatico di alto valore, qual è l'ambasciatore ucraino, di dare risposte concrete; pertanto poiché il provvedimento è definibile nello spazio di poco tempo, credo che il Parlamento possa utilmente impiegare il proprio tempo procedendo alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, passiamo ai voti.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione abbia luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Pongo dunque in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta testé avanzata dall'onorevole Vito.

(È respinta).

**Si riprende la discussione del  
disegno di legge n. 2564 (ore 19,30).**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare all'articolo aggiuntivo presentato all'articolo 18.

Chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere su di esso il parere della Commissione.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Frattini 18.02, a condizione che dopo le parole « le medesime funzioni di richiesta, di proposta e di sollecitazione » vengano aggiunte le seguenti: « di informazioni ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Frattini 18.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Premesso che accolgo la riformulazione del mio articolo aggiuntivo 18.02 proposta dal relatore per la maggioranza, raccomando all'Assemblea la sua approvazione. Esso prevede l'attribuzione ai difensori civici delle regioni e delle province autonome di un potere di impulso, di richiesta di informazioni e di sollecitazione (qui è la novità di rilievo) anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato. In altri termini, fino a quando l'istituzione del difensore civico nazionale non consentirà di completare il sistema, il decentramento delle funzioni amministrative dovuto all'applicazione della legge n. 59 avrebbe rischiato di lasciare molti ambiti della pubblica amministrazione periferica dello Stato privi della possibilità di controllare il mancato riscontro alle domande dei cittadini. Questa disposizione - che ha natura transitoria - attribuisce ai difensori civici un compito a mio avviso rilevante: quello di dar vita ad un confronto, non in sede giurisdizionale o « giustiziale », ma nell'ambito di un rapporto equilibrato con un organismo che si faccia garante anche verso l'amministrazione dello Stato. Ritengo quindi che con tale disposizione si farà un passo in avanti non di poco conto nel sistema di tutela non giurisdizionale dei cittadini dinanzi alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Frattini 18.02, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	283
Maggioranza .....	142
Hanno votato sì ....	283

Sono in missione 46 deputati.

*(La Camera approva).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti e del subemendamento ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sul complesso degli emendamenti e del subemendamento presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

DIEGO NOVELLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Poli Bortone 0.19.4.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 19.4 della Commissione.

La Commissione esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Scoca 19.2 e 19.3, e sull'emendamento Galletti 19.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 19.5 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Poli Bortone 0.19.4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	306
Votanti .....	272
Astenuti .....	34
Maggioranza .....	137
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no ...	245

Sono in missione 46 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 19.4 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	291
Maggioranza .....	146
Hanno votato <i>sì</i> ....	289
Hanno votato <i>no</i> ...	2

Sono in missione 46 deputati.

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scoca 19.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Due postazioni risultano bloccate.

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	290
Maggioranza .....	146
Hanno votato <i>sì</i> ....	45
Hanno votato <i>no</i> ...	245

Sono in missione 46 deputati.

*(La Camera respinge).*

MASSIMO MARIA BERRUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MASSIMO MARIA BERRUTI. Per chiedere di controllare la regolarità delle votazioni, ed in particolare una verifica delle tessere, Presidente, perché ci sono molti doppi voti.

PRESIDENTE. Invito i deputati segretari a compiere gli opportuni accertamenti.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scoca 19.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Invito i colleghi a votare.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 19,40, è ripresa alle 20,40.**

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere alla votazione dell'emendamento Scoca 19.3 nella quale in precedenza è mancato il numero legale; tuttavia, apprezzate le circostanze, ritengo di rinviare ad altra seduta la votazione ed il seguito del dibattito.

Ricordo che nella seduta di domani, alle ore 15, è previsto lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 16 aprile 1997 alle 9:

1. - Interpellanze e interrogazioni.
2. - Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
3. - Assegnazione a Commissione in sede legislativa delle proposte di legge Bartolich ed altri, Giancarlo Giorgetti ed altri, Zacchera, Guerra, Mammola, Taborelli ed altri (258-630-860-1632-2591-2785); Ferrari ed altri n. 2937, con le abbinare 3042, 3133, 3309, 3319 e 3353.

4. - Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Roberto Radice, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 1/A).

- *Relatore:* Carmelo Carrara.

5. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1034. - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (*approvato dal Senato*) (2564).

— *Relatori*: Novelli, per la maggioranza; Frattini e Nuccio Carrara, per la minoranza.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti (3391).

— *Relatore*: Benvenuto.

7. — *Discussione del disegno di legge*:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995 (articolo 79, comma 6, del Regolamento) (2796).

— *Relatore*: Leccese.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

BONITO ed altri: Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (1850).

GRIMALDI ed altri: Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2084).

— *Relatore*: Carotti.

9. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

SARACENI ed altri; NOVELLI; PISAPIA; CAROTTI e MAGGI; ANEDDA ed altri; S. 508-740-741-826-910-934-981-1007 d'iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO, SILIQUINI ed altri, SCOPELLITI e PELLEGRINO, SENESE ed altri, BUCCIERO ed altri, CALLEGARO e CENTARO, GASPERINI e GRECO; BORGHEZIO; BOATO e OLIVIERI; DOMENICO IZZO: Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (110-924-1613-1812-1849-2442-2640-2819-2989).

— *Relatore*: Siniscalchi.

10. — *Discussione della proposta di legge*:

S. 360. — Senatori LORETO ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 14

luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea costituente e della promulgazione della Costituzione (approvata dalla IV Commissione del Senato) (2257).

— *Relatore*: Albanese.

11. — *Discussione del disegno di legge*:

Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (2896).

— *Relatore*: Siola.

12. — *Discussione delle proposte di legge*:

S. 334. — Senatori PALUMBO ed altri: Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2004).

BONITO ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile in materia di rilascio della procura alle liti (1601).

— *Relatore*: Lucidi.

13. — *Discussione della proposta di legge*:

BONITO ed altri: Norme per favorire l'archiviazione dei procedimenti penali e l'applicazione dell'oblazione in materia penale (1851).

— *Relatore*: Gazzilli.

**La seduta termina alle 20,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

---

Licenziato per la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 21,50.

*VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO*

- 
- F = Voto favorevole (in votazione palese).
  - C = Voto contrario (in votazione palese).
  - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta).
  - A = Astensione.
  - M = Deputato in missione.
  - T = Presidente di turno.
  - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.  
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.  
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto,  
il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## \*\*\* ELENCO N. 1 (DA PAG. 4 A PAG. 20) \*\*\*

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	ddl 2564 - em. 14.51	4	6	456	232	Resp.
2	Nom.	em. 15.22	1	456	10	234	Appr.
3	Nom.	em. 15.5	4	177	270	224	Resp.
4	Nom.	sub. 0.15.23.1	9	438	2	221	Appr.
5	Nom.	em. 15.23	2	449		225	Appr.
6	Nom.	em. 15.12	2	421	9	216	Appr.
7	Nom.	em. 15.20	13	16	394	206	Resp.
8	Nom.	articolo 15	35	240	157	199	Appr.
9	Nom.	articolo 16	114	284	19	152	Appr.
10	Nom.	em. 17.1		178	243	211	Resp.
11	Nom.	articolo 17	33	245	147	197	Appr.
12	Nom.	em. 17.03	119	34	225	130	Resp.
13	Nom.	em. 17.06	149	233	1	118	Appr.
14	Nom.	em. 18.1, 18.2 e 18.21	6	308	71	190	Appr.
15	Nom.	em. 18.02		283		142	Appr.
16	Nom.	sub. 0.19.4.1	34	27	245	137	Resp.
17	Nom.	em. 19.4		289	2	146	Appr.
18	Nom.	em. 19.2		45	245	146	Resp.
19	Nom.	em. 19.3	Mancanza numero legale				

\* \* \*

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 APRILE 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ABATERUSSO ERNESTO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ABBATE MICHELE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F			C	F	C	P
ACCIARINI MARIA CHIARA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ACIERNO ALBERTO			F	F	F	F						A	A	F					
ACQUARONE LORENZO	C	F																	
AGOSTINI MAURO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ALBANESE ARGIA VALERIA	C	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ALBERTINI GIUSEPPE																			
ALBONI ROBERTO																			
ALBORGHETTI DIEGO	C			A		F										A			
ALEFFI GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	C	C	A		C	A	A	F					
ALEMANNI GIOVANNI																			
ALOI FORTUNATO	C	F		F	F	F	C	C	C	F				F					
ALOISIO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ALTEA ANGELO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	
ALVETI GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
AMATO GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	A	A	F	F													
ANDREATTA BENIAMINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANEDDA GIAN FRANCO	C		F	F	F		C	C	A	F	C	A	A	F					
ANGELICI VITTORIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ANGELINI GIORDANO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ANGELONI VINCENZO BERARDINO		F	F																
ANGHINONI UBER	C	F	C	F	F		C	A	F	F	A	F	F	C	F	A			
APOLLONI DANIELE	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F		F	A	C	F	A	F	F	
APREA VALENTINA	C	F	F	F	F	F					A	A							
ARACU SABATINO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
ARMANI PIETRO	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C			F					
ARMAROLI PAOLO	C		F				C	C	A	F	C			F					
ARMOSINO MARIA TERESA	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
ASCIERTO FILIPPO		F		F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
ATTILI ANTONIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BACCINI MARIO		F	F	F	F	F	C	C											
BAGLIANI LUCA		F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C					
BAIAMONTE GIACOMO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
BALLAMAN EDOUARD	C	F	C	F	F		C	A	F	F	A	F	A						
BALOCCHI MAURIZIO	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C					
BAMPO PAOLO	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BANDOLI FULVIA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C		
BARBIERI ROBERTO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C		
BARRAL MARIO LUCIO	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C		A	F			
BARTOLICH ADRIA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F			F	F	C	F	C		
BASSO MARCELLO	C	F	C	F	F	F		F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BASTIANONI STEFANO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BATTAGLIA AUGUSTO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BECCHETTI PAOLO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F						
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	F		F				
BENVENUTO GIORGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BERGAMO ALESSANDRO	C								F											
BERLINGUER LUIGI	C	F							C	F	C	F				F	C	P		
BERLUSCONI SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BERRUTI MASSIMO MARIA	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F						
BERSELLI FILIPPO		F	F	F	F	F	C	C	A	F	C									
BERTINOTTI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BERTUCCI MAURIZIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F						
BIANCHI GIOVANNI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BIANCHI VINCENZO																				
BIANCHI CLERICI GIOVANNA	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F		
BIASCO SALVATORE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	P	
BICOCCHI GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C		F	C	F	C		F						
BIELLI VALTER	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BINDI ROSY																				
BIONDI ALFREDO	A	A	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
BIRICOTTI ANNA MARIA	C	F			F		C	F		C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BOATO MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BOCCHINO ITALO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A							
BOCCIA ANTONIO	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BOGHETTA UGO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C								
BOGI GIORGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F			F	F		C	F	C	P
BOLOGNESI MARIDA			C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BONAIUTI PAOLO	C	F	F	F	F		C	C	A	F	C	A	A							
BONATO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BONITO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F		F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
BONO NICOLA	C	F																		
BORDON WILLER	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BORGHEZIO MARIO		C				F									F	A	F	F		

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BORROMETI ANTONIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BOSCO RINALDO	A	F																	
BOSELLI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOSSI UMBERTO																			
BOVA DOMENICO	C	F	C	A	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BRACCO FABRIZIO FELICE	C	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BRANCATI ALDO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	P
BRESSA GIANCLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUGGER SIEGFRIED	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
BRUNALE GIOVANNI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BRUNETTI MARIO	C	F								C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BRUNO DONATO	C	F	F	F	F	F	C	A	F	C	A	A	F						
BRUNO EDUARDO	C	F	C	F	F	F	C	F	F		C	F		F	C	F	C	P	
BUFFO GLORIA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BUGLIO SALVATORE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
BUONTEMPO TEODORO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BURANI PROCACCINI MARIA	C		F	F	F	F													
BURLANDO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUTTI ALESSIO	C	F	F	F	F	F	C	A	F	C	A	A	F						
BUTTIGLIONE ROCCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CACCAVARI ROCCO																			
CALDERISI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO																			
CALZAVARA FABIO							A	F		A	F	A	C	F	A	F	F		
CALZOLAIO VALERIO	M	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CAMBURSANO RENATO	C	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F	A	F	C	F	C	F	C	P
CAMOIRANO MAURA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CAMPATELLI VASSILI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CANANZI RAFFAELE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CANGEMI LUCA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CAPARINI DAVIDE				F	F	F													
CAPITELLI PIERA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CAPPELLA MICHELE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	C	F	C	P
CARAZZI MARIA	C	F	C	F	F	F		F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
CARBONI FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	C	F	C	P
CARDIELLO FRANCO		F	F	F	F	F	C	C	F	F	C		F		F	F	F		
CARDINALE SALVATORE		F	F		F	F													
CARLESÌ NICOLA	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F		F						



■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
COLUCCI GAETANO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F	F	F	F		
COMINO DOMENICO	C													C					
CONTE GIANFRANCO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F	F	F	F		
CONTENTO MANLIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
CONTI GIULIO	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C								
COPERCINI PIERLUIGI	C	F	C	F	F	A	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	P
CORDONI ELENA EMMA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CORLEONE FRANCO	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CORSINI PAOLO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
COSENTINO NICOLA	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
COSSUTTA ARMANDO	M	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F								
COSSUTTA MAURA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	P	
COSTA RAFFAELE																			
COVRE GIUSEPPE																			
CREMA GIOVANNI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
CRIMI ROCCO										F	C	A	A	F					
CRUCIANELLI FAMIANO	C														F	C	F	C	P
CUCCU PAOLO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A		F	F	F		
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
CUTRUFO MAURO	C	F	C	F	F	F	C	F				C	F	F	C				
D'ALEMA MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALIA SALVATORE	C	F													F	F	F	F	P
DALLA CHIESA NANDO			F	F	F	C	F	C	F					C	C	F	C		
DALLA ROSA FIORENZO																			
DAMERI SILVANA	C	F	C	F	F	F	C	F							F	C	F	C	P
D'AMICO NATALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANESE LUCA		F	F	F	F	F		F	C	A	F								
DANIELI FRANCO	C	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
DE BENETTI LINO	F	C	F	A	F	C	F	C	F	C	F	C	F						
DEBIASIO CALIMANI LUISA	C	F	A	F	F	F	C	F	F	C	F	A	F	C	F	C	F	C	P
DE CESARIS WALTER	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	P
DEDONI ANTONINA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
DE FRANCISCIS FERDINANDO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F	F	F	F	F	P
DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
DEL BARONE GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A	A	F						
DELBONO EMILIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F			A	F	F	F	C	P
DELFINO LEONE	C	F		F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P		
DELFINO TERESIO	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A	A	F	F					

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DELL'ELCE GIOVANNI		F	F		F					F	C								
DELL'UTRI MARCELLO	C	F			F	F			A	F	C	A	A	F					
DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO																			
DE LUCA ANNA MARIA	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C								
DE MITA CIRIACO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MURTAS GIOVANNI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
DEODATO GIOVANNI GIULIO	C	F	F	F	F			C	A	F	C			F					
DE PICCOLI CESARE	C	F	C	F	F	F	C	F	F		F	C	F	C	F	C	F	C	P
DE SIMONE ALBERTA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	P
DETOMAS GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
DI BISCEGLIE ANTONIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
DI CAPUA FABIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
DI COMITE FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
DI FONZO GIOVANNI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C			F	C	F	C	P
DILIBERTO OLIVIERO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C							
DI LUCA ALBERTO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
DI NARDO ANIELLO	C	F					C	C	C	F	C	A	A						
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'IPPOLITO IDA	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F		F	F	F	P
DI ROSA ROBERTO	C	F	C	F	F	F		F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
DI STASI GIOVANNI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
DIVELLA GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	C	C		F	C	A	A	F					
DOMENICI LEONARDO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	C	F	C	P
DOZZO GIANPAOLO	C	F	C	F	F		C	A	F	F	A			C	F	A			
DUCA EUGENIO	C	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
DUILIO LINO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	
DUSSIN GUIDO	C	F	A	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	
DUSSIN LUCIANO	C	F	C	F	F	F	C		F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	
ERRIGO DEMETRIO																			
EVANGELISTI FABIO	C	F					A	F					F	F	C	F			
FABRIS MAURO	C	F	F				C	C	A	F	C	A	A	F	F	F	F	F	P
FAGGIANO COSIMO	C		C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
FANTOZZI AUGUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FASSINO PIERO		F	C	F	F	F	C	C	F	C	F			F	F		F	C	P
FAUSTINELLI ROBERTO		F	C	F	F		C	A	F	F	A	F	A						
FEI SANDRA	C	F	F	F	F	F		C	C					F					
FERRARI FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	P
FILOCAMO GIOVANNI	C	F	F	F	A	F	C	C	A	F	C	A	A	F					

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 APRILE 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FINI GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FINO FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	M	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F								
FIORI PUBLIO	C													F	F	F	F		
FIORONI GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C	F	F		F	C		F	F	C	F	C	
FLORESTA ILARIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
FOLENA PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FOLLINI MARCO	C	F	F	F	F	F													
FONGARO CARLO	C		C	F	F		C	A	F	F	A	F		C	F	A	F		P
FONTAN ROLANDO	M	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A		A		F	A			
FONTANINI PIETRO	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A			C		A			
FORMENTI FRANCESCO																			
FOTI TOMMASO	C	F	F	F	F	F	C	C	C		C		A	F					
FRAGALA' VINCENZO		F											A	A	F				
FRANZ DANIELE	C	F																	
FRATTA PASINI PIERALFONSO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
FRATTINI FRANCO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F	F	F	F	F	P
FRAU AVENTINO	C	C	F	F															
FREDDA ANGELO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
FRIGATO GABRIELE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
FRONZUTI GIUSEPPE	C														F	F	F	F	P
FROSIO RONCALLI LUCIANA	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	F	C	F	A			
FUMAGALLI MARCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
FUMAGALLI SERGIO	C	F	C	F		F	C	F	F	C	F	C	F	F		C	F	C	P
GAETANI ROCCO	C	F	C	F	F			F	C						F	C	F	C	P
GAGLIARDI ALBERTO	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	F					
GALATI GIUSEPPE																			
GALDELLI PRIMO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	
GALEAZZI ALESSANDRO			F		F										F		F	F	
GALLETTI PAOLO	A	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
GAMBALE GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
GAMBATO FRANCA	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	
GARDIOL GIORGIO	F	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
GARRA GIACOMO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
GASPARRI MAURIZIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
GASPERONI PIETRO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
GASTALDI LUIGI	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	F					
GATTO MARIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F						



■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
LANDI DI CHIAVENNA GIAMPAOLO	C	F																	
LANDOLFI MARIO	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C			F						
LA RUSSA IGNAZIO																			
LAVAGNINI ROBERTO																			
LECCESE VITO	C		F	F	F	F	C	F	C	F	C	F			F	C	F	C	
LEMBO ALBERTO	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	F	A			C	F	A	F	F
LENTI MARIA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	C	F	C	F	F	F			F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
LEONE ANTONIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F			F		
LEONI CARLO		F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
LI CALZI MARIANNA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	P
LIOTTA SILVIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F						
LO JUCCO DOMENICO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
LOMBARDI GIANCARLO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	P
LO PORTO GUIDO	C		F	F	F	F			F	C									
LO PRESTI ANTONINO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
LORENZETTI MARIA RITA	C		C				A	F	F	F	C		F	F	C	F	C	P	
LORUSSO ANTONIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
LOSURDO STEFANO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
LUCA' MIMMO		F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
LUCHESE FRANCESCO PAOLO	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	F	F	F	F	F	P
LUCIDI MARCELLA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	P
LUMIA GIUSEPPE	C		F								C	F		F	C	F	C	P	
MACCANICO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAGGI ROCCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MAIOLO TIZIANA																			
MALAGNINO UGO	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
MALAVENDA MARA																			
MALENTACCHI GIORGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MALGIERI GENNARO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
MAMMOLA PAOLO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
MANCA PAOLO	C	F	C	F	F		C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	
MANCINA CLAUDIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANCUSO FILIPPO	C										A	A							
MANGIACAVALLLO ANTONINO			F	F	F	C	F	F	C	F	C	F			C	F	C	P	
MANTOVANI RAMON	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	C	F	C	P
MANTOVANO ALFREDO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C		A						
MANZATO SERGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MANZINI PAOLA	C	F	C	F	F	F	C	F	F			C	F	F	F	C	F	C	P
MANZIONE ROBERTO	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A	A	F	F	F	F	F	F	P
MANZONI VALENTINO	C	F		F	F	F	C	C	C	F	C	A	A						
MARENGO LUCIO	C		F	F	F		C	C	A	F	C	A	A						
MARIANI PAOLA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F			F	F	C	F	C	P
MARINACCI NICANDRO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	C				F	F				
MARINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	A	A	F					
MARONGIU GIANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	A	F	F		
MAROTTA RAFFAELE	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F	F	F	F	F	
MARRAS GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
MARTINAT UGO																			
MARTINELLI PIERGIORGIO																			
MARTINI LUIGI	C	F		F		F				F	C								
MARTINO ANTONIO	C	F		F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
MARTUSCIELLO ANTONIO	C	F	F	F	F	F	C	A	F	F	C	F	A	F					
MARZANO ANTONIO	C	F																	
MASELLI DOMENICO	C	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MASI DIEGO																			
MASIERO MARIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
MASSA LUIGI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
MASTELLA MARIO CLEMENTE	T	T																	
MASTROLUCA FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MATACENA AMEDEO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F		F	F	F	
MATRANGA CRISTINA				F															
MATTARELLA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MATTEOLI ALTERO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C			F					
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO MASSIMO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MAZZOCCHI ANTONIO	C	F	F	F															
MAZZOCCHIN GIANANTONIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MELANDRI GIOVANNA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MELOGRANI PIERO	C	F	F	F	F		C	C	A	F	C	A	A	F					
MELONI GIOVANNI	C	F			F	F					C	F	F	F	C	F	C	P	
MENIA ROBERTO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C			F					
MERLO GIORGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MERLONI FRANCESCO	C	F	C		F									F	C	F	C	P	
MESSA VITTORIO	C	F																	
MICCICHE' GIANFRANCO	C	F	F	F	F		C	C	A	F	C	A	A	F					
MICHELANGELI MARIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F			F	F	C	F	C	P
MICHELINI ALBERTO																			
MICHIELON MAURO														C					
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	C	F	C	P
MIGLIORI RICCARDO	C	F			F			C		F									
MIRAGLIA DEL GIUDICE NICOLA	C	F			F	F	C	C	A										
MISURACA FILIPPO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
MITOLO PIETRO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
MOLGORA DANIELE	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	
MOLINARI GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MONACO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
MONTECCHI ELENA																			
MORGANDO GIANFRANCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	C	F	C	
MORONI ROSANNA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F			F	F	C	F	C	
MORSELLI STEFANO	C		F	F	F	F	C			F				F					
MUSSI FABIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	F	F																
MUZIO ANGELO																			
NAN ENRICO	C	F		F	F	F		C		F	C		A	F					
NANIA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NAPOLI ANGELA	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F		F	F		
NAPPI GIANFRANCO	C	F	C	F	F	F								F	C	F	C	P	
NARDINI MARIA CELESTE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
NARDONE CARMINE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
NEGRI LUIGI																			
NERI SEBASTIANO	C	F	F	F							A	A							
NESI NERIO														F					
NICCOLINI GUALBERTO		F																	
NIEDDA GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F		F	C	F	C	P
NOCERA LUIGI																			
NOVELLI DIEGO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
OCCHETTO ACHILLE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OCCHIONERO LUIGI																			
OLIVERIO GERARDO MARIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
OLIVIERI LUIGI	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P





■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RIVERA GIOVANNI																			
RIVOLTA DARIO	C		F	F			C												
RIZZA ANTONIETTA	C	F	C	F	F	F	C	F		C		C	F	F	F	C	F	C	P
RIZZI CESARE	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	
RIZZO ANTONIO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A						
RIZZO MARCO				F	F	F													
RODEGHIERO FLAVIO	C	F		F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	P
ROGNA SERGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ROMANI PAOLO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C			F					
ROMANO CARRATELLI DOMENICO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	C	F	C	P
ROSCIA DANIELE	C	F	C	F	F	F			F	F				C	F	A			
ROSSETTO GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C								
ROSSI EDO	C		C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	C	F		P
ROSSI ORESTE	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A		F	
ROSSIELLO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ROSSO ROBERTO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F		F		F	
ROTUNDO ANTONIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
RUBERTI ANTONIO	C		C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	
RUBINO ALESSANDRO	C	F	F	F	F									F					
RUBINO PAOLO	C	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
RUFFINO ELVIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
RUGGERI RUGGERO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	A	F	C	F	C	P
RUSSO PAOLO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
RUZZANTE PIERO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
SABATTINI SERGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
SAIA ANTONIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F			F	F	C	F	C	P
SALES ISAIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SALVATI MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	C	P
SANTANDREA DANIELA	C	F	C	F	F	F	C	A	F	F	A	F	A	C	F	A	F	F	
SANTOLI EMILIANA																			
SANTORI ANGELO	C							C											
SANZA ANGELO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	A			F					
SAONARA GIOVANNI	C	F	F	F	F		A	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
SAPONARA MICHELE	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	F	A	F					
SARACA GIANFRANCO	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	F					
SARACENI LUIGI																			
SAVARESE ENZO	C	F	F	F										F					
SAVELLI GIULIO														F					

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SBARBATI LUCIANA	C	F	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P	
SCAJOLA CLAUDIO																			
SCALIA MASSIMO		F	F	F	F	C	F	C	F									P	
SCALTRITTI GIANLUIGI	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
SCANTAMBURLO DINO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
SCHIETROMA GIAN FRANCO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	C	F	C	P	
SCHMID SANDRO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
SCIACCA ROBERTO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	C	F	C	P	
SCOCA MARETTA	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C		F	F	F				
SCOZZARI GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F	C	F	C	F	C	P		
SCRIVANI OSVALDO	C		C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
SEDIOLI SAURO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
SELVA GUSTAVO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
SERRA ACHILLE		F																	
SERVODIO GIUSEPPINA	C	F	C	A	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
SETTIMI GINO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	C	F	C	P
SGARBI VITTORIO																			
SICA VINCENZO		F	C																
SIGNORINI STEFANO	C		F						F	F	A	F	A	F	F				
SIGNORINO ELSA																			
SIMEONE ALBERTO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F	F	F			
SINISCALCHI VINCENZO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F								
SINISI GIANNICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SIOLA UBERTO	C	F	C	F	F	F	C	F	A	C	F		F	F				P	
SOAVE SERGIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	A	F	F	F	C	F	C	
SODA ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	C	F	C	P
SOLAROLI BRUNO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
SORIERO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SORO ANTONELLO														F	C				
SOSPISI NINO	C	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	A	A	F					
SPINI VALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A	A							
STAJANO ERNESTO																			
STANISCI ROSA	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
STEFANI STEFANO																			
STELLUTI CARLO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P



■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VENETO GAETANO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
VIALE EUGENIO	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	F					
VIGNALI ADRIANO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
VIGNERI ADRIANA	C		C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
VIGNI FABRIZIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
VILLETTI ROBERTO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
VISCO VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VITA VINCENZO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VITALI LUIGI	C	F	F	F	F	F	C	C	A		C	A	A	F					
VITO ELIO	C	F	F	F	F	F	C	C			C	A	A	F					P
VOGLINO VITTORIO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
VOLONTE' LUCA	C	F																	
VOLPINI DOMENICO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
VOZZA SALVATORE	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
WIDMANN JOHANN GEORG	C	F	C	F	F	F		F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P
ZACCHEO VINCENZO	C	F	F	F	F	F	C			F	C								
ZACCHERA MARCO	C	F	F	F	F	F	C	C			C								
ZAGATTI ALFREDO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ZANI MAURO	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	P
ZELLER KARL	C		C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	P

\*\*\*

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

